



# Studi gentiliani

Collana diretta da Luca Scuccimarra, Paolo Palchetti e  
Vincenzo Lavenia

2

Comitato scientifico: Giuseppe Cataldi (Università di Napoli L'Orientale), Peter Haggemacher (Emeritus HEI-Institut de Hautes Etudes Internationales, Genève), Tony Honoré (Emeritus Regius Professor of Civil Law, University of Oxford), Benedict Kingsbury (Law School, New York University), Luigi Lacchè (Università di Macerata), Vincenzo Lavenia (Università di Macerata), Filippo Mignini (Università di Macerata), Giovanni Minnucci (Università di Siena), Paolo Palchetti (Università di Macerata), Diego Panizza † (Università di Padova), Diego Quaglioni (Università di Trento), Luca Scuccimarra (Sapienza Università di Roma), Boudwijn Sirks (Regius Professor of Civil Law, University of Oxford), Alain Wijffels (University of Leiden, KU Leuven, CNRS).

isbn 978-88-6056-532-7

Prima edizione: ottobre 2017

©2017 eum edizioni università di macerata

Centro Direzionale, via Carducci snc – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

*Impaginazione:* Carla Moreschini

I volumi della collana “Studi gentiliani” sono sottoposti a *peer review* secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 8) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI GENTILIANI

SAN GINESIO (MC)

# Alberico Gentili

Diritto internazionale e Riforma

Atti del convegno della  
XVI Giornata Gentiliana

San Ginesio, 19-20 settembre 2014

a cura di Vincenzo Lavenia

Il Convegno è stato realizzato dal  
CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GENTILIANI

In collaborazione con  
Birkbeck College- University of London  
SIDI/ISIL – Società Italiana di Diritto Internazionale - Roma  
ISGI – Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR - Roma  
Università degli Studi di Macerata

Patrocinio  
MIBACT- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Patrocinio e contributo  
Regione Marche  
Provincia di Macerata  
Comune di San Ginesio  
Università degli Studi di Macerata  
CariFermo - Fondazione della Cassa di Risparmio di Fermo

## Saluto

Dal convegno XVI Giornata Gentiliana alla pubblicazione di questo volume di Atti sono trascorsi tre anni e, se la vita del Centro Studi e mia fossero scorse nella consueta relativa tranquillità avrei consegnato ai curatori il testo del discorso della presidente del Centro internazionale di Studi Gentiliani. Invece le cose sono andate subito diversamente. Il prof. Diego Panizza, *spiritus rector* dell'illustre Comitato Scientifico del Centro Studi e, non ultimo, mio amatissimo sposo, si è allettato per non più rialzarsi, piegato da una malattia che sembrava con i farmaci disponibili controllabile ancora per un bel tratto, e che invece aveva minato ogni resistenza fosse anche al più piccolo raffreddore.

A Diego molti colleghi e amici del Centro hanno dedicato commoventi ricordi e un concorde riconoscimento dei suoi meriti scientifici, in particolare nel campo degli studi gentiliani che nel 1981 marcano un passaggio seminale con l'uscita della monografia *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, e che proseguono negli anni, sotto forma di contributi o di saggi alle biennali Giornate Gentiliane, per intensificarsi e propagarsi a numerose conferenze sul tema nei maggiori Atenei italiani e stranieri, e a pubblicazioni presso editori prestigiosi; il tutto spaziando sulla parte propriamente internazionalistica della numerosa e poliedrica opera del giurista, sanguinesino di nascita e inglese di convinta adozione.

Il suo giovane collega, Vincenzo Lavenia, ha curato nel volume precedente, il primo ad uscire dopo la sua scomparsa, un'accuratissima bibliografia di Diego, ragione per cui non vedo la necessità di parlare, io, del suo lavoro scientifico.

In questa pagina annessa al volume che, pur di fronte al drastico taglio di fondi pubblici in quel 2014, registra il suo ultimo,

generoso sforzo nel reclutare la Chichele Professor of International Law di Oxford, Catherine Redgwell, e nel rinsaldare i legami con il gruppo di giovani studiosi che fa capo al Birkbeck College dell'Università di Londra, ciò che io intendo testimoniare è il suo amore “di più” per Alberico, per Sanginesio, per me e per le tante persone che nel luogo natale del Nostro l'hanno circondato di attenzioni affettuose e grande rispetto. Pur non riuscendo a capire sempre la portata degli ospiti che Diego riusciva a coinvolgere ai convegni, tutti erano consapevoli di godere, suo tramite, di un raro privilegio.

Diego amava anche vivere, amava trattenersi con i giovani laureandi e dottorandi; amava accompagnare gli ospiti alle gite che si organizzavano per loro in questa stupenda regione, godendo a pieni polmoni della loro sorpresa di fronte alle architetture e alle opere d'arte, condividendo la loro gioia estasiata di fronte all'impareggiabile sipario naturale dei monti Sibillini, alla dolcezza delle colline degradanti verso il mare Adriatico in una dissonante armonia di colori, in un saggiamente disordinato assetto di coltivazioni, in una costante diversità di cocuzzoli abitati, ognuno con il suo campanile proteso verso il cielo, quasi a reclamare per sé l'attenzione degli dei. Il cielo, il cielo terso, l'aria trasparente e profumata di Sanginesio non finivano di incantarlo, ricordandogli i cieli alpini della sua infanzia a Cles, città natale lasciata per Padova e mai più ritrovata con l'incanto bucolico del passato.

Diego era curioso di tutto, amava viaggiare ovunque. Aveva trascorso lunghi periodi a Oxford nei suoi secondi dieci anni dell'esperienza universitaria, all'inizio solo per Alberico. Quando fece la malleveria a me, perché potessi entrare alla Duke Humfrey, l'ala più antica e impenetrabile della Bodleian Library, e scorrere i quattordici volumi di manoscritti gentiliani della Collezione D'Orville, per rintracciare, riga dopo riga, ogni eventuale riferimento alla sua famiglia, a Sanginesio e alle vicende della sua fuga verso la salvezza, in quella occasione ebbi il primo sconcertante impatto con la grafia di Alberico. Fu allora che, avendo bisogno del suo aiuto, realizzai quanto studio avesse profuso su quelle carte perché, indipendentemente dal genere di soggetto e dal fatto che si trattasse di un documento formale o

di una brutta copia di corrispondenza personale, lui riusciva a leggere correntemente, senza nessuno sforzo tutti i brani che io sottoponevo alla sua attenzione.

Sì, Alberico Gentili aveva occupato militarmente la mente di Diego; nessuno lo conosceva meglio di lui; nessuno, o seppure proprio pochi, sapevano districarsi come lui in mezzo a quella enciclopedica messe di *exempla*, cavandone fuori il *fil rouge* del suo pensiero che, come un nastrino in un merletto, scorre sotto la trama e l'ordito per riemergere dopo infinite volute e passaggi.

Diego amava anche il modello di vita virtuosa che Alberico rappresentava e che poteva essere proposta ad esempio alla gioventù contemporanea. Vedeva in lui l'uomo che aveva superato con fermezza le avversità della sorte, consapevole della forza morale che dà la vera fede; saldo nella certezza di praticare ai massimi livelli la sua scienza, la giurisprudenza, che poneva al vertice delle professioni liberali, il cui esercizio avrebbe garantito il riscatto dall'ignominia subita ingiustamente all'amatissimo padre Matteo, a suo fratello minore, Scipione, compagni d'esilio *religionis causa*, e consolato in parte il resto della sua famiglia rimasta in Italia, nello Stato della Chiesa, a subire le vessazioni e le privazioni imposte dal verdetto del tribunale dell'Inquisizione.

Diego amava il monumento eretto ad Alberico Gentili nel terzo centenario della sua morte (1908), quella statua elegante ideata da Giuseppe Guastalla, issata com'è al centro della piazza maggiore di Sanginesio, all'incontro ideale del *Cardo* e *Decumano*, su un alto basamento di pietra di Viterbo, in modo che l'esule tornato in patria tra gli onori possa allungare lo sguardo al paesaggio della sua anima, senza perdere di vista gli edifici del potere locale, laico e religioso.

Diego era profondamente leale e sconfinatamente onesto. Conosceva i suoi limiti, in ogni senso. Pur dotato di un fisico di tutto riguardo, era consapevole di non avere una grande resistenza.

Diego sapeva come è fatto l'amore che lega per sempre, indipendentemente da tutto. Lo ha insegnato a me, condividendo gioia e dolore, amando i miei figli, sostenendomi con pazienza,

dedizione e orgoglio. Io gli debbo quindici anni di vita intensa, di fitte conversazioni, di scambi vivaci, di arricchimento interiore e culturale. Adoravo ascoltarlo parlare, recitare e a volte declamare ampollosamente.

Questi lati in genere sconosciuti di uno *scholar* valente, che tanto ha dato a tutti noi, desideravo lasciare scritti in questa particolare pubblicazione, gli Atti del convegno XVI Giornata Gentiliana, che coincide con la nostra separazione da lui. Dal 1981 infatti, anno della fondazione del Centro Studi e – per una fatale *serendipity* – dell’uscita della sua monografia, fino alla sua morte nell’ottobre del 2014 il Centro Studi ha potuto sempre contare su di lui.

Il Centro Internazionale di Studi Gentiliani oggi non ignora quanto Diego Panizza sia stato fondamentale per la sua ascesa e per il credito acquisito che, tra gli altri meriti, ha consentito di ottenere l’insediamento del Comitato Nazionale Alberico Gentili per le celebrazioni del quarto centenario della morte (2008).

Oggi è ancora così, ma la memoria degli uomini è corta, e come ci ricordava lo stesso Alberico in una sua opera, si muore e si viene dimenticati presto anche in patria. Pertanto, di presentare il Convegno in oggetto e le sue due sessioni si occuperanno i relativi, quanto mai generosamente vicini al Centro Studi, professori *chairmen*, mentre le poche righe dell’allora presidente del Centro Studi ricordano per iscritto l’uomo che fu Diego Panizza.

Pepe Ragoni  
Centro Internazionale  
di Studi Gentiliani



Sessione prima

Protection of the Environment as a Global Concern  
of the International Community



Paolo Palchetti

## Introduzione

Il diritto internazionale dell'ambiente si è sviluppato nel corso dei decenni da sistema di regole volto a tutelare la sovranità di uno Stato rispetto a danni derivanti da condotte di un altro Stato a sistema di regole diretto a proteggere un interesse "pubblico" dell'intera comunità internazionale a combattere forme di inquinamento derivanti da attività che uno Stato svolge sul proprio territorio, o su territori non sottoposti alla sovranità di alcuni Stati, ma che hanno ripercussioni sull'ambiente complessivo del pianeta. I cambiamenti climatici, la rarefazione della fascia di ozono, la distruzione della biodiversità e altre forme di inquinamento "globale" sono fenomeni che non procurano un danno specifico in un determinato Stato ma che toccano gli interessi di tutti gli Stati. Rispetto a questi si pone l'esigenza di una cooperazione attiva tra tutti i membri della comunità internazionale. L'interesse pubblico a combattere queste forme di inquinamento globale ha portato all'emergere di nozioni quali quella che vuole la tutela dell'ambiente come «common concern of mankind». Tale concetto si ritrova nella Convenzione di Washington del 1959 sull'Antartide, il cui preambolo stabilisce che «it is in the interest of all mankind that Antarctica shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes». Egualmente il preambolo della Convenzione di Rio del 1992 sulla biodiversità afferma che «the conservation of biological diversity is a common concern of humankind», mentre la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici riconosce che «change in the Earth's climate and its adverse effects are a common concern of humankind».

Il riconoscimento di un certo bene od obiettivo ambientale come «common concern» non è privo di implicazioni giuridiche. Esso enuncia quanto meno una disponibilità degli Stati verso un'azione concertata a difesa di un valore condiviso, azione a livello normativo, attraverso lo sviluppo di regole comuni, ma anche condotte concrete volte a realizzare gli obiettivi fissati. Resta tuttavia, come si può facilmente capire, un'enunciazione vaga. All'affermazione dell'esistenza di «interessi comuni» non corrisponde una eguale disponibilità degli Stati ad accettare limitazioni alla propria sovranità. La protezione dell'ambiente deve venire a patti con l'esigenza di rispettare la sovranità degli Stati e soprattutto il diritto di questi allo sviluppo economico. Alla nozione di «common concern» si affianca così quella – altrettanto generica – di «sustainable development». Sullo sfondo resta la difficoltà che gli Stati accettino di vincolarsi a prendere misure che, per essere realizzate, richiedono l'impegno di importanti risorse tecniche e finanziarie.

Il tema della tutela dell'ambiente come interesse generale della comunità internazionale ha costituito l'oggetto della sessione internazionalistica della XVI Giornata Gentiliana. Ne hanno discusso due illustri specialisti del diritto internazionale dell'ambiente come la professoressa Catherine Redgwell, Chichele Professor of Public International Law (All Souls College-University of Oxford) e Francesco Francioni, Emeritus Professor of International Law all'European University Institute, nonché, con interventi programmati, due giovani internazionalisti, il dott. Lucas Carlos Lima e la dott.ssa Cosetta Di Stefano. Qui di seguito sono riprodotte le relazioni del prof. Francioni e del dott. Lima. Si tratta di relazioni tra loro strettamente complementari, la prima dedicata ad un esame dei principi sostanziali alla base del moderno diritto internazionale dell'ambiente, la seconda diretta invece a fornire una panoramica dei principali contenziosi tra Stati in materia ambientale che sono stati sottoposti all'esame dell'organo giudiziario principale delle Nazioni Unite, la Corte Internazionale di Giustizia. Attraverso l'esame dei principi enunciati nella Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo e dell'impatto che questi hanno avuto nella prassi successiva, la relazione di Francioni offre un quadro com-

plessivo, che include un riferimento ai recenti accordi sul clima del dicembre 2015, delle luci e delle ombre che caratterizzano lo stato attuale della normativa internazionale dell'ambiente e della sua attuazione da parte degli Stati. Lo scritto mette in evidenza l'incapacità degli Stati di mantenere la promessa, contenuta al principio I della Dichiarazione di Rio, che crescita economica e sviluppo avvengano «in harmony with nature». La relazione di Lima mostra invece il crescente numero di controversie in materia ambientale che sono sottoposte al giudizio della Corte e le difficoltà di natura procedurale che la Corte incontra nel fornire risposte alle complesse questioni tecnico-scientifiche sollevate da queste controversie. Se il ricorso ad esperti ha costituito l'inevitabile risposta a questa difficoltà, resta l'incertezza legata alle diverse tipologie di esperti che possono essere impiegate dalla Corte. Lo scritto di Lima dà conto di queste diverse tipologie e dei limiti e pregi a queste associate, fornendo da una prospettiva strettamente processuale la misura di come l'aumento delle controversie in materia ambientale sia destinato ad avere un impatto sul metodo di lavoro della Corte internazionale di giustizia.



Francesco Francioni

## Twenty Five Years on: What is Left of the Rio Declaration on Environment and Development?

I wish, first of all, to thank the organizers of this meeting and congratulate them, in particular Ms Pepe Ragoni and Prof. Diego Panizza, for their commendable efforts in keeping alive the tradition of Alberico Gentili and the special relation between San Ginesio and Oxford. I also take a personal pleasure in joining Catherine Redgwell in this panel, because of our past connection in Oxford and of our common endeavor in trying to introduce international environmental law in the Oxford law curriculum.

I chose a dubitative title for this talk in accordance with the critical perspective in which I propose to look at the 1992 Rio Declaration after almost a quarter of a century from its adoption. I hope that this retrospective analysis of the Declaration will help assess the present status of international law on the environment and measure the progress, if any, that the law has made in this field.

### 1. *The Rio Declaration: A Retrospective Overview*

As is known, the Rio Declaration was one of the most important legal documents issued from the 1992 Earth Summit<sup>1</sup>. Its importance stems from the fact that it takes stock of prior

<sup>1</sup> The Declaration was adopted on June 13, 1992 and is reprinted in 31 ILM, 1992, pp. 874 ff. The other main legal instruments adopted at the Conference were the UN Framework Convention on Climate Change of June 14, 1992 (1771 UNTS 107), and the Convention on Biological Diversity of June 5, 1992, reprinted in 31 ILM, 1992, pp. 818 ff.

developments in the field of environmental protection while, at the same time, it provides a framework of principles for further progress in the protection of the environment without blocking development at economic and social level.

Coherently with this purpose, the Declaration aims also at a compromise between the eco-centric and the anthropocentric approaches to nature conservation. It reflects a great bargain between the industrialized countries of the North, aiming at the globalization of environmental protection, and countries of the South, focusing primarily on their economic and social development.

The North-South divide, obviously, was nothing new in 1992. Every environmental negotiation presented, and continue to present, the traditional North-South fault line. However, in the context of the Rio Conference this traditional divide presented a character of its own. This was due mainly to two new factors. The first was the optimistic expectation of the industrialized world that the Rio Meeting would mark the beginning of a new ecological globalism and produce an "Earth Charter" based on the idea of sustainable development. The implication of this position was a certain presumption that developing countries should, and be convinced that they could, avoid pursuing the same development policies of the North, which had led to the deplorable state of environmental degradation mainly due to unsustainable patterns of production and consumption. This expectation was fed by a certain hubris generated by unquestionable successes in environmental standard setting in previous years. I am referring especially to the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer<sup>2</sup>, to the Basel Convention on the Trans-boundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal<sup>3</sup>, and to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty<sup>4</sup>, which had the unprecedented effect of banning any mineral activities in the whole continent of Antarctica for a period of fifty years. These unquestionable successes had the effect of emboldening the group of the more

<sup>2</sup> Done in Montreal September 16, 1987, 152 UNTS 3.

<sup>3</sup> Signed March 22, 1989, reprinted in 28 ILM, 1989, pp. 657 ff.

<sup>4</sup> Signed in Madrid October 4, 1991, reprinted in 30 ILM, 1991, pp. 1455 ff.



industrialized states. In 1989 the G7, entrusted the Italian Government with the task of preparing a restatement of international environmental law in view of its adoption at the G7 meeting in Houston, 1990. The document was elaborated by an international group of experts and adopted at an international forum organized at the University of Siena on 17-21 April 1990<sup>5</sup> and then presented at the 45<sup>th</sup> session of the UN General Assembly in October of the same year<sup>6</sup>.

The second factor contributing to the deepening of the North-South divide on the eve of the Rio Conference was the re-invigorated position of the developing countries in rejecting an environmental agenda disconnected from economic growth and from meaningful commitment to the fighting of poverty. In the famous *Tuna-Dolphin* case, brought by Mexico against the United States, a GATT panel had to deal with a complaint that the United States import restriction on Mexican tuna violated the obligations undertaken by the United States under the General Agreement. The panel rejected the United States argument that the import restrictions were necessary to discourage the use of unsafe fishing methods by Mexican tuna fleets, which had the effect of killing dolphins entangled in the nets<sup>7</sup>. The decision was widely criticized for giving priority to free trade over conservation policies<sup>8</sup>. But, at the same time it was generally hailed by developing countries which objected to the unilateral extra-territorial application of the US environmental laws as a form of “green imperialism”.

The impact of this political divide was immediately felt on the negotiations that led to the adoption of the Rio Declaration. The Preamble of the Declaration in its final text was unusually short and matter of fact, thus abandoning the practice of lengthy and inspirational texts that are typical of solemn decla-

<sup>5</sup> The Final document is published in Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Vita Italiana», 1, 1990, pp. 10-72.

<sup>6</sup> UN Doc. A/45/666, 24 October 1990.

<sup>7</sup> *US Restrictions on Imports of Tuna*, 30 ILM 1991, pp. 1594 ff.

<sup>8</sup> See Francesco Francioni, *Environment, Human Rights and the Limits of Free Trade*, in Id. (ed.), *Environment, Human Rights and International Trade*, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2001, pp. 13-17.

rations, including the 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment. Principle 1 also is extremely short with its proclamation that «Human beings are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature». This language indicates that the anthropocentric approach clearly had prevailed over “eco-centrism” at the Rio Conference. At the same time, this approach is balanced by the introduction of the concept of sustainable development, of the idea that environmental protection is closely linked to human rights, and, most important, that a healthy and productive life must be ‘in harmony with nature’. This requirement, as we shall see later in the conclusions of this paper, has profound implications in the context of the strategic choice that humanity has to make today with regard to climate change and in the follow-up of the Paris agreement adopted in December 2015. Principle 4 specifies that sustainable development can be achieved only by integrating environmental considerations in development policies and that environmental protection cannot be pursued in isolation from the development process. Other provisions of the Declaration are more elaborate and innovative. Principle 7 introduces the concept of «common but differentiated responsibilities» of states in view of their «...different contributions to global environmental degradation» and of the different technological and financial capabilities they command. In different words, the same concept is reiterated in Principle 11, which requires states to enact effective environmental legislation having in mind the different environmental and developmental contexts and the economic and social cost they may entail for other countries. This is an echo of the complaint about the alleged “green imperialism” by rich countries trying to give extra-territorial application to their environmental legislation. This echo is further reflected in Principle 12 with its call on the need to avoid unilateral trade measures to deal with environmental issues «outside the importing country»<sup>9</sup>. Principle 8 is a reminder that sustainable development

<sup>9</sup> This is clearly a response to the *Tuna-Dolphins* type of disputes. See *supra* note 7.

can be achieved only by a reduction and progressive elimination of «...unsustainable patterns of production and consumption» and by the promotion of appropriate demographic policies. This is one of the most neglected principles of the Rio Declaration when we consider that instead of a reduction there has been a wild expansion of the unsustainable patterns of production and consumption in the new emerging economies and more generally in the developing world, and a relentless demographic growth especially in the poorest areas of the world. Principle 10 focuses on the role of citizens in the management of environmental issues. It lays down the triple obligation for the states to provide access to information concerning the environment, to allow citizens participation in environmental decisions, and to ensure the right of access to justice, including the right to redress and remedy. This specific provision has become part of binding law with the adoption by the UN Economic Commission for Europe of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice<sup>10</sup>. Principle 15 provides that «[i]n order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation». This language is cautious in choosing the term “approach” rather than “principle”, which is the word used in the text of Article 191 para. 2 of the Treaty on the Functioning of the European Union. This linguistic discrepancy reflects a continuing disagreement on the scope and concept of the precautionary principle. While it is widely accepted that it entails the obligation of every state not to allow environmentally hazardous activities within its jurisdiction until an environmental impact assessment has been made, it remains uncertain whether the precautionary approach entails also the obligation to abstain from performing or permitting activities that present serious environmental risks with possible irreversible consequences. This more radical ver-

<sup>10</sup> Adopted on 25 June 1998, 2161 UNTS 447.

sion of the precautionary principle is accepted in the law of the European Union, as well as in some treaties, such as the Madrid Protocol on the Protection of the Antarctic Environment<sup>11</sup> and the Cartagena Protocol on Biosafety<sup>12</sup>. But it remains contested as a principle of customary law status<sup>13</sup>. The term “approach” instead of principle is also used in Principle 16 with regard to the duty of national authorities «...to promote the internalization of environmental costs and to use economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution». Finally, Principles 17 to 24 restate the procedural obligations of environmental impact assessment, early notification of disasters and prior notification to potentially affected states of activities that are likely to have a significant adverse trans-boundary impact; they highlight the important role of women and youth in the pursuit of sustainable development, and recognize the vital role of indigenous people and local communities in environmental management and development (Principle 22). Worth of note is that Principle 22 is a precursor of the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which significantly upgrades the status of the right holders by using the term “peoples” rather than “people” as in Principle 22<sup>14</sup>.

## 2. *The Impact of the Rio Declaration on International Law*

Turning now from the retrospective analysis of the Rio Declaration to what is left of its legacy in contemporary international law it is useful to distinguish between two different levels at which the impact of the Rio Declaration can be assessed on

<sup>11</sup> See *supra* note 4.

<sup>12</sup> Adopted 29 January 2000, 2226 UNTS 208.

<sup>13</sup> See, e.g. the ruling of the WTO panel and Appellate Body in the GATT dispute concerning *EC – Measures Affecting Meat and Meat Products (Hormones)*, 13 February 1998, WT/DS 26, DS 48/ AB/R. For a comprehensive analysis of the principle and of its limits, Andrea Bianchi, Marco Gestri (eds.), *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>14</sup> Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, GA Resolution 61/295 of 2 October 2007, A/Res/61/295.

today's environmental law and practice. The first level is that of the *normative* impact, in the sense of the Declaration being an instrument spurring production of new treaties, soft law, customary law and general principles. The second level concerns the influence that the Declaration has exercised in the interpretation and evolution of norms contained in existing treaties.

a) *Production of New Norms*

As far as the production of new law is concerned, Principle 1 has certainly influenced the drafting of the 1994 WTO Agreement which in its Preamble recognizes that the goal of economic growth and of expanding trade in goods and services is to be pursued having in mind «...the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment...». Sustainable development is also shaping the practice of investment treaties, with an increasing tendency in the past two decades to integrate environmental protection in this category of treaties<sup>15</sup>. Principle 2 has restated the obligation to prevent harm to the environment of other states and areas beyond national jurisdiction thus contributing to the reaffirmation of the almost identical norm of Principle 21 of the 1972 Stockholm Declaration and to its consolidation as a norm of customary international law. Today, the preventative principle can be found restated also in article 3 of the Convention on Biological diversity and virtually in all treaties dealing with trans-boundary environmental harm. Principle 7 on common but differentiated responsibilities (CBDR) has been adopted in the last generation of multilateral environmental agreements, including the UN Framework Convention on Climate Change<sup>16</sup>, the Kyoto Protocol with its fundamental distinction between Annex 1

<sup>15</sup> See Kathryn Gordon, Joachim Pohl, *Environmental concerns in International Investment Agreements: a Survey*, OECD Working Paper n. 2011/1; Jorge E. Viñuales, *Foreign Investments and the Environment in International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; Massimiliano Montini, *Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, Giuffrè, 2015.

<sup>16</sup> Article 3 para. 2. The text of the Convention is reprinted in 31 ILM, 1992, pp. 849 ff.

parties, subject to climate stabilization requirement, and developing countries exempted from mandatory requirements, the Persistent Organic Pollutant Convention<sup>17</sup> and the Minamata Convention on Mercury<sup>18</sup>, both of which incorporate Principle 7 on CBDR in their preamble. The Climate accord reached in Paris in December 2015, although not expressly adopting the CBDR language is entirely based on its underlying concept with the recognition of climate as a “common concern” of humanity and with the grounding of climate stabilization on the decentralized mechanism of nationally intended contribution, which obviously embraces the idea of differentiated responsibilities. Also the strong emphasis on technological and financial assistance by industrialized countries to developing countries reflects the philosophy of CBDR. Principle 10 on public participation, as already mentioned, has provided the blueprint for the 1998 Aarhus Convention, and Principle 13 on the development of liability and compensation system has spurred negotiations for the adoption of innovative liability regimes in several areas of environmental protection. We can just mention the 2005 Annex VI on liability to the Madrid Protocol on environmental Protection to the Antarctic Treaty<sup>19</sup>, the 1999 Protocol on Liability and Compensation additional to the Basel Convention on the Trans-boundary Movement of Hazardous Waste<sup>20</sup>, and the 2010 Nagoya –Kuala Lumpur Supplementary Protocol to the Cartagena Protocol on Biosafety<sup>21</sup>. In this brief survey we cannot forget the impact that the Rio Declaration has produced also on areas other than environmental protection. Principle 22, in particular, has preceded and influenced the movement toward

<sup>17</sup> Adopted on 22 May 2001 and entered into force 17 May 2004.

<sup>18</sup> Adopted at Kumamoto on 10 October 2013. Not yet in force.

<sup>19</sup> Annex VI to the Protocol on environmental Protection to the Antarctic Treaty, Liability for environmental Emergencies, adopted at the 28<sup>th</sup> Antarctic Treaty Consultative Meeting, Stockholm, 2005. For a commentary, Akiho Shibata (ed.), *International Liability Regime for Biodiversity Damage*, London-New York, Routledge, 2014.

<sup>20</sup> Basel Protocol on Liability and Compensation adopted at the Fifth COP on 10 December 1999.

<sup>21</sup> Supplementary Protocol on Liability and Redress, adopted by Decision BS-V/11 on 15 October 2010, UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/17.

the recognition of the special status of indigenous peoples under international law and contributed to the adoption of the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples<sup>22</sup>, which are rights rooted in the intimate relationship of these peoples with their natural environment.

b) *Impact on the Interpretation of Existing Norms*

It is at this level that the influence of the Rio Declaration has been most significant and visible. If we take Principle 2 on prevention of environmental damage, it has been implemented in an innovative manner in the arbitration between Belgium and the Netherlands in the *Iron Rhine* case. In this case the arbitral tribunal held that, when a state exercises a right under international law within the territory of another state, considerations of environmental protection must apply extraterritorially in order to prevent harm beyond its national jurisdiction<sup>23</sup>. By this decision the arbitral tribunal extended the scope of the principle of prevention to activities that a state lawfully carries out in the territory of another state thus delinking the operation of the principle from the traditional principle of territorial sovereignty. Principle 1 on sustainable development has influenced directly the ICJ judgment in *Gabcikovo-Nagymaros* (Hungary v Slovakia)<sup>24</sup> and indirectly the recent ICJ judgment in the case *Whaling in Antarctica* (Australia v Japan)<sup>25</sup>.

The precautionary approach codified in Principle 15 has been progressively implemented in the jurisprudence of the ICJ<sup>26</sup> and even more robustly in the Advisory Opinion of the Seabed Dispute Chamber of the International Tribunal on the Law of the Sea of 1 February 2011<sup>27</sup>. It is worth reproducing in its entirety para 135 of the Opinion:

<sup>22</sup> *Supra*, note 14.

<sup>23</sup> Award of 24 May 2005, RIAA, vol. XXVII, pp. 35-125.

<sup>24</sup> Judgment of 25 July 1997, *ICJ Reports 1997*.

<sup>25</sup> Judgment of 31 March 2014, *ICJ Reports 2014*, pp. 226 ff.

<sup>26</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay* (Argentina v Uruguay), Judgment.

<sup>27</sup> Advisory Opinion 1 February 2011, *ITLOS Reports, 2011*, pp. 11 ff., para. 125-135.

The Chamber observes that the precautionary approach has been incorporated into a growing number of international treaties and other instruments, many of which reflect the formulation of Principle 15 of the Rio Declaration. In the view of the Chamber, this has initiated a trend towards making this approach part of customary international law. This trend is clearly reinforced by the inclusion of the precautionary approach in the Regulations and in the ‘standard clause’ contained in Annex 4, section 5.1, of the Sulphides Regulations. So does the following statement in paragraph 164 of the ICJ Judgment in *Pulp Mills on the River Uruguay* that ‘a precautionary approach may be relevant in the interpretation and application of the provisions of the Statute’ (i.e., the environmental bilateral treaty whose interpretation was the main bone of contention between the parties). This statement may be read in light of article 31, paragraph 3(c), of the Vienna Convention, according to which the interpretation of a treaty should take into account not only the context but ‘any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties’.

It is clear from this passage that, in the view of the Chamber, 1) the precautionary approach has evolved from the soft law of the Rio Declaration into binding law, 2) that at the same time Principle 15 is gradually becoming part of customary law, and 3) that this principle is an integral part of the principle of “due diligence”<sup>28</sup>. Another important aspect of this Opinion is the link it establishes between the precautionary approach and Principle 7 on the CBD. While the Chamber recognizes that in principle all sponsoring states – developed or developing – are subject to the same rules, it acknowledges that different levels of due diligence affect the precautionary approach in light of different scientific and technological capabilities of sponsoring states<sup>29</sup>. This progressive interpretation of the precautionary approach is followed also in the practice of the judicial organs of the European Union<sup>30</sup>.

A provision that merits special focus for its impact on the judicial practice of international courts and bodies is Principle 22 on indigenous people and local communities. This Principle,

<sup>28</sup> This link is recognized explicitly in paras 131 and 132 of the Opinion, where the Chamber recalls also its order of 27 August 1999 in the *Southern Bluefin Tuna cases* (Australia and New Zealand v Japan).

<sup>29</sup> Advisory Opinion cited *supra* note 27, para. 151-163.

<sup>30</sup> See *Pfizer v. Council* 11 September 2002, cases T-13/99 and T-70/99, and *Gowan v Ministero della Salute* 22 December 2010, case C-77/09.



besides preparing the ground for the adoption of the already mentioned 2007 Declaration on the Rights Indigenous Peoples, has had a vast influence in the progressive development of human rights especially in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights and of the African Commission. Cases like *Awás Tingni v Nicaragua* of 2001 and *Saramaka v Suriname* of 2007 are too well known to require a comment. Suffice it to say that Principle 22 has greatly facilitated the innovative expansive reading given by the American Court to Article 21 (right to property) of the American Convention in order to construe a special right of the indigenous peoples and local traditional communities to the customary management of their ancestral lands. The same approach characterizes the interpretation of the African Charter of Human and Peoples' Rights as it emerges from several decisions of the African Commission, notably in the *Ogoni* case and in *Endorois v Kenya*.

### 3. *An Unfinished Project*

In spite of the unquestionable importance of the Rio Declaration as a propulsive element in the creation of new norms and in promoting a progressive interpretation of existing instruments, a balanced assessment of its legacy must recognize also its shortcomings and lacunae.

First of all it would be wrong to consider the Rio Declaration as a true "constitutive" instrument of modern international environmental law. In spite of its name, it falls short of having the power and the effect of bringing about a structural transformation of international law. As compared to the Universal Declaration of Human Rights, which transformed the basic inter-state paradigm of international law by establishing obligations owed by states directly to individuals, the Rio Declaration remains cast into the traditional architecture of international law as a legal order governing inter-state relations. States are the addressees of its prescriptions. Besides, in spite of its marked anthropocentric approach and emphasis on economic development, the Declaration falls rather short in connecting environmental protection with human rights. In a way, it is a step backward as compared

to the 1972 Stockholm Declaration<sup>31</sup>, whose Preamble had proclaimed the environment as an essential condition for «the enjoyment of basic human rights, even the right to life». This limit of the Rio Declaration is all the more regrettable because experience has shown that since 1992 environmental protection has become inseparable from human rights, either because environmental degradation has adverse impact on the enjoyment of human rights or, *viceversa*, because nature conservation or environmental remediation may have negative consequences for human rights. This important connection is at the basis of the initiatives taken by the Human Rights Council in March 2012 to establish a mandate on human rights and the environment, which will (among other tasks) study the human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, and promote best practices relating to the use of human rights in environmental policymaking<sup>32</sup>.

Another area in which the Rio Declaration reveals obsolescence and inadequacy in the face of contemporary challenges is that of the environmental dimension of foreign investments regimes. In the past twenty years investment law and arbitration have undergone a phenomenal development. Many cases arising from host states regulation of environmental issues, and from deregulation of previously regulated fields, have been brought before arbitral tribunals, which have become also the forum for environmental adjudication. The Rio declaration takes into account the environmental implications of economic regulation. But this is limited to trade law, which is addressed in Principle 12, and only with regard to the alleged undesirability of the adoption of unilateral trade measure to deal with environmental issues. But the Declaration is silent with regard to foreign investments and to the relevance of sustainable development for

<sup>31</sup> For further elaboration of this view, see Francesco Francioni, *The Preamble of the Rio Declaration*” and “Principle 1: Human Rights and the Environment”, in Jorge E. Viñuales (ed.), *The Rio Declaration on Environment and development. A Commentary*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 85-106.

<sup>32</sup> Mr. John Knox was appointed in August 2012 to a three-year term as the first Independent Expert on human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. His mandate was further extended in March 2015 for another three years as a Special Rapporteur.

their international regime. The seriousness of this gap is attested by the increasing number of investment disputes arising from contested environmental regulations. Arbitral decisions such as *Metalclad*<sup>33</sup>, *Meyers*<sup>34</sup>, *Methanex*<sup>35</sup>, *Glamis Gold*<sup>36</sup>, to mention just a few, have tried to fill the gap by interpreting applicable investment treaties in light of legitimate environmental aims of the host countries. But this does not go without controversy, because international investment law and arbitration are meant primarily to protect free movements of capital and the economic interests of foreign investors, not the environment<sup>37</sup>.

Finally a lingering gap that the Rio Declaration has left concerns the institutional deficit that remains to day with regard the organization of international cooperation for the management of global environmental problems. Principles 12 and 27 underscore the importance of international consensus and cooperation in the fulfillment of the Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development. But this promise has been hardly maintained. Attempts at introducing proposals for the strengthening of environmental institutions were made in preparation of the 2005 World Summit, which contemplated an agenda of reforms of the UN system. These proposals included, alternatively, the creation of a new UN agency, the strengthening of UNEP, the establishment of a true international environmental organization along the model of the WTO<sup>38</sup>, but no consensus emerged at the Summit on any possible development of a diplomatic initiative toward

<sup>33</sup> *Metalclad v Mexico*, ICSID award, case n. ARB/(AF)/97. Of 30 august 2000.

<sup>34</sup> *Meyers v Canada*, NAFTA Arbitration, award of 21 October 2002.

<sup>35</sup> *Methanex v. United States of America*, NAFTA award of 3 August 2005.

<sup>36</sup> *Glamis Gold v United States of America*, ICSID award of 8 June 2009.

<sup>37</sup> For a more in depth discussion of this issue, see the symposium on *International Investment Regulation: Trends and Challenges*, «XXIII Italian Yearbook of International Law», (2013) 2014, and especially Francesco Francioni, *Foreign Investments, Sovereignty and the Public Good*, pp. 3-22; Jorge E. Viñuales, *Customary Law in Investment Regulation*, pp. 23-48; and Ernst-Ulrich Petersmann, *Fragmentation of International Law as a Strategy for Reforming International Investment Law*, pp. 49-68.

<sup>38</sup> These options were presented in a preliminary study commissioned by the French Government to proff. P.-M. Dupuy and F. Francioni and conducted at the European University Institute in 2005. The Document is on file with this author.

the adoption of one of these three institutional models. This is all the more regrettable because this institutional gap not only weakens the quality of global environmental governance and the effectiveness of the enforcement of existing environmental standards; it also places environmental law in a subordinate position as compared to other areas of international law, especially international economic law. Trade and investments are areas of strong law and strong enforcement by virtue of the compulsory and binding dispute settlement within the framework of international institutions, such as WTO and ICSID. By comparison, international environmental law remains weak and depending for its international enforcement on “borrowed fora” of trade, investment and even human rights law.

### *Conclusion*

The time passed since the adoption of the Rio Declaration barely covers the span of one generation. But in this span of time the world has radically changed. New emerging economies have come to dominate the international scene; millions of people have been lifted from poverty, but at the cost of further stress on the planet ecosystem; the hubris of exporting democracy all over the world has been met with failure, resentment, and the intractable problem of terrorism and new conflicts; a deep and lingering economic crisis in the developed world is now followed by an unprecedented and destabilizing exodus of migrant people toward Europe. Against this backdrop, the existential threat of climate change continues to haunt humanity. The accord concluded in Paris in December of 2015 is the first, if modest, step in the right direction.

Given the scale of these planetary transformations, it is no wonder that the Rio Declaration may show signs of age and some shortcomings, as we have tried to demonstrate in the above sections. But the most important legacy of the Rio declaration remains its proclamation of the principle of sustainable development. In the words of Principle 1 this meant a type of development that would permit «a healthy and productive life

in *harmony with nature*»<sup>39</sup>. In this brief clause we can find two essential dimensions of sustainability: the fulfillment of the basic rights of productive work, health and food, and other socio-economic-cultural rights, and the duty to pursue the satisfaction of those right in harmony with nature. After almost a quarter of a century from the adoption of this clause it is hard to see anywhere in the world a trace of the fulfillment of its admonition. Nowhere economic growth and development has occurred ‘in harmony with nature’. With the possible exception of indigenous peoples and of traditional local communities who have fought for the maintenance of the special relation with their land, development has occurred in the industrial world and in developing countries at the expense of nature, with intensive extraction of minerals, deforestation, irresponsible industrial fishing, chemical and waste contamination, reduction of biodiversity, and with the overall consequence of climate change. Today, the prevailing tendency is to address environmental issues by relying on science, technology and economic-financial tools. Even the definition of our era as “anthropocene” reveals the shift from life on this planet as necessarily conditioned by its fixity in, and harmony with, nature to an idea of life beyond nature and of man as absolute master of nature. It is in this climate of unlimited faith in technology and human innovation as the key to resolving the impending environmental threats of our time that it may be wise to bear in mind the proclamation of Principle 1 of the Rio declaration that sustainable development must be achieved “in harmony with nature”. The fact that this eminently secular admonition has been embraced by one of the most prophetic voices of our time, Pope Francis’, in his letter *Laudato si* of 2015<sup>40</sup>, is a compelling reminder of the continuing legacy of the Rio Declaration.

<sup>39</sup> Emphasis added.

<sup>40</sup> Encyclical Letter of Pope Francis, *Laudato si*, *sulla cura della casa comune*, 24 May 2015.



Lucas Carlos Lima

## The Use of Experts in Environmental Disputes before the International Court of Justice

### *Introduction*

Disputes on environmental issues before the International Court of Justice (ICJ or the Court) have not infrequently featured complex evidentiary questions<sup>1</sup> which require from the international judge a proper handling, assessment and evaluation. The approach an international court or tribunal assumes in relation to the scientific contingencies of a dispute may have an influence, not only on the outcome of that specific dispute, but also on potential future disputes<sup>2</sup>. The main procedural instrument enabling judges to perform these functions is the participation of experts in proceedings. By offering scientific input and expertise to the bench, experts contribute to the correctness and, ultimately, to the legitimacy of a judgment.

The main focus of this contribution is on the methods of appointment and the importance attributed to experts by the

<sup>1</sup> For a general overview, see Jorge E. Viñuales, *Legal Techniques for Dealing with Scientific Uncertainty in Environmental Law*, «Vanderbilt Journal of Transnational Law», 43, 2010, p. 476; Louis Savadogo, *Le Recours des Juridictions Internationales à des Experts*, «Annuaire Français de Droit International», 50, 2004, p. 231 and Alan Boyle, James Harrison, *Judicial Settlement of International Environmental Disputes: Current Problems*, «Journal of International Dispute Settlement», 4, 2013, p. 245.

<sup>2</sup> On the issue, see Jean D'Aspremont, Makane Moïse Mbengue, *Strategies of Engagement with Scientific Fact-finding in International Adjudication*, «Journal of International Dispute Settlement», 5, 2014, pp. 240-272, and Philippe Sands, *International Environmental Litigation and Its Future*, «University of Richmond Law Review», 32, 1999, pp. 1619-1641.

ICJ<sup>3</sup> in judgments involving environmental aspects. To that end, I will conduct a case-by-case analysis in chronological order. First, however, I will briefly elaborate on the different categories of experts provided by the ICJ's governing instruments. Finally, I will endeavour to outline some conclusions regarding how the Court has used experts so far and what could be the potential difficulties of the use of experts in environmental cases in the future.

### 1. *The Role of Experts in the Statute and in the Practice of the ICJ*

Several provisions contained in the governing instruments of the ICJ (its Statute and its Rules) regulate the appearance of experts in a dispute. Other categories of experts were developed through the practice of the Court. The list includes a) the party-appointed expert; b) the expert counsel; c) the court-appointed independent expert; d) assessors; and e) the so-called invisible or "ghost experts".

a) The party-appointed expert: the most common category of expert appearing in the ICJ's proceedings is the expert which is put forward by the parties to the dispute and who is examined and cross-examined following the procedure set out in Articles 57 and 64 of the Court's rules. In the Court's practice, the party-appointed experts have been frequently qualified as witness-experts<sup>4</sup>, since they testify on questions of fact, as well

<sup>3</sup> There has been some scholarly discussion on the term "environmental dispute" and its difference from a "dispute with environmental components". For the purpose of this paper, which does not intend to elaborate on this question, which is beyond its scope, the use of the term "environmental dispute" should be understood as any dispute which possesses environmental components or which touches issues with regard to the environment. On this question see Boyle, Harrison, *Judicial Settlement*, cit., p. 245.

<sup>4</sup> In cases where a person gives their declaration about certain facts but also assesses these facts from their technical or scientific point of view this person is invited to make a declaration as a witness, in the sense of article 64 (a) of the Court's Rules, and also as an expert, in the sense of article 64 (b) of the Court's Rules. As defined by President Higgins [Speech by H.E. Judge Rosalyn Higgins to the Sixth Committee of the General Assembly (2 November 2007), 7]: «the term [expert-witness] refers to a person who can testify both as to knowledge of facts, and also give an opinion



as according to their technical knowledge. They are subjected to a four-step<sup>5</sup> procedure of examination and cross-examination. In principle, doubt can be cast on the independence of an expert which is called by one party to appear before the Court.

b) The expert counsel: with the purpose of strengthening their arguments from a technical point of view, parties involved in a dispute before the Court have frequently made recourse to expert counsel. The expert counsel integrates into the team of lawyers of a State and can plead before the Court in such a role. It is not uncommon to find in the list of a State's counsel a number of "Scientific Advisors or Experts"<sup>6</sup> or "Expert Advisor". The shortcoming of this category of expert is that the absence of any potential for cross-examination of the evidence they present might undermine the evidential weight of their testimony.

c) Independent experts nominated under article 50 of the Statute: according to Article 50 of the ICJ's Statute, the Court «may, at any time, entrust any individual, body, bureau, commission, or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion». Rooted in the practice of *civil law* States, the appointment of independent experts has not been frequent in the ICJ's practice. Experts *ex curia* were appointed by the ICJ in only three cases. In the *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)* case<sup>7</sup>, the Court

on matters upon which he or she has expertise». About the issue, see also Christian J. Tams, *Article 49, Article 50 and Article 51*, in Andreas Zimmermann *et al.* (eds.), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 1314.

<sup>5</sup> The four-step procedure occurs as follows: 1. The party that called the witness or expert performs the examination-in-chief. This stage can be skipped if the witness confirms his or her own previous written statement. 2. The other party has the option to cross-examine the expert and the testimony. To waive the right of cross-examination may carry certain implications, as was the case in the *Croatian Genocide Case*. 3. The party that called the witness or expert can perform a re-examination. This is a recent development in the Court's procedure. 4. The judges question the witnesses and experts. In comparison with its previous procedure, there is a growing participation of judges in expert and witness examination.

<sup>6</sup> *Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, ICJ Reports 2010, 22, 25.

<sup>7</sup> On the use of experts in the *Corfu Channel* case, see Gillian M. White, *The Use of Experts by the International Court*, in Vaughan Lowe, Malgosia Fitzmaurice (eds.), *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of sir*

nominated three naval experts, who conducted a site visit and subsequently presented a report which the parties had the opportunity to comment upon<sup>8</sup>. In that instance, when referring to the evidential weight of such experts, the Court stated that «it cannot fail to give great weight to the opinion of the Experts who examined the locality in a manner giving every guarantee of correct and impartial information»<sup>9</sup>. In the case of the *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America)*, the Chamber of the Court appointed a naval expert to assist in the delimitation of the boundary between the two countries and his technical report was attached to the judgment. In the *Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v Nicaragua)*, the Court appointed two experts to collect «all the factual elements relating to the state of the coast»<sup>10</sup> between the two countries, requiring them to «prepare a written report [...] [that] shall be communicated to the Parties, which shall be given the opportunity of commenting upon it»<sup>11</sup>. The non-appointment of independent experts raised some criticism in the *Pulp Mills* case, which will be analysed in due course.

d) Assessors: The possibility of having recourse to assessors is recognized by Article 30(2) of the Court's Statute, which provides that «[t]he Rules of the Court may provide for assessors to sit with the Court or with any of its chambers, without the right to vote». It is not immediately clear from the Statute or from the Rules whether assessors can be used by the Court in order to obtain assistance on technical matters arising in the context of proceedings. Although offering some harm to the principle of

*Robert Jennings*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 528 ff.

<sup>8</sup> The right of the parties to comment upon the evidence presented by Court-appointed experts is guaranteed in Article 67(2) of the Rules of the Court, which provides that «every report or record of an enquiry and every expert opinion shall be communicated to the parties, which shall be given the opportunity of commenting upon it».

<sup>9</sup> *Corfu Channel Case (UK v. Albania)*, ICJ Reports 1949, 21.

<sup>10</sup> *Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)*, Order of 31 May 2016, p. 2 para. 4 (available at <<http://www.icj-cij.org>>).

<sup>11</sup> *Ivi.*, p. 4.

due process by not allowing the parties to comment upon the assessors' technical advice, the use of assessors would be one way to incorporate scientific input into the Court's decision process. Assessors have never been appointed in ICJ's proceedings.

e) The invisible expert: in order to evaluate technical and complex evidence underlying a case, the ICJ has been known to make recourse to what is known as "invisible experts", "*experts fantômes*"<sup>12</sup> or internal "unofficial" experts<sup>13</sup>. As the name suggests, these experts are essentially *invisible*. When they have or have not been used by the ICJ is not widely known. Also unknown is the content of their reports. Recourse to such experts has been revealed by individual judges who have referred to the fact that sometimes, during the deliberation stage, the Court has utilized the assistance of these experts. As observed by some authors<sup>14</sup>, this instrument is characterized by a lack of transparency and entails a sacrifice of the parties' right to examination which, at least in theory, would undermine the evidential weight of their testimony. Another shortcoming of this category of experts is the fact that they offer evidence or technical support to the Court *after* the oral hearings, during the deliberation phase. This can hardly be regarded as consistent with the principle expressed in the maxim *audi alteram partem* or the requirements of due process. These are elements that justify the criticism addressed against invisible experts.

<sup>12</sup> The words are from Judges Bruno Simma and Awn Al-Khawaneh in their joint dissenting opinion in the *Pulp Mills Case*, cit., Joint-Dissenting Opinion, 114.

<sup>13</sup> This term is used by Markus Benzing, *Evidentiary Issues*, in *The Statute*, cit., p. 1218.

<sup>14</sup> Bruno Simma, *The International Court of Justice and Scientific Expertise*, «Proc. of the Annual Meeting ASIL», 106, 2012, p. 230; Daniel Peat, *The Use of Court-Appointed Experts by the International Court of Justice*, «British Yearbook of International Law», 84, 2014, p. 288; Caroline E. Foster, *New Clothes for the Emperor? Consultation of Experts by the International Court of Justice*, «Journal of International Dispute Settlement», 5, 2013, p. 32; Juan G.S. Coutasse, Emily Sweeney-Samuelson, *Adjudicating Conflicts over Resources: the ICJ's Treatment of Technical Evidence in the Pulp Mills*, «Goettingen Journal of International Law», 3, 2011, p. 447.

## 2. *Disputes Involving Environmental Issues and the Use of Experts*

### a) *The Gabčíkovo-Nagymaros Project Case*

Environmental issues were raised before the ICJ in a number of earlier cases<sup>15</sup>. However, the first dispute generally considered as raising significant environmental issues was the *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)* case<sup>16</sup>. In short, Hungary used environmental arguments to justify the suspension of the joint construction of dams on the Danube River. The ICJ decided that Hungary's environmental concerns did not constitute sufficient reason to suspend and abandon the works<sup>17</sup>. Although the Court's approach in this case focused on treaty law and little attention was given to the assessment of the evidence presented<sup>18</sup>, some features of the case with regard to the use of experts and presenting technical evidence are worth considering.

The first feature relates to how the technical evidence was presented by the parties. In addition to written evidence and technical reports, both parties had within their teams, expert counsels, i.e., scientists which pleaded before the Court<sup>19</sup>. As mentioned, the main shortcoming of this category of expert is

<sup>15</sup> On the issue, see Alan Boyle, *Environmental Dispute Settlement*, in *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2009, *ad vocem*; Malgosia Fitzmaurice, *The International Court of Justice and the Environment*, «Non-State Actors and International Law», 4, 2004, p. 173; Robert Jennings, *The Role of the International Court of Justice in the Development of International Environmental Protection Law*, «Review of European Community and International Environmental Law», 1, 2004, p. 240, and Jorge E. Viñuales, *The Contribution of the International Court of Justice to the Development of International Environmental Law: a Contemporary Assessment*, «Fordham International Law Journal», 32, 2008, pp. 232-258. On the protection of community interests concerning natural resources, see Giorgio Gaja, *The Protection of General Interests in the International Community*, «Recueil des Cours de l'Académie de Droit International», 364, 2011, pp. 171-181.

<sup>16</sup> *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, ICJ Reports 1997, 7.

<sup>17</sup> Malgosia Fitzmaurice, *Case Analysis: The Gabčíkovo-Nagymaros Case: The Law of Treaties*, «Leiden Journal of International Law», 11, 1998, pp. 321-344.

<sup>18</sup> According to Fitzmaurice (ivi, p. 321) «the basis of the whole dispute between Hungary and Slovakia in this case is derived from the interpretation of the treaty in question».

<sup>19</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., 11.

that the evidence presented by them is not tested by the other parties nor by the Court. However, the Court did not make any reference to this fact or to the evidential weight that these statements should carry. One author noted that in this case «the participation of experts as advocates had considerable effect, although the adoption of this same procedure by both litigating parties meant that a ‘battle of the experts’ was reproduced in a new procedural form»<sup>20</sup>. Although taking into account the scientific evidence presented to it, the approach taken by the Court was that it did not require an analysis of the “battle of experts”. According to the Court:

Both Parties have placed on record an impressive amount of scientific material aimed at reinforcing their respective arguments. The Court has given most careful attention to this material, in which the Parties have developed their opposing views as to the ecological consequences of the Project. It concludes, however, that [...] it is not necessary in order to respond to the questions put to it in the Special Agreement for it to determine which of those points of view is scientifically better founded<sup>21</sup>.

Additionally, the Court also noted the existence of some disagreement in the scientific evidence presented when it stated that «the numerous scientific reports which have been presented to the Court by the Parties – *even if their conclusions are often contradictory* – provide abundant evidence that this impact and these implications are considerable»<sup>22</sup>. The Court’s approach received some criticism and lead one author to ask: «would it not have been better for the Court to have sought impartial technical information and thus rendered a judgment more specific on these scientific matters?»<sup>23</sup>.

One of the most innovative aspects of this case from a procedural viewpoint is the fact that the Court, by using its powers under Article 50 of the Statute and Article 66 of the Rules, «vis-

<sup>20</sup> Caroline E. Foster, *Science and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Finality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 89.

<sup>21</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, 42, para. 54.

<sup>22</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, 72, para. 140 (emphasis added).

<sup>23</sup> Shabtai Rosenne, *Fact-finding before the International Court of Justice*, in Id., *Essays on International Law and Practice*, Leiden, Nijhoff, 2007, p. 242.

ited a number of locations along the Danube and took note of the technical explanations given by the representatives who had been designated for the purpose by the Parties»<sup>24</sup>. According to the then president of ICJ, Stephen Schwebel, the site visit offered «a new dimension of insight into the case». Additionally, with the site visit, the Court allowed the parties to introduce technical evidence not only in the written and oral phases, but also *in locu*. It seems valuable that the Court developed a new way of introducing technical evidence that contributed to a better grasp of the technical realities of a case. However, the presentation of evidence in such a manner conveys the same defect as in the case when the Court has recourse to expert counsel: the evidence presented in such form is not tested nor challenged. In addition, there is no record either on the judgment or in the website about the content of the evidence presented. This absence appears to run counter to the requirement of transparency of judicial proceedings.

The third remark regards a specific method of proof to which the Court seemed to ascribe importance. Before the commencement of the proceedings, the parties had established a tripartite group of experts («one expert designated by each party and three independent experts designated by the Commission of the European Communities»)<sup>25</sup> with the purpose of «provide reliable and undisputed data on the most important effects of the current water discharge»<sup>26</sup>. In two passages of the judgment the Court made reference to this group of experts. In the first, the Court referred to the report of the group of experts to determine the official «description of the constituent elements of Variant C»<sup>27</sup>. In the second, the Court observed that «it emerges from the report that not using the system would have led to considerable financial losses, and that it could have given rise to serious

<sup>24</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., 14, para. 10. On the issue, see Jean-Marc Thouvenin, *La descente de la Cour sur les lieux dans l'affaire relative au projet Gabčíkovo-Nagymaros*, «Annuaire Français de Droit International», 43, 1997, p. 333.

<sup>25</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., 24, para. 25.

<sup>26</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., 24, para. 24.

<sup>27</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., 47, para. 66.

problems for the environment»<sup>28</sup>. Some judges also referred to the report made by the group of experts in their separate opinions<sup>29</sup>. From these passages, it appears clear that the Court ascribed significant evidential weight to the findings of the report. It does not seem surprising that the Court would give weight to a technical commission composed of members appointed by the parties together with members of an international organization. Yet, from this fact it is possible to identify another general trend that is related to environmental disputes: the Court's reliance on established institutions which allow the identification of a "common ground" of agreement between the parties. As we shall see, the same happened in subsequent cases.

In conclusion, the use of experts in the *Gabčíkovo-Nagymaros Project* case not only demonstrated the Court's willingness to admit scientific input (with the site visits), but it also showed the Court's tendency to give evidential weight to scientific evidence which both parties, to some extent, have agreed on the content.

#### b) *The 'Pulp Mills' Case and the Criticism on the Court's Approach*

The case concerning *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)* raised highly complex scientific issues. For different reasons, it prompted a wide debate over the use of experts before the Court. In particular, the separate and dissenting opinions of the judges reveal the existence of a variety of views within the Court itself with regard to the methods to approach scientific evidence in environmental cases<sup>30</sup>.

Among other issues, the Court had to verify the existence of environmental damage caused by the installation of a pulp

<sup>28</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., 49, para. 72.

<sup>29</sup> In this sense, see the dissenting opinions of Judges Gonzalo Parra-Aranguren, Vladen S. Vereschchetin, Carl-August Fleischhauer, Géza Herczegh and the individual opinion of Judge Mohammed Bedjaoui, all of them in the *ICJ Reports 1997*.

<sup>30</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, *ICJ Reports 2010*, 14ff. On evidentiary questions, see mainly the joint dissenting opinion of Judges Al-Khasawneh and Simma, the separate opinions of Judges Kenneth Keith, Antonio Augusto Cançado Trindade and Christopher Greenwood, the declaration of Judge Abdulqawi Ahmed Yusuf and the separate opinion of Judge ad hoc Raúl Emilio Vinuesa.

mill on the border of the Uruguay River. The Court preferred not to appoint its own experts (using the possibility envisaged in article 50), and it decided the case by simply relying on the evidence presented by the parties; particularly by the members of expert counsel called by the parties. In a well-known passage, the Court stated:

despite the volume and complexity of the factual information submitted to it, it is the responsibility of the Court, after having given careful consideration to all the evidence placed before it by the Parties, to determine which facts must be considered relevant, to assess their probative value, and to draw conclusions from them as appropriate<sup>31</sup>.

In addition to all the technical evidence presented before the Court through documents, the parties also made use of experts to plead before the Court as counsel. As such, they could not be cross-examined. The Court's reaction to the parties' approach was the following one:

[r]egarding those experts who appeared before it as counsel at the hearings, the Court would have found it more useful had they been presented by the Parties as expert witnesses under Articles 57 and 64 of the Rules of Court, instead of being included as counsel in their respective delegations. The Court indeed considers that those persons who provide evidence before the Court based on their scientific or technical knowledge and on their personal experience should testify before the Court as experts, witnesses or in some cases in both capacities, rather than counsel, so that they may be submitted to questioning by the other party as well as by the Court<sup>32</sup>.

In this passage the Court clearly distinguished between expert witnesses and expert counsel. The Court made it clear that it accords a higher probative value to experts witnesses in comparison to expert counsel, particularly because of the possibility of cross examination. From this passage one is left with the impression that the value of the expert witnesses opinion is not

<sup>31</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay*, cit., 62, para. 168.

<sup>32</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay*, cit., 62, para. 167. The Court's reprimand seemed to be heard. In the next case involving complex scientific issues appeared before the Court, the *Whaling in Antarctic* case, even if the parties had appointed "scientific experts" to integrate their delegations, these experts did not participate in the oral phase as legal counsel. The parties preferred to appoint expert witnesses, as mentioned in the previous sections.



only valuable by itself, but as a result of the process of examination by the parties as well as by the Court.

In another passage of its judgment, the Court addressed the question of the probative value of the different “interpretations” given by expert counsel. The Court said: «in assessing the probative value of the evidence placed before it, the Court will principally weigh and evaluate the data, rather than the conflicting interpretations given to it by the Parties or their experts and consultants»<sup>33</sup>. This passage highlights that in cases in which scientific questions are at stake, it is expected that both parties will offer scientific expertise to prove their arguments on questions of fact (repeating what occurred in the *Gabčíkovo-Nagy-maros Project* case), with the consequence that the Court will be faced with conflicting expert evidence. In these situations, the probative value of the expert counsel tends to be almost pointless.

Another interesting indication emerging from this case relates to the question of invisible experts. In their joint dissenting opinion Judges Simma and Al-Khasawneh<sup>34</sup> keenly criticized the Court’s methods of fact-assessing, holding that «under circumstances such as in the present case, adopting such a practice would deprive the Court of the above-mentioned advantages of transparency, openness, procedural fairness, and the ability for the Parties to comment upon or otherwise assist the Court in understanding the evidence before it»<sup>35</sup>. The two judges argued that in some cases the consultation of this category of experts may be excusable «if the input they provide relates to the scientific margins of a case»; however, they stressed that the situation changes when the case deals with complex scientific evidence<sup>36</sup>. In their opinion, in adopting this solution, the Court was neglecting two essential values which guarantee the good administration of justice, transparency and procedural fairness, both of

<sup>33</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay*, cit., 82, para. 236.

<sup>34</sup> Judge Simma recognized the use of invisible experts by the Court, arguing that «[t]o mention them does not breach confidentiality». See *Pulp Mills Case*, cit., Joint-Dissenting Opinion, 231.

<sup>35</sup> *Ivi*, para. 14.

<sup>36</sup> *Ibid.*

which are important because «they require the Court to assume its overall duty for facilitating the production of evidence and to reach the best representation of the essential facts in a case, in order best to resolve a dispute»<sup>37</sup>.

The criticism expressed in their opinion reverberated within academic circles and cast some doubt on the Court's capacity to settle environmental disputes with highly complex scientific evidence in a sound way.

### c) *The 'Whaling in the Antarctic' Case*

The *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan)* was another case in which «vast amounts of highly technical scientific evidence»<sup>38</sup> was adduced before the Court, whose task was to verify whether the Japanese whaling programme (JARPA II) could be considered as «for the purposes of scientific research» under the terms of Article VIII of the Whaling Convention<sup>39</sup>. In this case the parties had recourse to experts appointed in accordance with Articles 57 and 64 of the Court's rules. The Court's criticism of the use of expert counsels in the *Pulp Mills* case seems to have been taken into account by the parties in the *Whaling in the Antarctic* case and neither party resorted to expert counsel.

With regard to the party-appointed experts, the first issue which is worth examining concerns the selection of the individuals appointed as experts. One may wonder whether the expert's backgrounds have any impact on the conviction of the Court. In this respect, it may be interesting to note that one of the experts appointed by Australia was a member of the Australian govern-

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> The words are from President, *Speech by H.E. Judge Peter Tomka to the Sixth Committee of the General Assembly* (31 October 2014).

<sup>39</sup> *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)*, ICJ Reports 2014. For an overall assessment of the case, see Cymie R. Payne, *Australia v. Japan: ICJ Halts Antarctic Whaling*, «American Society of International Law Insights», 18, 2014; Christine Gray, *The 2014 Judicial Activity of the International Court of Justice*, «American Journal of International Law», 109, 2015, pp. 589-602 and Fernando L. Bordin, *Procedural Developments at the International Court of Justice*, «The Law and Practice of International Courts and Tribunals», 14, 2015, pp. 340-364, and Natalie Klein, *Whales and Tuna: The Past and Future of Litigation between Australia and Japan*, «The Georgetown International Environmental Law Review», 21, 2009, pp. 143-219.

ment<sup>40</sup>. From a theoretical viewpoint, it could be suggested that this close relationship with the government could undermine the evidential weight of this expert opinion.

A different question is whether it would be appropriate for the parties to appoint, as experts, individuals who were directly involved in the case, having acted as experts of one of the parties in relation to the programme or activity which gave rise to the dispute. Thus, for instance, Japan had refrained from appointing as experts (or witnesses) the Japanese scientists who were involved in JARPA II. One might suggest that their presence would have been useful in order to better understand the scientific premise of the programme. The Court did not fail to notice their absence. However, it is hard to infer from the judgment what would have been the Court's preference on this point. When examining the use of lethal methods in the JARPA II program the Court stressed that it «did not hear directly from Japanese scientists involved in designing JARPA II»<sup>41</sup>. A member of the Court asked Japan what analysis it had conducted on the feasibility of non-lethal methods prior to setting the sample sizes for each year of JARPA II. Japan did not offer any documents to clarify this issue and, eventually, the Court concluded that «[t]he absence of any evidence pointing to consideration of the feasibility of non-lethal methods was not explained»<sup>42</sup>. From these two passages, one is left with the impression that the Court tacitly criticized the absence of a *certain* type of expert, i.e. an expert that had participated in the JARPA II program and which Japan could have utilised to sustain its position. In this respect, the “non-explanation” of this absence appears to have weakened Japan's argument. However, as a counter-argument, one could say that the decision not to appoint Japanese experts who had participated in the development of the JARPA II program was justified by the need to avoid a “biased witness”<sup>43</sup>. In particular,

<sup>40</sup> The expert is the Chief Scientist of the Australian Antarctic Program, who, in his words is the «leader of a major national science program».

<sup>41</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 270, para. 138.

<sup>42</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 271, para. 141.

<sup>43</sup> The criterion which undermines the weight of the evidence presented by this kind of witness appeared in *Military and Paramilitary Activities in and against Nica-*

it could be argued that, if Japan had appointed experts who had participated in the JARPA II program, the Court would have given little evidential weight to the evidence presented by them since, as the Court had noted in a previous case, «a member of the government of a State [...] tends to identify himself with the interests of his country, and to be anxious when giving evidence to say nothing which could prove adverse to its cause»<sup>44</sup>.

The last observation raises a general issue about the possibility of transposing some of the criteria established by the Court with regard to the evidential weighing of “ordinary” witnesses to that of witness-experts<sup>45</sup>. The judgment did not say anything on this point. Interestingly, the Court appeared to take into consideration the fact that the expert’s opinion diverged from the position taken by the State that appointed him. Thus, the Court took into account the criticism of the expert appointed by Japan, Mr. Walløe, with reference to the transparency of the activities performed by the JARPA II programme<sup>46</sup>. The idea of giving relevance to expert opinions which contradict the State’s position can be compared to the criterion according to which weight must be given to declarations made by State’s officials when these declarations are unfavourable to the State<sup>47</sup>.

*ragua (Nicaragua v. United States of America)*, ICJ Reports 1986, para. 70: «[a] member of the government of a State engaged, not merely in international litigation, but in litigation relating to armed conflict, will probably tend to identify himself with the interests of his country, and to be anxious when giving evidence to say nothing which could prove adverse to its cause» and is combined with the assumption that «[t]he Court takes the view that statements of this kind, emanating from high-ranking official political figures, sometimes indeed of the highest rank, are of particular probative value when they acknowledge facts or conduct unfavourable to the State represented by the person who made them. They may then be construed as a form of admission» (ivi, para. 64).

<sup>44</sup> *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, cit., para. 70.

<sup>45</sup> On this issue, see Lucas Carlos Lima, *The Evidential Weight of Experts before the ICJ: Reflections on the Whaling in the Antarctic Case*, «Journal of International Dispute Settlement», 6, 2015, pp. 621-635.

<sup>46</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 275, para 159.

<sup>47</sup> *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, cit., para 64: «The Court will treat with caution evidentiary materials specially prepared for this case and also materials emanating from a single source. It will prefer contemporaneous evidence from persons with direct knowledge. It will give particular attention to reliable evidence acknowledging facts or conduct unfavourable to the State represented by the person making them».

With regard to the Court's general approach to the assessment of expert opinions, an aspect which emerges from the judgment is that the Court seemed to give particular importance to the existence of an agreement between the opinions expressed by the experts appointed by the parties. For instance, when assessing the transparency of the Japanese programme, the Court observed that «[t]he evidence shows that the JARPA II Research Plan lacks transparency in the reasons for selecting particular sample sizes for individual research items. This is a matter on which the experts called by the two Parties agreed, as described above»<sup>48</sup>. It also emphasized that «the process used to determine the sample size for Minke whales lacks transparency, as the experts called by each of the Parties agreed»<sup>49</sup>.

By the same token, the Court gave relevance to the fact that the opinion expressed by an expert appointed by a party had not been contested by the other party. Thus, when assessing whether the number of whales killed was reasonable according to the scientific purposes of the JARPA II programme, the Court, referring to the opinion expressed by the expert appointed by Australia, noted the fact that «Japan did not refuse this expert opinion»<sup>50</sup>.

It is certainly not surprising that the Court attached importance to the existence of an agreement between experts or to the fact that the opinion of one expert was not contested by a party. If the parties bear the burden of proof, it is fair to give importance to the agreement of the experts presented by them in regard to the facts and circumstances of the case. Put differently, it seems quite logical that when the experts appointed by the parties share a scientific evaluation it is difficult for the Court to take a different view. However, the overall impression is that the evidential weight given by the Court to expert opinions was directly related to the extent that they allowed the Court to identify the emergence of a *consensus* regarding a certain fact or scientific data. Using this logic, the interest in having experts in

<sup>48</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 283, para. 188.

<sup>49</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 292, para. 225.

<sup>50</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 283, para. 190.

the proceedings lies in the fact that they also allow the existence of an agreement with regard to the scientific facts in dispute to be revealed. Accordingly, the evidential weight of expert opinions appears to be closely connected to their contribution to the emergence of that agreement. In this respect, the “search” for consensus appears, to some degree, to have a greater role than the “search” for scientific truth. This seems to conform to the adversarial logic that governs the Court’s proceedings.

Having said this, two observations are in order. First, it is clear that the importance attached to the emergence of a *consensus* regarding a certain fact or scientific data should not diminish the role played by the Court in the assessment of the evidence. Significantly, in its judgment in *Whaling in the Antarctic*, the Court appears to have made recourse to technical arguments which had not been previously discussed between the experts. Secondly, it might well be that the agreement of the experts do not reflect the agreement of the parties, for instance because the opinion of one expert contradicts the views expressed by the party who appointed him. It may also be that the expert opinions reveal a consensus over a view which does not entirely reflect that of either parties. In both cases, it seems reasonable that the Court attaches importance to the agreement of the experts irrespective of the position of the parties.

As noted by some authors<sup>51</sup>, a problem arises when experts take different positions on controversial questions of technical and scientific nature, a situation which has been labelled by the Court as «the clash of expert opinions»<sup>52</sup>.

In the past, as the *Gabčíkovo-Nagyymaros Project* and *Pulp Mills* cases show, when confronted with divergent scientific evidence, «the Court [did] not find it necessary to resolve the clash

<sup>51</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay*, cit., Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, paras. 148 and 151. Tullio Scovazzi, *Between Law and Science: Some Considerations Inspired by the Whaling in the Antarctic Judgment*, «QIL-Questions of International Law», 14, 2015, (<[www.qil-qdi.org/between-law-and-sciencesome-considerations-inspired-by-the-whaling-in-the-antarctic-judgment-2/](http://www.qil-qdi.org/between-law-and-sciencesome-considerations-inspired-by-the-whaling-in-the-antarctic-judgment-2/)>, accessed 04 April 2016), p. 28; Foster, *New Clothes*, cit., p. 5; Peat, *The Use*, cit., pp. 280 ff.

<sup>52</sup> *Case Concerning Sovereignty over PedraBranca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)*, ICJ Reports 2008, 12, para. 147.

of expert opinions»<sup>53</sup> and clearly stated that «[t]he Court is unable to accept the position that in order to decide this case, it must first make a determination upon a disagreement between scientists of distinction as to the more plausibly correct interpretation of apparently incomplete scientific data»<sup>54</sup>. Some authors suggested that in those situations, the Court prefers to circumvent the problem and rely on legal techniques<sup>55</sup>.

This approach was also followed in the *Whaling in the Antarctic* case. In order to avoid taking a position on issues over which experts had expressed divergent views, the Court referred to different arguments. For instance, with regard to the problem of the reliability and value of data collected in JARPA II, the experts appointed by the parties offered contradictory opinions and the Court considered that «[t]his disagreement appears to be about a matter of scientific opinion»<sup>56</sup>. With regard to the experts' disagreement about the determination of the criteria in order to establish the meaning of the expression 'scientific research', in the sense of Article VIII of the Whaling Convention, the Court relied on the distinction between questions of fact and questions of law. It found that since the interpretation of the expression 'scientific research' was a question of law<sup>57</sup>, it was for the Court to solve this question, without decisively taking into consideration the indications offered by the experts. In the Court's view, even if, «as a matter of scientific opinion, the experts called by the Parties agreed that lethal methods can have a place in scientific research, while not necessarily agreeing on the conditions for their use», «[t]heir conclusions as scientists,

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamabiriya)*, ICJ Reports 1982, 18, para. 41.

<sup>55</sup> Anna Riddell, Brendan Plant, *Evidence Before the International Court of Justice*, London, BIICL, 2009, p. 199.

<sup>56</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., 269, para 134.

<sup>57</sup> Makane M. Mbengue, *Between Law and Science: A Commentary on the Whaling in the Antarctic Case*, «QIL-Questions of International Law», 14, 2015, pp. 8-9 (<[www.qil-qdi.org/between-law-and-science-a-commentary-on-the-whaling-in-the-antarctic-case-2/](http://www.qil-qdi.org/between-law-and-science-a-commentary-on-the-whaling-in-the-antarctic-case-2/)>, accessed 04 April 2016).

however, must be distinguished from the interpretation of the Convention, which is the task of this Court»<sup>58</sup>.

As a general assessment, however, in comparison with the approach taken in the *Pulp Mills* case, it was rightly observed that «the Court’s change of approach in the Whaling in the Antarctic case is to be welcomed, as it offers the opportunity for a more rigorous» treatment of complex scientific evidence»<sup>59</sup>.

d) *The ‘Certain Activities’ and ‘Construction of a Road’ Cases*

Technical questions were raised during the joint proceedings of the cases *Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)* and *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)*. The first case concerned, *inter alia*, Nicaragua’s violations of international obligations as a result of its dredging activities performed in the Colorado River. The second case was related to Costa Rica’s violation of its obligations through the construction of a road along the San Juan River. Both parties had scientific advisers and experts as part of their delegations, but they also nominated party-appointed experts to present reports and to be cross-examined during the hearings in accordance with Articles 57 and 64 of the Court’s rules. The use of experts in these cases demonstrates some similarities with the use of experts in the *Whaling in the Antarctic* case.

One interesting feature of this case relates to the appointment of experts. Before the oral hearings on the *Construction of a Road* case, Nicaragua suggested the appointment of «a neutral expert on the basis of Articles 66 and 67 of the Rules»<sup>60</sup>. Costa Rica did not agree with the request and, in response, asserted «that there [was] no basis for the Court to exercise its power to appoint an expert as requested by Nicaragua». It was not the first case in which the Court was asked by one of the parties to

<sup>58</sup> *Whaling in the Antarctic*, cit., para 82.

<sup>59</sup> Gray, *The 2014*, cit., 597.

<sup>60</sup> *Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)*, *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)*, ICJ Reports 2015, para 30.



appoint experts to collaborate with respect to an assessment of the factual background of a dispute<sup>61</sup>. Nor was it the first time that the Court preferred not to appoint neutral experts without offering the reasons for its decision. It is clearly a matter for speculation, but the disagreement between the parties on the appointment of experts is probably the main factor behind the decision not to appoint independent experts.

On the one hand therefore, the Court preferred not to appoint independent experts, on the other, the Court assumed a more active role in indicating the kind of expert evidence it would be interested in hearing from. Through its Registry and at the beginning of the proceedings, the Court suggested that the parties call experts who offered technical support to the legal teams in the writing phase:

the Registrar informed the Parties that the Court would find it useful if, during the course of the hearings in the two cases, they could call the experts whose reports were annexed to the written pleadings, in particular Mr. Thorne and Mr. Kondolf. The Registrar also indicated that the Court would be grateful if, by 15 January 2015 at the latest, the Parties would make suggestions regarding the modalities of the examination of those experts<sup>62</sup>.

Putting it another way, the Court suggested to the litigants that they should repeat the approach taken by the parties in the *Whaling in the Antarctic* case. It appears that there is a line of continuity in the Court's thinking, in terms of the Court's discouragement of the use of expert counsel in the *Pulp Mills* case and its active statement of willingness to receive a certain kind of expert evidence in the *Certain Activities* and *Construction of a Road* cases. In doing so, one could argue that the Court seems to indicate a "preferable practice" with regard to the appointment of experts. Moreover, the Court nominally pointed out whom it would find particularly useful to hear during the oral phase. A second unfolding conclusion of this passage of the judgment

<sup>61</sup> On the list of cases in which the appointment of experts was suggested but was not endorsed by the Court, see Juan José Quintana, *Litigation at the International Court of Justice*, Leiden, Brill, 2015, p. 456.

<sup>62</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 30.

reinforces the idea that it is not sufficient that the parties adduce technical and scientific evidence through written evidence and reports; instead it made clear that this evidence should be properly tested by the procedure of cross-examination.

Another issue related to evidence raised in this case was the availability of the parties in relation to the organization of a site visit – an issue connected to the *Gabčíkovo-Nagyymaros Project* case. Although there was an agreement between the parties as to the possibility of the Court carrying out a site visit, Nicaragua «reiterated its proposal that the Court appoint an expert to assess the construction of the road, and suggested that the expert be included in the Court’s delegation for any site visit»<sup>63</sup>. Costa Rica replied to this proposal stating that «the appointment of an expert by the Court was unnecessary»<sup>64</sup>. Ultimately, «the Registrar informed the Parties that the Court had decided not to carry out a site visit». One could only speculate whether the absence of agreement between the parties on the site visit was decisive in the Court’s decision not to perform it. It is also a matter of speculation whether the fact that Costa Rica refused the appointment of experts carried any particular significance for the Court.

As to the role of experts in the cases at issue, it appears that they performed a relevant function, especially if one considers that the Court made reference to the evidence presented by them in several passages of the Judgment. In particular, the agreement between party-appointed experts was referred to on two occasions. Firstly, the Court gave weight to it in order to determine the existence of a certain factual situation with relation to the use of one of the *caños*<sup>65</sup>. Secondly, experts were used to confirm

<sup>63</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 33.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> The Court’s exact words were: «The Court notes that the existence over a significant span of time of a navigable caño in the location claimed by Nicaragua is put into question by the fact that in the bed of the channel there were trees of considerable size and age which had been cleared by Nicaragua in 2010. Moreover, as was noted by Costa Rica’s main expert, if the channel had been a distributary of the San Juan River, “sediment would have filled in, or at a minimum partially-filled, the southern part of the lagoon”. Furthermore, the fact that, as the Parties’ experts agree, the caño dredged in 2010 no longer connected the river with the lagoon by mid-sum-

that the activities carried out by Nicaragua «would not have a significant impact on the flow of the Colorado River». Indeed, the Court observed that «this conclusion was later confirmed by both Parties' experts»<sup>66</sup>. The Court concluded that

[h]aving examined the evidence in the case file, *including the reports submitted and testimony given by experts called by both Parties*, the Court finds that the dredging programme planned in 2006 was not such as to give rise to a risk of significant transboundary harm, either with respect to the flow of the Colorado River or to Costa Rica's wetland<sup>67</sup>.

In referring to the agreement between the party-appointed experts, the Court seems to reiterate the criterion adopted in the *Whaling in the Antarctic* case which consists of attributing evidential weight to the *consensus* emerging between the parties through the expert opinions.

On the other hand, the Court did not refer to experts' opinions only when agreement had been reached between them. The Court took note and seemed to attribute evidential weight to the declaration contrary to the interests of the party which appointed the expert, thus reiterating the approach taken in *Whaling in the Antarctic*. In relation to Costa Rica's allegation of harm caused by Nicaragua's dredging activities, the Court used the statement of «[Costa Rica's] main expert [observing] that 'there is no evidence that the dredging programme has significantly affected flows in the Río Colorado»<sup>68</sup>.

In the *Construction of a Road* case, the Court made reference to the evidence presented by experts in three passages without giving any evidential weight to them<sup>69</sup>. Indeed, the Court seemed to pay careful attention to the language they used when the statements of the experts coincided with those of the party. The Court seemed to be aware that the expert evidence

mer 2011 casts doubt on the existence over a number of years of a navigable channel following the same course before Nicaragua carried out its dredging activities. This caño could hardly have been the navigable outlet of commerce referred to above». (*Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 90).

<sup>66</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 105.

<sup>67</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 105 (emphasis added).

<sup>68</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 119.

<sup>69</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., paras. 177, 182, 183.

presented by party-appointed experts corresponded to the positions sustained by the States. This correspondence between expert-opinion and State-argument seems to reinforce the doubt cast on the impartiality of an expert nominated by a party in the proceedings.

If, on one hand, the agreement between the experts was relevant to determining the existence of some sediment eroding from the road to the river, on the other hand the disagreement between experts was also noted by the Court:

The Court further observes that there is considerable disagreement amongst the experts on key data such as the areas subject to erosion and the appropriate erosion rates, which led them to reach different conclusions as to the total amount of sediment contributed by the road.

The Court preferred to avoid making a deliberation on the value of the conflicting opinions by observing that:

The Court sees no need to go into a detailed examination of the scientific and technical validity of the different estimates put forward by the Parties' experts. Suffice it to note here that the amount of sediment in the river due to the construction of the road represents at most 2 per cent of the river's total load, according to Costa Rica's calculations based on the figures provided by Nicaragua's experts and uncontested by the latter (see paragraphs 182 to 183 above and 188 to 191 below)<sup>70</sup>.

In the last part of this passage, the Court referred once more to the criterion which takes into account uncontested expert evidence, which was also used in the *Whaling in the Antarctic* case.

One can argue that the main open question relates to the event that there is disagreement between the party-appointed experts. This question was not resolved by the Court in the *Certain Activities* and *Construction of a Road* cases. However, it does not appear that the problem of conflicting expert-opinions was a central issue in these cases. In examining the quantity of sediment added to the river, the Court concluded that, on the ground that the construction of the road was contributing at most to 2 per cent of the river's total load, «significant harm cannot

<sup>70</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 186.

be inferred therefrom»<sup>71</sup>. Unlike in the *Gabčíkovo-Nagymaros* and the *Whaling* cases, where the Court had preferred not to resolve the question at stake by referring to questions of law, the Court resolved the disagreement by referring to the evidence adduced before it.

### *Conclusion*

From the outset, it can be said that the main questions relating to the use of experts by the ICJ have appeared in cases concerning environmental issues. It does not seem an exaggeration, therefore, to assert that environmental disputes have helped to shape and, to a certain extent, to improve the World Court's procedure in regard to the use experts.

After *Pulp Mills*, *Whaling in the Antarctic*, *Certain Activities* and *Construction of a Road*, it can be argued that a certain "preferable approach" with regard to the appointment of experts has emerged: the Court gives the impression that it is particularly interested in the scientific evidence presented and tested by cross-examination and also seems especially interested in the emergence of an evidentiary *consensus* between the parties through the cross-examination. For these reasons, at the present moment, the category of party-appointed experts envisaged in Article 57 and 64 seems to be the most favoured category of expert in environmental cases before the ICJ. That does not mean, however, that this approach cannot change depending on the circumstances of a new case. The appointment of Article 50 experts does not necessarily require the agreement of both parties in the dispute, but it would certainly be facilitated if such an agreement existed. Perhaps the existence of the referred to *consensus* and the successful experience of appointing independent experts after the distant *Corfu Channel* case might stimulate the Court in appointing experts *proprio motu* in thornier environmental disputes.

<sup>71</sup> *Certain Activities, Construction of a Road*, cit., para. 194.

A problem seems to persist when the *consensus* does not emerge, though. This is not a rare occurrence, in fact it happened in all the aforementioned cases, albeit in different measures. Up to this point, the Court has avoided the question asserting that «it is not necessary [...] to determine which of those points of view is scientifically better founded»<sup>72</sup>. In the *Whaling in the Antarctic* judgment, the Court limited itself to the recognition that «[t]heir conclusions as scientists, however, must be distinguished from the interpretation of the Convention, which is the task of this Court». Lastly, in the *Construction of a Road* case, the Court reached the conclusion that it «sees no need to go into a detailed examination of the scientific and technical validity of the different estimates put forward by the Parties' experts». This approach was criticized in the past. It may give rise to some difficulties when the circumstances of a case may require a more active approach in determining the factual background of a dispute. This rings particularly true if one thinks about environmental issues.

If it is true that «States now appear more willing than at any previous stage in history to litigate disputes concerning natural resources and environmental protection»<sup>73</sup>, it can be expected that new cases touching environmental issues will need an accurate system to grapple with technical and scientific evidence. Therefore, one can expect the recurring appearance of experts in future cases before ICJ. This will hopefully answer some of the questions raised in this paper.

<sup>72</sup> *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, cit., para. 54.

<sup>73</sup> Tim Stephens, *International Environmental Disputes: To Sue or Not to Sue*, in Natalie Klein (ed.), *Litigating International Law Disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 292. On the issue, see also James Harrison, *Reflections on the Role of International Courts and Tribunals in the Settlement of Environmental Disputes and the Development of International Environmental Law*, «Journal of Environmental Law», 25, 2013, pp. 501-514, and George Pring, Catherine Pring, *Twenty-first Century Environmental Dispute Resolution – is there an 'ECT' in your Future?*, «Journal of Energy and Natural Resources Law», 2015 ,33, pp. 33-10.

Sessione seconda

Anticristo e Riforma





Vincenzo Lavenia

## Introduzione

All'acuta intelligenza di Christopher Hill, storico dell'Inghilterra della prima età moderna e dei rovesciamenti rivoluzionari che ne scossero le fondamenta, non sfuggì affatto l'esistenza di un manoscritto conservato alla Bodleian Library di Oxford che porta il titolo *De papatu Romano Antichristo*. Nel tracciare la storia di un tema appassionante, legato all'apocalittica, alle attese di riforma religiosa e a quelle di riscatto sociale, Hill ricordò che dopo Lutero la dottrina secondo cui il pontefice era da identificare con l'Anticristo scritturale «acquistò una nuova rispettabilità» che era mancata nei precedenti testi degli eretici del tardo medioevo. Ad alimentare la produzione di pagine e di immagini contro il papato, sottolineò, fu inoltre il vasto mondo degli esuli per causa di fede del secolo di ferro, alcuni dei quali approdarono in una terra, quella inglese appunto, che dal 1534 e per oltre un secolo sarebbe stata scossa da dissidi confessionali che avrebbero reso fragile la compromissoria Chiesa ufficiale patrocinata e voluta dalla Corona<sup>1</sup>. Tra questi era Alberico Gentili, che non volle o non ritenne opportuno rendere pubblico un suo tormentato manoscritto che affrontava una materia teologica con le armi della polemica più aspra e gli strumenti della cultura giuridica, letteraria e religiosa di cui si era nutrito sin dalla giovinezza in Italia. Ne attendiamo ora l'edizione critica per la cura di due studiosi che hanno già anticipato parte

<sup>1</sup> Christopher Hill, *Antichrist in Seventeenth-Century England*, Oxford, Oxford University Press, 1971; trad. it. *L'Anticristo nel Seicento inglese*, introduzione di Giulio Giorello, Milano, Il Saggiatore, 1990, pp. 16, 20.

del loro lavoro<sup>2</sup>, e Giovanni Minnucci è stato presente alla XVI Giornata Gentiliana di San Ginesio per illustrare al pubblico e agli studiosi il senso e i risultati del lungo scavo che ha compiuto insieme a Diego Quaglioni.

Nel modo consueto, l'incontro di San Ginesio ha visto discutere studiosi di diverse discipline: e per questa via, come avviene da oltre trent'anni, gli esperti di diritto internazionale e gli umanisti presenti hanno cercato di rendere omaggio alla complessa figura di Gentili, che fu al tempo stesso un giurista dallo sguardo ampio e un militante interprete della crisi del suo tempo. Per questo la seconda sessione dei lavori è stata dedicata al tema dell'Anticristo e, più in generale, alla teologia nell'opera di Alberico, che se sarebbe rimasto celebre soprattutto per un monito modernissimo («silete theologi in munere alieno»), non seppe tuttavia resistere mai alla tentazione di praticare un campo che propriamente non era suo (anche per questo meritò gli attacchi del fronte puritano più estremo). Come si può vedere dagli atti che qui riproduciamo (manca però il contributo di Anton Schütz), Lucia Felici, allieva di un maestro di studi come Antonio Rotondò (a cui dobbiamo pagine memorabili sul tema del nostro incontro)<sup>3</sup>, ha inquadrato l'opera di Gentili nel più vasto orizzonte della pubblicistica sull'Anticristo del XVI secolo, formulando l'ipotesi che il giurista sanginesino non ab-

<sup>2</sup> Cfr. Diego Quaglioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo' del Gentili*, in Luigi Lacchè (a cura di), *Ius gentium ius communicationis ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del Convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 199-207 (ora pubblicato con il titolo *Alberico Gentili: il papato romano e il 'potere totale'*, con alcune varianti, in Diego Quaglioni, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 198-210); Giovanni Minnucci, Diego Quaglioni, *Per l'edizione critica del 'De papatu Romano Antichristo' di Alberico Gentili (1580/1585-1591)*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del Convegno della XIV Giornata Gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 331-345; Giovanni Minnucci, Diego Quaglioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo' di Alberico Gentili (1580/1585-1591): primi appunti per l'edizione critica*, «Il Pensiero Politico», 47, 2, 2014, pp. 145-155.

<sup>3</sup> Cfr. Antonio Rotondò, *Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d'un libello antiromano del Cinquecento*, in Id. (a cura di), *Forme e destinazione del messaggio religioso. Aspetti della propaganda religiosa nel Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1991, pp. 19-164, ora in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 2008, vol. 1, pp. 45-199.

bia inteso solo attaccare il papato romano, i suoi roghi, le sue persecuzioni, le sue pretese di dominio sulla sfera mondana, ma in senso più ampio ogni forma di intolleranza religiosa praticata dai fronti contrapposti cattolico e riformato. Pur essendo lontano dal radicalismo religioso di alcuni esuli e figure tormentate dell'Europa del tempo, in sostanza, Gentili mostrerebbe non poche consonanze con un sentire che si potrebbe definire erasmiano e che si riflette nelle pagine del manoscritto oxoniense. Con Barbara Amato Gentili viene accostato alla figura del filosofo Giordano Bruno, che il giurista ebbe modo di conoscere fuori dalla patria d'origine di entrambi. L'analisi si sviluppa sul piano del pensiero politico e su quello dei rapporti con la dottrina luterana del potere, con cui né Bruno né Gentili poterono fare a meno di confrontarsi memori della lezione realistica di Machiavelli. Massimiliano Traversino, sulla scorta delle sue ricerche teologico-politiche confluite in una tesi di Ph.D. della quale si attende la pubblicazione, ripercorre la riflessione riformata (ma anche pre-riformata e cattolica) sulla *potentia Dei* per aprire uno squarcio sulle dottrine politiche e giuridiche di Lutero e di Gentili attraverso un fine esercizio di comparazione che non trascura le pagine delle tarde *Disputationes* e dell'inedito *De papatu Romano Antichristo*.

In quel settembre del 2014 i presenti hanno avuto modo di discutere i loro lavori con Pepe Ragoni, a cui si deve il successo dell'incontro e la vivacità del Centro Internazionale di Studi Gentiliani, e con Diego Panizza, che ha dedicato una vita intera alla conoscenza di Gentili e del suo pensiero religioso e politico. Diego sarebbe mancato poche settimane dopo la XVI Giornata: ovunque riposi, spero che questi atti gli testimonieranno che la figura del giurista da lui amato non cessa e non cesserà di intrigare esperti di diritto e storici, teologi e filosofi.



Lucia Felici

## L'Anticristo in Inghilterra nell'età di Alberico Gentili\*

Nel decennio 1580-1591 Alberico Gentili lavorò al trattato *De Papatu romano Antichristo assertiones*, destinato a rimanere inedito. Sull'opera tornerò in seguito: qui basti dire che non si trattava di un intervento inconsueto, neppure per un dotto professore di Oxford, figura di spicco nel diritto internazionale e nel *milieu* politico-culturale elisabettiano<sup>1</sup>. L'Inghilterra della seconda metà del XVI secolo presenta infatti una fertilità produttiva e una ricettività verso la produzione continentale sull'Anticristo che appaiono chiari segni di un interesse vivo e ininterrotto verso il tema, così da motivare la fortuna di esso durante la Rivoluzione inglese. Il rigoglioso albero della pubblicistica seicentesca, egregiamente descritto da Christopher Hill, affonda qui le sue radici<sup>2</sup>. Tale fortuna si iscrive nella storia dell'Inghilterra. Nell'età dei Tudor la lotta contro Roma, suggellata dal crisma biblico con la personificazione dell'Anticristo nella Chiesa cattolica, rappresentò un motivo centrale nella costruzione identitaria inglese sul piano sia politico sia religioso. L'impiego di quel modulo rispose a precisi fini propagandistici legati alla politica interna ed estera. In particolare nell'età elisabettiana conobbe un notevole, rinnovato successo con la recrudescenza del conflitto con la Spagna e la Sede apostolica, alimentato dai cattolici presenti nel paese come dai puritani, nella

\* Desidero ringraziare Giovanni Minnucci per l'attenta rilettura del testo e i suoi preziosi consigli.

<sup>1</sup> Per la bibliografia su Gentili vedi *infra*, nota 69.

<sup>2</sup> Christopher Hill, *L'Anticristo nel Seicento inglese*, Milano, Il Saggiatore, 1990 (ed. or. 1971).

fase di rafforzamento del potere regio ed ecclesiastico. Tutta la storia inglese fu comunque connotata da una costante e notevole attenzione verso la prospettiva apocalittica, fatta oggetto di una copiosa letteratura nel medioevo e ancor più nell'età del Rinascimento e della Riforma<sup>3</sup>.

Il processo di definizione identitaria realizzato attraverso l'individuazione dell'Anticristo, con il procedimento *e contrario* – per cui la determinazione dell'immagine del Male comporta quella speculare del Bene, della comunità diabolica quella della *vera ecclesia Dei* –, non fu però del tutto lineare nell'Inghilterra cinquecentesca. A renderlo tale la peculiarità della storia della Chiesa inglese, trasformata con lo Scisma enriciano in istituzione soggetta al sovrano e alle sue posizioni religiose – diverse a seconda del monarca – ma con una forte eredità cattolica quanto a liturgia, gerarchia, seguito popolare, e con un sostrato ereticale, di antiche e nuove matrici, molto vivo<sup>4</sup>. Certo, con il regno elisabettiano l'identità protestante della nazione divenne incontrovertibile: ma allora si manifestò con forza il filone non conformista, irrobustito dalle istanze di riforma radicale della Chiesa (e poi della società) del movimento puritano sino alla prova della Rivoluzione inglese. L'identificazione dell'Anticristo tradizionalmente funzionale all'avversario di volta in volta da combattere risultò pertanto mutevole a seconda delle fasi della storia politico-religiosa del paese e necessitata ad adattarsi a questo panorama mobile e frastagliato. Schizziamone un quadro senza pretesa di esaustività, ma con il fine precipuo di

<sup>3</sup> Ivi, pp. 11-34; Costantinos A. Patrides, Joseph Wittreich (eds.), *The Apocalypse in English Renaissance Thought and Literature: Patterns, Antecedents and Repercussions*, Manchester, Manchester University Press, 1984 (in particolare Joseph Wittreich, *The Apocalypse: a Bibliography*, pp. 368-440); Marjorie Reeves, *The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: a Study in Joachimism*, Oxford, Oxford University Press, 1969; Ead., *The Prophetic Sens of History in Medieval and Renaissance Europe*, Aldershot, Ashgate, 1999.

<sup>4</sup> Arthur G. Dickens, *The English Reformation*, London, Batsford, 1964; Eamon Duffy, *The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England 1400-1580*, New Haven-London, Yale University Press, 1992; Peter Marshall, *Reformation England (1490-1642)*, London, Arnold, 2003; Shannon McSheffey Heresy, *Orthodoxy and English Vernacular Religion 1480-1525*, «Past and Present», 186, 2005, pp. 47-80; Susan Bridgen, *Alle origini dell'Inghilterra moderna. L'età dei Tudor 1485-1603*, Bologna, il Mulino, 2013 (ed. or. 2000).

gettare luce sul clima in cui prese forma il *De papatu* del Gentili, sul patrimonio editoriale che fu per lui possibile oggetto di confronto ovvero fonte di riferimento e di stimolo (e che sarà pertanto analizzato in modo più approfondito): e questo con l'intento ultimo di proporre alcune considerazioni e suggestioni sulla posizione gentiliana, da verificare comunque con lo scavo documentario dell'edizione critica del trattato<sup>5</sup>.

1. La complessità della situazione inglese è stata messa ben in luce da Leticia Álvarez-Recio nel suo recente libro *Fighting the Antichrist: A Cultural History of Anti-Catholicism in Tudor England*<sup>6</sup>. La studiosa ha ricostruito la storia dell'anticattolicesimo inglese mediante una ricca documentazione, estesa a libri, *pamphlets*, testi teatrali, con grande attenzione ai vari e variabili aspetti del contesto locale. Una pietra miliare appare la diffusione della rivoluzionaria posizione presa da Lutero nel suo *De Antichristo* (1520) – dove il papato come istituzione era giudicato l'Anticristo –, largamente favorita dalla traduzione inglese curata nel 1529 da John Frith (*Revelation of Antichrist*)<sup>7</sup>. Pur non arrivando agli esiti novatori del riformatore, nello stesso senso andarono il *Commentary on Apocalypse* (1528) del lollardo John Purvey (a sua volta pubblicato da Lutero) e altri testi della tradizione ereticale inglese. Una posizione caratteristica in essi fu la qualificazione dell'Anticristo come esponente del potere politico oppressore del popolo di Dio<sup>8</sup>. Comunque, la nozione luterana, condivisa dai “padri” della Riforma continentali (Melantone, Bullinger, Bucer, Calvino, Bèze), fu fatta propria anche dai riformatori inglesi, e particolarmente da William Tyndale e

<sup>5</sup> Ad essa attendono Giovanni Minucci e Diego Quaglioni: per i primi risultati delle loro ricerche vedi *infra*, nota 70.

<sup>6</sup> Brighton-Eastbourne, Sussex Academic Press, 2011.

<sup>7</sup> William A. Clebsch, *England's Earliest Protestants, 1520-1535*, New Haven, Yale University Press, 1964, pp. 65, 82, 85-88; Robin B. Barnes, *Prophecy and Gnosis: Apocalypticism in the Wake of the Lutheran Reformation*, Stanford, Stanford University Press, 1988.

<sup>8</sup> Ernst Wadstein, *Die eschatologische Ideengruppe Antichrist-Weltsabbatt-Weltende und Weltgericht, in den Hauptmomenten ihrer christlich-mittelalterlichen Gesamtentwicklung*, Leipzig, O. R. Reisland, 1896, pp. 5 ss.; cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 16.

dall'arcivescovo Thomas Cranmer, che si scagliarono contro il papa, «quell'autentico Anticristo»<sup>9</sup>. Ne risultò così legittimata la loro opera di costruzione della Chiesa protestante inglese, con il progressivo smantellamento delle «vestigia papiste».

Avviato faticosamente durante il regno di Enrico VIII, per gli orientamenti religiosi e le oscillazioni politiche del monarca, il rinnovamento fu poi attuato con decisione sotto Edoardo VI, intenzionato a rendere il paese motore propulsivo e *leader* della Riforma nel mondo<sup>10</sup>. Testi quali *The Image of the Both Church* (1548) di John Bale, *A Tragoedie or Dialogue of the unjuste usurped Primacie of the Bishop of Rome* (1549) di Bernardino Ochino, *Christus triumphans, comoedia Apocalyptica* (1551) di John Foxe sostennero la sua azione<sup>11</sup>. Il Nemico assunse invece le fattezze dei riformatori protestanti allorché salì sul trono Maria Tudor, decisa a restaurare il cattolicesimo in accordo con il progetto di confessionalizzazione del consorte Filippo II di Spagna, e a farlo con la forza della persecuzione e della controversia. Mentre alcune centinaia di protestanti cadevano nelle maglie della repressione, il regno di Maria 'la sanguinaria' fu additato come il "dominio dell'Anticristo" dalle vittime e gli esuli mariani dispersi in Europa ne condannarono la tirannide, celebrando i martiri con scritti e *pamphlets* diffusi nella madrepatria e in Europa – primo fra tutti John Foxe con il suo celeberrimo *Acts and Monuments* o *Book of martyrs*, ma anche lo *Scriptorum illustrium majoris Britanniae catalogus* (1557-1559) di John Bale e *A Warning to England to Repente and Turne to God from Idolatrie and Popery* (1558) di Bartholomew Traheron (1558). Comunque, in patria pure un anonimo *pamphlet* (forse del 1554) si appellava alla nobiltà affinché smascherasse l'Anticristo che dominava sotto le mentite spoglie degli ecclesiastici, asservendo il popolo con ipocrisia e per inte-

<sup>9</sup> Ivi, pp. 16 s.; William Tyndale, *Doctrinal Treatises*, Cambridge, Parker Society, 1848, pp. 35 ss., 185 ss.

<sup>10</sup> Diarmaid MacCulloch, *Tudor Church Militant: Edward VI and the Protestant Reformation*, London, Penguin, 1999; Catharine Davies, *A Religion of the Word: The Defence of the Reformation in the Reign of Edward VI*, Manchester, Manchester University Press, 2002.

<sup>11</sup> Joseph Wittreich, *The Apocalypse: a Bibliography*, in *The Apocalypse in English Renaissance*, cit., pp. 377 ss.



ressi materiali<sup>12</sup>. L'edizione inglese di un 'classico' come l'opera di Rudolph Gwalter, *Antichrist, that is to Say: A True Report that Antichrist is Come* (1556) dette sostegno alla loro campagna. Per entrambi i 'fronti' fu altresì sempre fondamentale il contributo propagandistico delle opere teatrali<sup>13</sup>.

La politica religiosa di Elisabetta I apparve subito ferma nell'intento di riaffermare la supremazia regia sulla Chiesa d'Inghilterra e di consolidarne la fisionomia riformata, seppur secondo la linea di compromesso dell'*Elizabethan Settlement*. Confermato il ruolo di supremo governatore della Chiesa della regina con l'*Atto di supremazia* e l'*Atto di uniformità*, il *Book of Common Prayer* e i *Trentanove articoli* conservarono la struttura ecclesiastica cattolica (fuorché il celibato dei sacerdoti) e sul piano dottrinale formulazioni mediane tra le nozioni riformate e luterane, principalmente in merito all'eucaristia<sup>14</sup>. La situazione internazionale, con la fulminazione della scomunica papale contro la sovrana nel 1570 e la minacciosa politica spagnola, culminata nella tentata invasione dell'isola con l'*Invencible Armada* diciotto anni dopo, rafforzò la lotta della nazione intera contro l'Anticristo romano, assunto a Nemico dell'Inghilterra. Il modulo Anticristo/papato divenne quasi la dottrina ufficiale della Chiesa anglicana e fu propagandato da una letteratura che dal 1570 fu in costante crescita. La campagna assunse anche carattere politico, promuovendo una crociata armata internazionale del movimento protestante contro il papato e la Spagna<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Álvarez-Recio, *Fighting the Antichrist*, cit., pp. 45 ss. Vedi inoltre John Philpot, *Examinations and Writings*, Cambridge, Parker Society, 1842, p. 242; John Bradford, *Sermons*, Cambridge, Parker Society, 1848, pp. 160, 435, 441; Id., *Letters*, Cambridge, Parker Society, 1853, pp. 142, 146, 329; Anonimo, *A short description of Antichrist unto the Nobilitie of Englande* (s.l., s.e., 1554?), c. A4-7: cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 17. In generale vedi Christina H. Garret, *The Marian Exiles: A Study in the Origins of Elizabethan Puritanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1938. Su Foxe vedi *infra*.

<sup>13</sup> L'apporto del teatro è sottolineato da Álvarez-Recio, *Fighting the Antichrist*, cit.

<sup>14</sup> Stephen Sykes, John E. Booty (eds.), *The Study of Anglicanism*, Philadelphia, SPCK-Fortress Press, 1988; Nicholas Tyacke, *Aspects of English Protestantism c.1530-1700*, Manchester, Manchester University Press, 2001; Paul D.L. Avis, *The Identity of Anglicanism: Essentials of Anglican Ecclesiology*, London, T & T Clark, 2007.

<sup>15</sup> Álvarez-Recio, *Fighting the Antichrist*, cit., pp. 63 ss.; Bernard Capp, *The Political Dimension of Apocalyptic Thought*, in *The Apocalypse*, cit., pp. 92-124.

I libri di Martin Bucer e di John Foxe dettero solido fondamento teorico alla battaglia dottrinale, rendendola nel contempo potente strumento di affermazione della supremazia regale. La «rispettabilità ideologica» che tale dottrina ottenne tramite i due teologi contribuì alla crescita del «patriottismo protestante focalizzato sulla monarchia»<sup>16</sup>. Che la Chiesa cattolica fosse il *regnum Antichristi* venne apertamente dichiarato da Bucer nel suo *De regno Christi* (1551), un testo capitale nell'elaborazione dell'«English imperial political theology» con la sua teoria della subordinazione della Chiesa allo Stato secondo il modello di Costantino<sup>17</sup>. Un testo che poté suscitare anche l'interesse di Gentili. Il volume era dedicato ad Edoardo VI, sotto la cui egida Bucer aveva contribuito alla Riforma nel paese come *regius professor of Divinity* a Cambridge e collaboratore nella stesura del *Book of common prayer*, dopo l'abbandono di Strasburgo per l'attuazione dell'Interim nella città – a suo dire frutto del compromesso dell'imperatore con l'Anticristo romano<sup>18</sup>. Il riformatore intese fornire al giovane sovrano una guida per creare una versione protestante del Sacro romano impero, caratterizzato da un rapporto tra potere secolare ed ecclesiastico antitetico rispetto alla nozione cattolica e alle sue espressioni monarchiche di Roma e dell'impero, in favore di quell'orientamento repubblicano seguito dal giovane Bucer e attuato allora dal suo sodale Calvino. Per esso, Bucer è stato celebrato dalla storiografia come un campione del repubblicanesimo protestante<sup>19</sup>. Comunque, è al contesto

Vedi anche Alfred L. Rowse, *The England of Elisabeth*, London, Macmillan & co., 1964, cap. XI; Patrick Mc Grath, *Papist and Puritans under Elizabeth I*, New York, Walker, 1967, cap. VIII; Eleonor Rosenberg, *Leicester: Patron of Letters*, New York, Columbia University Press, 1958, cap. VII.

<sup>16</sup> Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 50. Cfr. pp. 18 s.

<sup>17</sup> Thomas Dandele, *Creating a Protestant Constantine: Martin Bucer's 'De Regno Christi' and the Foundations of English Imperial Political Theology*, in Christopher Ocker et al. (eds.), *Politics and Reformations: Communities, Politics, Nations, and Empires: Essays in Honor of Thomas A. Brady jr.*, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 539-550.

<sup>18</sup> Jacques V. Pollet, *Martin Bucer. Études sur les relations de Bucer avec les Pays-Bas, l'Électorat de Cologne et l'Allemagne du Nord*, 2 vols., Leiden, Brill, 1985; Martin Greschat, *Martin Bucer. A Reformer and his Times*, London-Louisville, Westminster John Knox Press, 2004 (ed. or. 1990).

<sup>19</sup> Quentin Skinner, *The Foundation of Modern Political Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, vol. 2, pp. 207-228.

inglese che occorre guardare per comprendere appieno il significato dell'operazione buceriana<sup>20</sup>. Fu qui, nel clima di grande progettualità edoardiana, che il riformatore vide la possibilità di edificare su nuove basi la società cristiana ovvero la terrena città di Dio. Con un'ampia ma dettagliata disamina dei poteri, diritti, compiti del monarca cristiano, e con la legittimazione della tradizione classica, patristica e biblica, Bucer teorizzò la supremazia dello Stato sulla Chiesa sull'esempio dell'impero bizantino di Costantino e Giustiniano, attribuendo all'autorità sovrana l'organizzazione, il governo e il controllo degli affari ecclesiastici; Costantino fu indicato a modello di monarca.

Il *De regno Christi* non conobbe sul momento grande successo, malgrado la sua sintonia con la posizione dell'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer, anch'egli sostenitore della superiorità reale sulla Chiesa per il benessere dei sudditi nella sfera spirituale e materiale<sup>21</sup>. Maria Tudor stigmatizzò infatti entrambi come eretici, pur ispirandosi alle loro tesi. Nel regno elisabettiano e poi in quello giacobita l'immagine e l'ideale costantiniano diventarono però essenziali nella costruzione della teologia politica imperiale inglese ad opera di storici e teologi. Tramite fondamentale, ancorché non riconosciuto, della concezione buceriana fu la celebre *An Apology of the Church of England* (1564) del vescovo di Salisbury John Jewel, considerata il pilastro originario di tale teoria<sup>22</sup>. Non disgiunta da essa fu la battente propaganda anticattolica di Jewel incentrata sul tema dell'Anticristo, secondo il modulo da lui elaborato nell'*Exposition upon the two epistles of the apostle St. Paul to the Thessalonians*, un commento al passo paolino (2 *Thess.* II, 3-9) sul «Figlio della perdizione che siede nel tempio di Dio»<sup>23</sup>.

Una funzione cruciale la svolse pure il *Book of Martyrs* di Foxe, principale cassa di risonanza della politica elisabettiana

<sup>20</sup> Così Dandeleit, *Creating a Protestant Constantine*, cit., p. 540.

<sup>21</sup> Oliver P. Rafferty, *Thomas Cranmer and the Royal Supremacy*, «Heythrop Journal», 31, 1990, pp. 129-149 e più in generale Diarmaid MacCulloch, *Thomas Cranmer: A Life*, New Haven, Yale University Press, 1996.

<sup>22</sup> Dandeleit, *Creating a Protestant Constantine*, cit., pp. 547.

<sup>23</sup> Vasta fu la produzione di Jewel sull'Anticristo: vedi Id., *Works*, vol. 2/4, Cambridge, Parker Society, 1850.

– e testo popolarissimo per la sua presenza in ogni chiesa parrocchiale secondo decreto governativo<sup>24</sup>. Nel maggiore martirologio protestante, Foxe ripercorse tutta la storia religiosa inglese secondo l'ottica della lotta contro l'Anticristo nelle sue vesti pontificali, una lotta secolare e condivisa dalla popolazione, che da Wyclif in poi era stata tragicamente scandita dalla sue vittime, immolatesi per il trionfo della vera fede. L'ultimo atto di questo conflitto era stato effettuato da Elisabetta, rifulgente nella narrazione di Foxe come colei che, con la sua «vera, naturale e imperiale corona» aveva permesso che «la luminosità della parola di Dio [fosse] restituita per travolgere il falso e tenebroso regno dell'Anticristo»<sup>25</sup>. L'azione della sovrana acquisiva particolare pregnanza per la sua affinità con l'imperatore Costantino – additato ad esempio anche da Foxe per la sua politica ecclesiastica – come pure per l'orizzonte apocalittico in cui era iscritta. Attraverso questo amplissimo quadro storico e provvidenzialistico tanto il passato quanto il futuro apparirono agli inglesi posti nel segno dello scontro epico della nazione contro Roma, dando una forte legittimazione al progetto politico-religioso elisabettiano. Il sistema anglicano, e la visione statale connessa nel segno di Costantino, troverà poi a fine secolo il suo massimo teorico in Richard Hooker, con il suo *Laws of Ecclesiastical Polity* (1593-1597)<sup>26</sup>.

Molti altri scritti, seppur di minor respiro, arricchirono il panorama inglese, tanto che il controversista puritano radicale John Field nel 1581 sostenne l'inutilità di dimostrare l'identità tra papato e Anticristo poiché «l'argomento è ripetuto in tutti i

<sup>24</sup> L'opera, in otto volumi, fu pubblicata a Basilea nel 1554, poi in edizione ampliata sempre a Basilea nel 1559 e in inglese a Londra nel 1563. Di recente è apparsa una ristampa dell'edizione curata da George Townsend (2013-2015). Vedi William Haller, *Foxe's Book of Martyrs and the Elect Nation*, London, Cape, 1963. Sul riformatore vedi David M. Loades (ed.), *John Foxe and the English Reformation*, Aldershot, Scholar Press, 1997; Id. (ed.), *John Foxe at Home and Abroad*, Aldershot, Ashgate, 2004; Álvarez-Recio, *Fighting the Antichrist*, cit., ad indicem.

<sup>25</sup> Foxe, *Book of Martyrs*, cit., vol. 7, p. 466: cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 19.

<sup>26</sup> Richard Price, *Visione anglicana di Costantino. Un'indagine storica*, in *Enciclopedia Costantiniana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 2013, vol. 1 (<[http://www.treccani.it/enciclopedia/visione-anglicana-di-costantino-un-indagine-storica\\_%28Enciclopedia-Costantiniana%29/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/visione-anglicana-di-costantino-un-indagine-storica_%28Enciclopedia-Costantiniana%29/>)>).

libri»<sup>27</sup>. Possiamo comunque citare *An Exposition of the 4 Chapter of [...] Revelation* (1557) e *The Acts of Christ and Antichrist* (1563), rispettivamente di Bartholomew Traheron e di Thomas Becon, entrambi esuli mariani<sup>28</sup>. Oppure *A Farewell to Sir John Norris and Sir Francis Drake*, con cui il poeta George Peele esortava i due corsari a raggiungere l'«altera Roma/per sfigurare l'orgoglio dell'Anticristo». Esortazione non necessaria, dato che, nel pieno del conflitto con la Spagna, Drake si impegnò a combattere per Elisabetta e l'Inghilterra contro l'Anticristo e i suoi fedeli<sup>29</sup>. Nello stretto *entourage* della regina, William C. Burghley, Lord tesoriere, giudicò il complotto di Babington ordito nel 1586 da Maria Stuart per spodestare Elisabetta una manovra per «erigere la sinagoga di Anticristo»<sup>30</sup>. Anche il grande banchiere e diplomatico Orazio Pallavicino, rampollo dei magnati del commercio internazionale dell'allume e nominato *sir* per i suoi servizi, dopo il passaggio alla Chiesa anglicana (causato anche dalla persecuzione inquisitoriale) partecipò alla spedizione contro l'*Invencible Armada* con l'intento di sconfiggere l'Anticristo e combattere per la causa della sua sovrana<sup>31</sup>. Protettore della comunità degli esuli italiani a Londra, Pallavicini ebbe stretti rapporti con Alberico Gentili, che gli dedicò nel 1584 il terzo libro delle sue lezioni sul diritto internazionale, il *Lectioinum & Epistolarum quae ad jus civile pertinent Liber III*, prima di divenire il suo segretario latino nell'importante missione diplomatica condotta presso i principi tedeschi nel 1586-1587 per convincerli a sostenere militarmente

<sup>27</sup> John Field, *A Caveat for Parsons Howlet*, London, R. Waldgrave, 1581, cc. Eiii, Eviii, Fii: cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 21. L'opera era dedicata al conte di Leicester.

<sup>28</sup> Thomas Becon, *Prayers and other Pieces*, Cambridge, Parker Society, 1844, pp. 501-539.

<sup>29</sup> George Peele, *Works*, ed. Arthur H. Bulle, London, Houghton Mifflin & Co., 1888, vol. 2, p. 239; Alfred L. Rowse, *The Expansion of Elizabethan England*, Madison, The University of Wisconsin Press, 2003<sup>2</sup>, p. 264.

<sup>30</sup> Robert Dudley, *Correspondence during his Government of the Low Countries in the Years 1585 and 1586*, ed. John Bruce, London, Camden Society, 1844, p. 421: cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 19.

<sup>31</sup> Vedi Stefano Villani, *Pallavicino, Orazio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 80, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, *ad vocem*; per le relazioni tra Bruno e Gentili vedi John Bossy, *Giordano Bruno and the Embassy Affair*, New Haven-London, Yale University Press, 1992, p. 85.

la causa di Enrico IV. Fu probabilmente Gentili a metterlo in contatto con Giordano Bruno, che dal giurista ottenne aiuto e favori. La sconfitta degli spagnoli in quanto seguaci dell'Anticristo romano fu vivo auspicio anche negli ambienti intellettuali: lo espressero ad esempio il noto geografo e scrittore religioso Richard Hakluyt nel *Discourse on Western Planting* (1584) e il grande matematico presbiteriano John Napier in un suo opuscolo, mentre il naturalista William Turner fece incidere nel suo epitaffio che egli «combatté come un soldato di Cristo [...] contro l'Anticristo di Roma»<sup>32</sup>.

La condanna contro l'«Anticristo romano» risuonò dai pulpiti e nelle aule universitarie, penetrando in ogni strato della popolazione. Nell'azione propagandistica si distinsero i vescovi John Aylmer, Richard Cox, Richard Davies, Anthony Rudd, John Young e l'arcivescovo di York Richard Sandys, mentre a Oxford e a Cambridge i regi professori di teologia William Whitacker e John Whitgift impartivano dotte lezioni sul tema; Whitacker divulgò la nozione anche nella sua *Disputation on Holy Scripture* (1600)<sup>33</sup>. Un ruolo molto significativo nella propaganda lo svolsero le opere teatrali, grandi protagoniste dell'età elisabettiana a livello di cultura alta e popolare, malgrado il decreto regio di controllo del 1559. La letteratura teatrale attaccò il cattolicesimo sotto vari aspetti: accanto alle critiche dottrinali di *The Life and Repentaunce of Marie Magdalene* (1566) di Lewis Wager e di *New Custom* (1573), i testi *The Glass of Governement* (1575) di George Gascoigne e *All for Money* (1559-1570) di Thomas Lupton affrontavano il problema piuttosto sotto l'aspetto morale<sup>34</sup>.

Tuttavia, l'Anticristo ebbe anche un altro volto nell'Inghilterra elisabettiana, anzi ne ebbe molteplici. All'interno della galassia della dissidenza, l'immagine dell'emissario diabolico divenne più sfaccettata, non coincidendo più con una realtà

<sup>32</sup> Benjamin D. Jackson, *Life of William Turner*, in William Turner, *Libellus de re herbaria, 1538: And the Names of Erbes*, eds. James Britten, Benjamin D. Jackson, William T. Stearn, London, The Ray Society, 1965, pp. 23 ss.: cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 18.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Álvarez-Recio, *Fighting the Antichrist*, cit., pp. 77 ss.

unica e definitiva, ma venne adattandosi a tutte le istituzioni che riproponevano forme e comportamenti simili a quelli di Roma. Il movimento puritano lo ravvisò nella struttura del potere politico ed ecclesiastico, nell'apparato cerimoniale e nell'atteggiamento coercitivo verso i non conformisti, tutte sopravvivenze papistiche presenti nella Chiesa anglicana, che avevano favorito il rafforzamento dei cattolici e che occorreva eliminare per l'attuazione della "vera" Riforma. La minaccia dell'Anticristo fu pertanto agitata dai puritani per condurre la loro personale battaglia, sfruttando l'«indeterminatezza del suo simbolismo» al fine di «colpire più bersagli alla volta senza esporsi troppo»<sup>35</sup>: la condanna dell'«Anticristo romano» celava quella del male insediatosi in Inghilterra, nella Chiesa anglicana. Così, il movimento, in tutti i suoi filoni, fu protagonista della campagna propagandistica del tempo. Un importante contributo fu recato da William Fulke, attivissimo controversista autore delle *In sacram divi Ioannis Apocalypsim praelectiones*, edite nel 1573 con una vibrante dedica anticattolica al conte di Warwick e subito tradotte in inglese dal puritano George Gifford, e del *De successione ecclesiastica et latente ab Antichristi tyrannide ecclesia* (1584), così come da John Rainolds, nel suo *De Romanae ecclesiae idolatria* (1596), dedicato al favorito della regina Robert Devereux. O ancora dal più popolare predicatore di Londra, Henry Smith, nei suoi *Sermons* o in *A Reformed Catholic* (1597), dove il teologo di stretta osservanza calvinista William Perkins, figura di grande influenza sugli ecclesiastici inglesi e di enorme popolarità con i suoi scritti e la sua predicazione, sosteneva che i protestanti erano i veri cattolici romani<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Diego Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981, p. 36; Álvarez-Recio, *Fighting the Antichrist*, cit., pp. 68 ss., 97 ss., 113 s. e *passim*. Cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit. In generale vedi Patrick Collinson, *The Elizabethan Puritan Movement*, London-New York, Methuen, 1967; Christopher Durston, Jacqueline Eales (eds.), *The Culture of English Puritanism, 1560-1700*, Basingstoke, MacMillan, 1996.

<sup>36</sup> Delle *Praelectiones* di Fulke vedi in part. pp. 74-89; inoltre Id., *Answer to Stapleton, Martiall and Sanders*, Parker Society, 1848, pp. 366-373, 392 s.; Henry Smith, *Sermons*, London, T. P. J. Man, 1631, vol. 1, pp. 67, 75; vol. 2, c. H4v; vol. 5, pp. 85, 89-93; William Perkins, *A Reformed Catholic*, in Id., *Works*, Cambridge, Leggat, 1616-1618, vol. 1, pp. 555-634: cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 18.

Alla propaganda puritana prestarono manforte le traduzioni di opere straniere, scientemente dedicate a Robert Dudley, conte di Leicester, primo sostenitore della politica antispannola (forse anche in lizza come principe delle province protestanti nei Paesi Bassi) e figura di rilievo nel potente circolo politico-religioso di corte moderatamente puritano, che vedeva anche la presenza del segretario di Stato Francis Walsingham e del poeta Philip Sidney – tutti protettori del Gentili<sup>37</sup>. A Dudley si rivolse James Sandford, traduttore di *The Revelation of St. John reveled or a Paraphrase opening by conference of time and place such things as are both necessary and profitable for the time present* (1582), scritto dall'esule italiano Jacopo Brocardo, noto in Europa per le sue profezie politico-religiose, filofrancesi e spiccatamente mistiche<sup>38</sup>. Al conte fu dedicato *A Notable Treatise of the Church* (1579), del teorico monarcomaco detto il “papa degli ugonotti” Philippe Duplessis-Mornay, allora procuratore di Enrico di Navarra in Inghilterra: il traduttore John Field incitò vigorosamente Dudley a porsi al comando di una grande crociata anticattolica, sostenendo il puritanesimo come unico baluardo della vera religione. L'opera conobbe un grande successo (quattro edizioni in tre anni) per la sua sintonia con le posizioni puritane nella descrizione dell'“Anticristo romano”; per il Gentili, fu fondamentale<sup>39</sup>. Ampiamente citati dall'esule marchigiano furono anche due campioni protestanti nella lotta antiromana, il teologo e giurista Lambert Daneau, padre della teologia morale calvinista e autore, tra l'altro, del *De Antichristo* (1576), e il teologo luterano Mattia Flacio Illirico<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> David M. Loades, *John Dudley, Duke of Northumberland, 1504-1553*, Oxford-New York, Clarendon Press-Oxford University Press, 1996.

<sup>38</sup> Vedi Antonio Rotondò, *Brocardo, Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 14, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, *ad vocem*, e Marion L. Kuntz, *The Anointment of Dionisio: Prophecy and Politics in Renaissance Italy*, University Park, Pennsylvania State University Press, 2010, *ad indicem*.

<sup>39</sup> Trent'anni dopo, nel 1612, vide la luce la versione inglese del monumentale *The Myserie of iniquitie* che ebbe duratura popolarità nel paese. Per l'influenza sull'opera di Gentili vedi Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 38. Cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 20.

<sup>40</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 38. Dal 1589 l'opera di Daneau fu disponibile anche nella versione inglese con il titolo *A Treatise, Touching Antichrist*.



Anche per i più radicali l'Anticristo era multiforme. Nella comunità della Famiglia dell'Amore si affermava ad esempio che «the Pope was not Antichrist, but he which doth not that which God's law commaundeth, [...] & so there are many Antichrists»: e lo erano tutti gli ecclesiastici che adottavano una linea autoritaria e repressiva<sup>41</sup>. I familisti inglesi ripresero questa idea dal fondatore del movimento nei Paesi Bassi, Hendrick Niklaes, del cui pensiero era caratteristica<sup>42</sup>. Ma essa fu divulgata anche da testi quali *A True and Short Declaration* (1584) e *A Treatise on the Book of Revelation* (1588) del padre del congregazionalismo Robert Browne. Tale posizione poteva comunque essere condivisa da quanti, in Inghilterra, subivano le persecuzioni ecclesiastiche: «Anabaptists, Arians, Libertines and others», così tuonavano i prelati anglicani<sup>43</sup>, ovvero le varie anime del mondo eterodosso. Un mondo molto vivo, che si sviluppò in modo crescente già dai regni di Edoardo e Maria per arricchirsi degli apporti del puritanesimo e del radicalismo continentale in quello di Elisabetta. Molti furono gli elementi che lo nutrirono, provenienti sia dalla tradizione autoctona medievale (lollarda e dell'anticlericalismo popolare) e dalle nascenti istanze del movimento puritano sia dal magmatico movimento della Riforma radicale europea, con tutto il suo bagaglio di idee anabattiste, antitrinitarie, spiritualiste, apocalittiche, antipredestinazioniste, nicodemite etc.<sup>44</sup> Ad importarle furono gli stranieri che nelle vesti di mercanti, esuli, intellettuali, studenti, diplomatici, nel regno edoardiano e ancor più in quello elisabettiano, affollarono Londra, le ambasciate, le Chiese straniere, i suoi porti, le università,

<sup>41</sup> Michael T. Pearce, *Between Known Men and Visible Saints: A Study in Sixteenth-Century English Dissent*, London-Toronto, Associated University Press, 1994, pp. 146, 154.

<sup>42</sup> Ivi, pp. 154 ss.; Alastair Hamilton, *The Family of Love*, Cambridge, Clarke & co., 1981; Christopher W. Marsh, *The Family of Love in English Society, 1550-1630*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; Alastair Hamilton, *The Family of Love*, in *Bibliotheca dissidentium. Répertoire des non conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles*, publié par André Séguenny et al., Baden-Baden-Bouxwiller, Koerner, vol. 22, 2003 e vol. 29, 2013.

<sup>43</sup> Cfr. Pearce, *Between Known Men*, cit., p. 146.

<sup>44</sup> *Ibid.*; McSheffey, *Heresy, Orthodoxy*, cit.; Margaret Spufford, *The World of Rural Dissenters*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; Christopher Marsh, *Popular Religion in Sixteenth-Century England*, Basingstoke, Macmillan, 1998.

attratti dall'intensa vita culturale e dalla relativa libertà religiosa – fatta salva la conformità formale alla Chiesa anglicana<sup>45</sup>. Nell'elenco dei forestieri spiccano i nomi celebri di Francesco Pucci, Cassiodoro de Reina, Iacopo Aconcio, Giordano Bruno, Bernardino Ochino, Antonio Del Corro<sup>46</sup>. L'enumerazione potrebbe però continuare a lungo, citando ad esempio quegli anabattisti fuggiti da Münster che dettero un impulso significativo al movimento, organizzato da Robert Browne e Robert Harrison negli anni Ottanta e poi confluito nel battismo e nel congregazionalismo<sup>47</sup>. O gli ancora ignoti artefici dell'impianto della Famiglia dell'Amore, che in Inghilterra assunse caratteri peculiari per l'apporto di concezioni preesistenti o di altra provenienza, come l'antipedobattismo e l'antitrinitarismo<sup>48</sup>.

Insieme alle persone, dal continente arrivarono subito i libri, che incrementarono la preesistente produzione locale di testi di polemica religiosa<sup>49</sup>. Giunsero anche opere relative all'Anticristo, che innestarono nel dibattito inglese idee e paradigmi diversi, marcando un cambiamento del modulo tradizionale. La produzione degli "eretici italiani" fu ben rappresentata con i suoi capolavori, l'*Imagine di Antechristo* di Bernardino Ochino, i *Pasquilli* (1544-1546) di Celio Secondo Curione e *La tragedia del libero arbitrio* (1546) di Francesco Negri, la *Historia Francisci Spierae* di Curione e Lelio Sozzini (1550), gli *Stratagemmi di Satana* (1565) dell'Aconcio e il *De regno Christi liber primus. De*

<sup>45</sup> Luigi Firpo, *La chiesa italiana di Londra nel Cinquecento e i suoi rapporti con Ginevra*, ora in Id., *Scritti sulla Riforma in Italia*, Napoli, Prismi, 1996, pp. 117-194; Andrew Pettegree, *Foreign Protestant Communities in Sixteenth-Century London*, Oxford, Oxford University Press, 1986.

<sup>46</sup> Anne Overell, *Italian Reform and English Reformations, c.1535-c.1585*, Aldershot, Ashgate, 2008; Diego Pirillo, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010.

<sup>47</sup> C. Douglas Weaver, *In Search of the New Testament Church: The Baptist Story*, Macon, Mercer University Press, 2008.

<sup>48</sup> Pearse, *Between Known Men*, cit., pp. 161 ss.; Hamilton, *The Family of Love*, cit.; Marsh, *The Family of Love*, cit.; Hamilton, *The Family of Love*, in *Bibliotheca dissidentium*, cit.

<sup>49</sup> David M. Loades, *Le livre et la Réforme anglaise avant 1558*, in Jean-François Gilmont (éd.), *La Réforme et le livre. L'Europe de l'imprimé (1517-v. 1570)*, Paris, Cerf, 1990, pp. 268-300; Tessa Watt, *Cheap Print and Popular Piety, 1550-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

*regno Antichristi liber secundus* e l'*Antithesis Pseudochristi cum vero illo ex Maria nato* (1568-1569) attribuite a Giorgio Biantdrata e a Ferenc David<sup>50</sup>. L'opera di Ochino, pubblicata dopo la sua clamorosa fuga dall'Italia nel 1542, costituiva una pietra miliare nella pubblicistica sull'argomento con la sua puntuale definizione di tratti e natura dell'"Anticristo romano". Ochino vi ripropose gli schemi del *Passional Christi und Antichristi*, il celebre libretto che per primo e con straordinaria efficacia visuale aveva mostrato le due realtà antitetiche, ma rafforzò l'immagine diabolica del papato denunciandone il nepotismo, la simonia, l'abuso di potere e soprattutto l'atteggiamento coercitivo verso i dissenzienti. Anzi, l'Anticristo era per Ochino il potere oppressivo esercitato sulle coscienze da un'istituzione dispotica: a quella data, da lui identificata con Roma, ma dopo l'involuzione autoritaria subita dalle Chiese protestanti dalla metà del secolo (anche da lui esperita) con ogni Chiesa che imponeva il suo monopolio della fede con la forza<sup>51</sup>.

Se i *Pasquilli* e la *Tragedia* scolpirono con una satira tagliente l'antirealtà mostruosa e distruttiva dei valori fondanti il cristianesimo del papato, il contributo di Curione nell'opera miscelanea della *Historia* segnò una netta cesura: l'Anticristo fu per la prima volta spersonalizzato, reso realtà metafisica identificabile con tutti i poteri ecclesiastici autoritari che ricorrevano alla violenza al fine di imporre l'ortodossia religiosa. Sottraendosi al turbinoso vortice di condanne e giustificazioni scatenato in tutta l'Europa dal caso di Francesco Spiera, un avvocato di Cittadella morto di disperazione a causa dell'abiura, l'umanista aveva infatti sostenuto che «Non in sola Italia est Antichristus, non in

<sup>50</sup> Per un quadro d'insieme è fondamentale Antonio Rotondò, *Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d'un libello antiromano del Cinquecento*, ora in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 2008, vol. 1, pp. 45-199. Vedi anche Lucia Felici, *Il papa diavolo. Il paradigma dell'Anticristo nella pubblicistica europea del Cinquecento*, in Florence Alazard, Frank La Brasca (dirs.), *La papauté à la Renaissance*, Paris, Champion, 2007, pp. 533-569.

<sup>51</sup> Roland H. Bainton, *Bernardino Ochino esule e riformatore senese del Cinquecento (1487-1563)*, Firenze, Sansoni, 1940; Massimo Firpo, "Boni Christiani merito vocantur haeretici". Bernardino Ochino e la tolleranza, in Henri Méchoulan et al. (a cura di), *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, Firenze, Olschki, 2001, vol. 1, pp. 161-244. Per la pubblicistica contro l'Anticristo vedi Felici, *Il papa diavolo*, pp. 537 ss.

sola Italia est omnium scelerum, omnis impietatis et malorum autor Papatu, sed ubicunque sunt homines, quoniam ex eadem argilla et luto facti et eodem afflato veneno, iisdem cupiditatibus ducuntur, ibi Sathanam, ibi Antichristum, ibi Papatu esse dubitari non potest»<sup>52</sup>. Curione, qui come in altre sue opere, legò questa concezione universalista della decadenza operata da Satana – in tutta la società e le istituzioni civili ed ecclesiastiche – ad una prospettiva millenarista di salvezza dell'intera umanità, sulla base della sua peculiare nozione etica, spiritualista e razionalista insieme del cristianesimo. Ma la legò anche ad una ferma rivendicazione della libertà di coscienza, contro la persecuzione delle Chiese istituzionali. L'umanista piemontese si fece così interprete di quella convinzione che venne diffondendosi tra gli esuli italiani dopo l'esperienza di vita nei paesi della Riforma: neppure in essi vigeva la libertà e la fedeltà al messaggio evangelico per l'edificazione della vera, rinnovata, Chiesa di Cristo, ma imperavano invece logiche di potere e di prevaricazione finalizzate al consolidamento dogmatico ed istituzionale delle nuove Chiese.

Queste idee trovarono espressione negli scritti degli eretici italiani, dedicati o non dedicati specificamente al tema (come quelle di Castellione, Lelio Sozzini, Matteo Gribaldi Mofa, Gerolamo Massari, Giovanni Leonardo Sartori etc.): piena e straordinaria la trovarono negli *Stratagemmi* aconciati, un'opera rivoluzionaria per la nozione dell'Anticristo e per la difesa della libertà e della tolleranza religiosa<sup>53</sup>. Nel celebre scritto dell'esule italiano, dedicato ad Elisabetta I (al cui servizio operava come ingegnere delle fortificazioni), la rarefazione del modulo tradizionale toccava infatti l'apice e dava fondamento a una posizione libertaria così d'avanguardia da influire anche su John Locke. Aconcio svolgeva fino alle sue estreme conseguenze l'idea curio-

<sup>52</sup> *Francisci Spierae [...] historia*, s.e., s.l. 1550, c. A 2r-v.

<sup>53</sup> Charles D. O'Malley, *Jacopo Aconcio*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1955; Gordon A. Kinder, *Alumbrados of the Kingdom of Toledo: Jacobus Acontius*, in *Bibliotheca Dissidentium*, cit., vol. 16, 1994; Paola Giacomoni, Luigi Dappiano (a cura di), *Jacopo Aconcio. Il pensiero scientifico e l'idea di tolleranza*, Trento, Editrice Università degli studi di Trento, 2005; Felici, *Il papa Diavolo*, cit., pp. 566 ss.; Giacomo Aconcio, *Stratagematum Satanae Libri VIII*, a cura di Giorgio Radetti, Firenze, Vallecchi, 1946.

niana, traendone una visione generale della religione e della cristianità. Secondo Aconcio, l'azione satanica si manifestava nella psiche di tutti gli uomini – ma in particolare nei detentori del potere civile ed ecclesiastico – inducendoli a credere di possedere il monopolio della verità divina e a imporla con la forza ai fedeli, laddove in realtà seminavano false dottrine, escogitazioni diaboliche fomite di discordia e di persecuzioni nella cristianità. La denuncia dell'opera del Maligno nel mondo diveniva così critica serrata e lucidissima delle elaborazioni dottrinali e ritualistiche e dei loro esiti coattivi, in quanto finalizzati alla distruzione della società cristiana e della religione, fatta consistere da Aconcio unicamente nel messaggio etico di amore, libertà, carità di Cristo e nella sua attuazione mediante un processo continuo di intima adesione ad esso. La concezione religiosa adogmatica, etica, aperta ad una completa tolleranza di Aconcio si traduceva così in un teismo razionalistico anticipatore di quello seicentesco. E l'Anticristo perdeva la sua corporeità istituzionale per divenire atteggiamento mentale ed espressione dogmatica e autoritaria del potere.

Infine, il *De regno Christi* e l'*Antithesis*, capisaldi del pensiero antitrinitario<sup>54</sup>. Questi libri furono tributari del testo aconciano negli anni in cui il movimento sociniano definiva sul piano esegetico e propagandava con una campagna europea l'immagine dell'Anticristo, destinata a prendere forma in essi. L'Anticristo cambiava qui le sue fattezze, per assumere quelle delle Chiese che non avevano rifiutato il dogma della trinità, giudicato la prima origine della corruzione del cristianesimo, della creazione di nuove accademie teologiche, fucine di sofismi ispirati da Satana al fine di offuscare la chiarezza della Sacra Scrittura e di esercitare un potere costrittivo, religioso e sociale sui cristiani in dispregio del messaggio evangelico di Cristo. Questo “peccato originale” delle Chiese istituzionali rendeva la Riforma un processo di rinnovamento ancora incompiuto sul piano dottrinale, comunitario, individuale e legittimava la revisione teologica ra-

<sup>54</sup> Rotondò, *Anticristo e Chiesa Romana*, cit., pp. 186 ss. L'opera edita ad Alba Iulia per i tipi di Raphael Hoffhalter è stata ripubblicata in anastatica da Antal Pírnát con un'importante introduzione (Utrecht, Bibliotheca Antitrinitariorum, 1988).

dicale degli antitrinitari e la lotta per la tolleranza religiosa. Le esigenze e le rivendicazioni libertarie degli eretici italiani furono in consonanza con le posizioni del Gentili – che comunque specificamente citò nel suo trattato l'*Imagine* di Ochino e gli *Stratagemata* di Aconcio<sup>55</sup>.

Motivo di suggestione mi sembra rappresentare la visione universalistica e del tutto innovativa che sostanzialmente la posizione di Theodor Bibliander sul tema, anche se non si danno evidenze documentarie (almeno a mia conoscenza) di una ripresa di elementi specifici. Il grande teologo, linguista, esegeta zurighese l'aveva espressa in due opere presenti nel panorama religioso inglese (ricco comunque di molta parte della sua produzione): l'*Ad illustrissimos Germaniae principes, et optimates liberarum atque imperialium civitatum, Oratio: De restituenda pace in Germanico Imperio, caeterisque politis, deque conservandis sacris et civilibus hominum bonorum coetibus, quas turbare studet improbus hostis Antichristus* e il *De fatis monarchiae Romanae somnium vaticinum Esdrae prophetae* (1553)<sup>56</sup>. I due scritti impressero una virata nel dibattito sull'Anticristo, prefigurandone la distruzione in modo del tutto inedito: non la violenza bellica o verbale, ma i libri, ossia la crescita culturale mediante la diffusione del sapere sacro e profano furono indicati da Bibliander come l'unica e decisiva arma per sconfiggere il Nemico. Il teologo zurighese continuò a identificarlo con il papato, ma con un modulo alternativo e soprattutto conforme ad una visione complessiva della società cristiana attuale molto nuova: quella propria degli universalisti che, affiggendo lo sguardo alle drammatiche lacerazioni della società cristiana,

<sup>55</sup> Diego Quaglioni, *Il "De papatu Romano Antichristo" del Gentili*, in Luigi Lacchè (a cura di), *"Ius gentium ius communicationis ius belli"*. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del Convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Milano, Giuffrè, 2009, pp. 199-207, p. 205.

<sup>56</sup> Lucia Felici, *Universalismo e profezia politica in Theodor Bibliander*, in Giancarlo Garfagnini, Anna Rodolfi (a cura di), *Profezia, filosofia e prassi politica*, Pisa, ETS, 2013, pp. 108-123. Lo studio più completo su Bibliander resta Emil Egli, *Analecta Reformatoria*, Zürich, Zürcher et Furrer, 1901, vol. 2, pp. 1-144, ma ora vedi Christine Christ-von Wedel (hg.), *Theodor Bibliander (1505-1564). Ein Thurgauer im gelehrten Zürich der Reformationszeit*, Zürich, Neue Zürcher Zeitung, 2005 e la bibliografia citata nelle note successive.

mirarono a superare le divisioni religiose ricostituendo in Europa un ordine culturale diverso, sovranazionale e sovraconfessionale.

Bibliander espose la sua idea nel commento della profezia della Sibilla nell'*Oratio* «Miserum inde tempus, quia linum perdet eum», interpretando il “lino” nel senso del prodotto di esso, ovvero la carta sulla quale venivano stampati i libri, la Sacra Scrittura come i testi scientifici, custodi della «vita e la memoria» degli uomini e fonti di conoscenze fondate, contrarie alle menzogne sataniche. L'immagine che utilizzò era molto suggestiva: le potenti “legioni” costituite attraverso l'uso della carta, e *in primis* la Bibbia, avrebbero assestato colpi micidiali alla «navicula Petri» e prodotto «piaghe letali» nel suo corpo, in guisa di triremi pirata, rivelandosi il «più forte baluardo contro Satana» di cui la Chiesa cattolica costituiva l'emissario. La stampa era quindi per Bibliander un «dono divino», secondo la nota espressione di Lutero, anche perché assurgeva a strumento principe nella lotta contro il Male, con un capovolgimento totale del ruolo che le veniva tradizionalmente assegnato, quello affatto negativo di fonte di eresie, di idee eversive della società. Secondo Bibliander era invece l'ignoranza, in particolare delle verità divine, all'origine dello smarrimento, delle lacerazioni, del sovvertimento della società cristiana<sup>57</sup>.

Il teologo attaccò pertanto con durezza l'atteggiamento censorio della Chiesa cattolica, mirante a distruggere i libri e l'arte tipografica per timore della libertà di apprendimento, non soggetta al suo controllo: «Metuunt tamen linum [...] et ex odio persequuntur ferro et igne libros minime malos, cuperentque typographycas officinas vel in sua ditionem penitus redacta, vel oclusas»<sup>58</sup>. Bibliander parlava peraltro con cognizione di causa, avendo sin dal 1544 subito i rigori di questa *vis destruendi*<sup>59</sup>. Egli era invece contrario a qualsiasi restrizione nella circolazione del sapere, dato che ogni libro, di qualsiasi cultura e contenuto, contribuiva alla crescita culturale e religiosa dell'umanità. Bibliander stesso aveva dato prova di questa apertura intellet-

<sup>57</sup> Bibliander, *Oratio*, cit., pp. 18 ss.

<sup>58</sup> Ivi, pp. 27 ss.

<sup>59</sup> Jesús Martínez de Bujanda *et al.* (éds.), *Index des livres interdits*, 11 vols., Genève-Montreal, Droz-Université de Sheerbrooke, Sheerbrooke 1984-2002, *ad indicem*.

tuale dischiudendo l'Europa alla conoscenza dell'islam con la monumentale pubblicazione nel 1543 della prima edizione latina a stampa del Corano, corredata con tutta la letteratura nota sull'argomento. Nell'apologia dell'opera egli aveva giustificato la propria iniziativa, straordinaria ma riprovevole per molti, con la motivazione che «per combattere occorre conoscere»<sup>60</sup>. Né era stata la sola: in linea con la sua visione universalistica di matrice erasmiana Bibliander si impegnò tutta la vita per la concordia religiosa e lo sviluppo culturale<sup>61</sup>.

Nei due scritti summenzionati, Bibliander fornì comunque una prospettiva insieme apocalittica e politica alla battaglia da intraprendere. Apocalittico era lo scenario in cui si inseriva: nel 1553 Bibliander era convinto, in base a una serie di complessi calcoli e dell'interpretazione di Esdra, dell'imminenza della fine dell'impero ottomano ad opera della Chiesa romana, che preludeva alla sconfitta dell'Anticristo e poi della *restitutio omnium*, ossia alla creazione del regno universale di Cristo, alveo di tutte le genti, luogo di pace e trionfo della *lex* spirituale evangelica<sup>62</sup>. Condizione di questo evento era l'adesione al cristianesimo originario da parte di tutti i popoli della terra, frutto sia di un'evangelizzazione universale sia dell'abbandono di atteggiamenti dogmatici, violenti, coattivi da parte della Chiesa cattolica, per i lutti, le divisioni e i conflitti che generavano nella cristianità. La Chiesa cattolica era però nel contempo investita di un ruolo protagonista per la sua posizione, unica, di indipendenza rispetto all'impero ottomano. E difatti Bibliander si appellava, nella dedicatoria, al pontefice Giulio III e alle gerarchie romane affinché abbandonassero il vessillo di Satana, ormai prossimo a cadere,

<sup>60</sup> Lucia Felici, *L'Islam in Europa: la traduzione del Corano di Theodor Bibliander (1543)*, in Girolamo Imbruglia, Rolando Minuti, Luisa Simonutti (a cura di), *Traduzioni e circolazione delle idee nella cultura europea tra '500 e '700*, Napoli, Bibliopolis, 2008, pp. 35-63.

<sup>61</sup> Lucia Felici, *Ai confini della 'Respublica Christiana'. La visione irenica di Theodor Bibliander*, in *La centralità del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò*, Firenze, Olschki, 2011, vol. 2, pp. 899-921; Ead., *Universalism and Tolerance in a Follower of Erasmus from Zurich: Theodor Bibliander*, in Karl A.E. Enenkel (ed.), *The Reception of Erasmus in Early Modern Period*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 85-102.

<sup>62</sup> Bibliander, *De fatis*, cit., pp. 104, 131 ss.



per impugnare quello del Cristo vincitore, impegnandosi in prima persona nell'opera missionaria universale e nella vittoria del vero cristianesimo nel futuro *regnum Dei*<sup>63</sup>. Se dunque il papato era ancora l'Anticristo per Bibliander, egli innovava radicalmente nel prospettare una possibilità di emancipazione dall'emissario satanico anche per la Chiesa romana e nel chiedere una sua collaborazione al progetto universalistico. Un progetto che era caratterizzato da attualità e da una solida concretezza politica. Bibliander chiamava a realizzarlo, nell'*Oratio*, le autorità politiche tedesche, i principi e le magistrature: ad esse spettava il compito, secondo il teologo, di dar vita nell'impero germanico al nucleo originario della futura società cristiana, pacificata sul piano politico e religioso. Per raggiungere tale fine, i principi tedeschi dovevano farsi promotori di un «rivolgimento culturale negli animi e nelle menti», sostenendo lo crescita del sapere attraverso lo sviluppo dell'istruzione e dell'editoria. In questo, i governanti dell'Impero potevano farsi forti di una solidissima tradizione culturale, che aveva visto i loro antenati fondare per primi le accademie e curare costantemente la formazione intellettuale, e i loro sudditi inventare l'arte della stampa. La conclusione cui giungeva Bibliander era pertanto che «non trucidando, sed docendo» si poteva annientare l'Anticristo ed edificare una nuova *societas Christiana*<sup>64</sup>.

Non sorprende che la profezia della Sibilla, così interpretata da Bibliander, venisse ripresa da Theodor Zwinger nel suo monumentale *Theatrum humanae vitae* (anch'esso presente in Inghilterra), in un paragrafo dedicato alla diffusione o sovversione della religione, come opinione autorevole di «vir doctissimus»<sup>65</sup>. Zwinger, straordinaria figura di intellettuale ecclési-

<sup>63</sup> Ivi, pp. 30 ss., 78 ss., 83 ss.; Id., *Oratio*, cit., pp. 54-79.

<sup>64</sup> Ivi, pp. 18 ss. La citazione è da Rotondò, *Anticristo e Chiesa romana*, cit., p. 55.

<sup>65</sup> Theodor Zwinger, *Theatrum humanae vitae*, Basileae, Episcopius, 1586, libro IV, p. 1468: sotto l'epigrafe «malorum fortuitorum divina cognitio» si legge «Sibylla de Antichristi interitu inter alia vaticinata est locum alii de laqueo intellingunt, quo se Antichristus sit suffocaturus. Theodor Bibliander, vir doctissimus, de Arte typographica, cuius materia est linum maceratum et conglutinatum, charta videlicet. Hoc lino Antichristus conficietur utpote in quo sacrum Christi Evangelium, omnesque prophetae descripti continentur quorum auctoritate, tanquam spiritu oris Christi,

co e cosmopolita, principale artefice della conservazione di un clima di libertà religiosa e culturale nella Basilea della seconda metà del Cinquecento, promosse con l'enciclopedismo del suo *Theatrum* una potente visione universalista, irenica e relativista in ambito religioso. Comunque, che io sappia la posizione di Bibliander ebbe poi una limitatissima fortuna seicentesca<sup>66</sup>.

Altre opere importate dall'estero, diverse delle quali tradotte in inglese, non apportarono invece modifiche al modulo papa/Anticristo. Ne ribadirono anzi con forza l'identità. Così, il libro *The Popish Kingdome, or Reign of Antichrist* (1570) del drammaturgo, teologo, polemistia tedesco Thomas Naogeorgus, tradotto dal poeta Barbane Googe e dedicato ad Elisabetta I, pervaso da giudizi fortemente polemici verso la struttura gerarchica e legislativa cattolica seppur con un'ottica indipendente rispetto a Lutero e Melantone. O il fortunato *On the end of this world and the seconde comming of Chist, a confortable and most necessarie discourse* dell'olandese Shelcto a Geveren, tradotto da Thomas Rogers, che riproponeva l'interpretazione della profezia di Esdra data da Bibliander ed ebbe cinque ristampe in cinque anni (1577-1589). O ancora la *Defence of the Olde and True Profession of Christianity* (1581) del teologo calvinista Pierre Bouquin, dedicata a Francis Russell, conte di Bedford e, nella traduzione di Arthur Golding, la *Catholike Exposition upon the Revelation of St. John* (1574), uno degli importanti

triceps bestia profligabitur. Idem quoque locum eum, qui est de Enoch et Heliae adventu, ad typographicam hanc palingenesiam traducere conatur». Su Zwinger vedi Carlos Gilly, *Theodor Zwinger e la crisi culturale della seconda metà del Cinquecento* (<<http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/LIBROS/Libro0844.pdf>>).

<sup>66</sup> Il passo della Sibilla fu poi commentato da Johannes Wolf nelle sue *Lectiones memorabiles* (1604), in cui il discorso si spostava sulla data della venuta dell'Anticristo più che sui mezzi per sconfiggerlo, e dal teologo e storico domenicano Tomás Maluenda, in un'opera sempre del 1604 *De Antichristo libri undecim*: egli la riportò come interpretazione di alcuni, commentando che sarebbero stati i testi ortodossi a strangolare l'Anticristo e a distruggere la sua dottrina. L'Anticristo non veniva identificato né con il papato, naturalmente, né con Maometto né con Lutero, bensì con un discendente della tribù ebraica di Giuda. Altre testimonianze di inizio '600 di quella interpretazione della Sibilla sono nell'*Etymologicum trilingue* (1605) di Johannes Funger, nei *Nova reperta* (1612) di Guido Panciroli e nell'opera di Bernard von Mallinkrot *De ortu et progressu artis typographicae* (1640). Un'altra citazione è nelle *Oeuvres choisies* di Jacques Moisant de Brieux (1875).

commentari biblici del teologo calvinista Augustine Marlorate (giustiziato in Francia) che furono pubblicati nella versione inglese.

Le pubblicazioni relative all'Anticristo crebbero poi addirittura di numero e di mole dal 1590 – basti citare il *De pontifice romano* di Matthew Sutcliffe, *The dissuasive from popery* di Francis Dillenger, poi traduttore dei *Sermons upon the whole book of the Revelation* di George Giffard. Poeti noti e meno noti lanciarono strali in versi: ad esempio Edmund Spenser, poeta di Stato, scrisse di Roma come di «a great seven-headed Beast/That made all nations vassals of her pride» e celebrò nel suo famoso poema epico *Faerie Queene* «an Elizabethan Apocalypse», leggendo il testo apocalittico come allegoria morale della battaglia della sovrana contro Roma: così la protagonista Duessa cavalcava una «orribile Bestia con sette teste» uccisa poi dal cavaliere della Croce scarlatta<sup>67</sup>. Col tempo, molto contribuirono alla divulgazione dell'idea i testi di John Donne, di Phileas Fletcher, William Alabaster, George Herbert, George Wither sino a John Milton<sup>68</sup>. Nell'ambito del potere monarchico, la tradizione non conobbe fratture: il futuro Giacomo I già nel 1588 identificò il papato con l'Anticristo nella sua *A fruitfull meditation [...] of the VII-X verses of the second chapter of the Revelation* e si mantenne sempre fedele a tale idea, tanto che il papa deplorò che «lo definisse Anticristo in ogni frase» anche in un banchetto<sup>69</sup>. Ciononostante, negli anni novanta il modulo perse un po' del suo vigore per il rafforzamento dei protestanti conservatori e criptopapisti fedeli alla Corona, frutto delle manovre del vescovo di Londra John Bancroft appoggiate da Elisabetta nell'intento di consolidare la Chiesa anglicana<sup>70</sup>. Al 1591 risalgono le ultime annotazioni del Gentili nella sua opera, che è tempo di analizzare.

<sup>67</sup> Hill, *L'Anticristo*, cit., Appendice III, e Florence Sandler, *The Faerie Queen: an Elizabethan Apocalypse*, in *The Apocalypse in English Renaissance*, cit., pp. 148-174.

<sup>68</sup> Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 22.

<sup>69</sup> John Chamberlain, *The Letters*, ed. Norman E. McClure, Philadelphia, American Philosophical Society, 1939, vol. 1, p. 284; cfr. Hill, *L'Anticristo*, cit., p. 23.

<sup>70</sup> Collinson, *The Elizabethan Puritan Movement*, cit., capp. 4, 8.

2. Il *De Papatu Romano Antichristo assertiones* si inserì in questo contesto religioso, culturale e politico. Lo scritto non è ignoto nel panorama storiografico: numerosi saggi gli sono stati dedicati, tra i quali si segnalano per ampiezza e profondità di analisi quelli di Diego Panizza, Gesina H. J. van der Molen, Vincenzo Lavenia, Giovanni Minnucci e Diego Quaglioni<sup>71</sup>. Un contributo fondamentale alla conoscenza del pensiero gentiliano proverrà dall'edizione critica curata, con la consueta sapienza e acribia, da Minnucci e Quaglioni, di prossima pubblicazione. I due studiosi hanno comunque già parzialmente anticipato, a beneficio della comunità scientifica, i frutti delle loro ricerche<sup>72</sup>. Prenderò dunque le mosse dagli studi effettuati per esporre alcune considerazioni sulla posizione gentiliana, al fine di mostrarne novità e continuità con il quadro di riferimento. Riassumiamo i dati noti, funzionali a tale scopo.

<sup>71</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit.; Gesina H.J. van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law. His Life Work and Times*, 2<sup>nd</sup> rev. ed., Leyden, Sijthoff, 1968; Vincenzo Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in "Ius gentium", cit., pp. 167-197; Filippo Mignini, *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del 'De Jure Belli'. Atti del Convegno. Ottava Giornata Gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 301-340; Id., *Temi teologico-politici nell'incontro tra Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in Fabrizio Merói (a cura di), *La mente di Bruno*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 103-123. Della consistente bibliografia, mi limito a citare gli atti delle Giornate Gentiliane di San Ginesio (15 voll.), Diego Quaglioni, *The Italian "readers" of Bodin, 17<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> Centuries: The Italian "Readers" out of Italy – Alberico Gentili*, in Howell A. Lloyd (ed.), *The Reception of Bodin*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 371-386 e ora Paolo Carta, *Gentili, Alberico*, in *Enciclopedia Machiavelliana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, vol. 1, pp. 599-601; Vincenzo Lavenia, *Intorno ad Alberico Gentili. La formazione, i processi, l'esilio*, in Lucia Felici (a cura di), *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiano*, Torino, Claudiana, 2015, pp. 255-268; Giovanni Minnucci, "Silete theologi in munere alieno". *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, Monduzzi, 2016 (tutti con bibliografia aggiornata).

<sup>72</sup> Quaglioni, *Il "De Papatu Romano Antichristo"*, cit., pp. 197-207; Id., *Alberico Gentili: il Papato Romano e il "potere totale"*, in Id., *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 199-210; Giovanni Minnucci, Diego Quaglioni, *Per l'edizione critica del "De papatu Romano Antichristo" di Alberico Gentili (1580/1585-1591)*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero. Atti del Convegno. XIV giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2014; Giovanni Minnucci, Diego Quaglioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo' di Alberico Gentili (1580/1585-1591): primi appunti per l'edizione critica*, «Il Pensiero Politico», 47, 2, 2014, pp. 145-155.

Il trattato fu, suppone Lavenia, la rielaborazione di un testo redatto in Italia, frutto dunque della riflessione religiosa maturata dal Gentili prima dell'esilio, grazie alle esperienze nella nativa San Ginesio e alla letteratura riformata italiana e d'oltralpe innestata in una cultura anticlericale nutrita del pensiero di Valla, Machiavelli, Guicciardini, Cardano<sup>73</sup>. Gentili gli dette forma quasi definitiva presumibilmente dal 1580 al 1585, ma decise poi di non pubblicarlo e continuò a lavorarci per anni, almeno sino al 1591. Il *De papatu* fu dunque un'opera *in progress*, modificata nel tempo quanto a natura e significato: da testo di polemica religiosa il *De papatu* assunse, nota Quaglioni, «un'inequivocabile, forte, inedita valenza giuridico-ecclesiologica»<sup>74</sup>. A testimoniare di questo processo di elaborazione le copiosissime annotazioni marginali, aggiunte, correzioni e la stratificazione delle fonti, prima bibliche e patristiche poi di teologia riformata (Flacio Illirico, Melantone, Daneau, Bale, ma anche Aconcio e Ochino, etc.), di storia e di diritto, queste ultime con un *corpus* tipico di un giurista erede della tradizione italiana e di quella umanistica. Cambiò così anche il titolo, privato dell'indicazione limitativa «[assertiones] ex uerbo Dei et SS. Patribus»<sup>75</sup>. Lo scritto si configurò, insomma, come una sorta di deposito di letture e riflessioni accumulate nel corso degli anni su un soggetto evidentemente importante per Gentili, in concomitanza con la maturazione complessiva del suo pensiero. Inscindibile fu il nesso tra politica, diritto e religione che difatti lo caratterizzò e che lo rese incisivo anche nel quadro storico coevo, tanto da fare di Gentili il «giurista ideologo dell'Inghilterra elisabettiana», come lo definì Panizza. La sua riflessione giuridica lo pose altresì all'origine del moderno diritto internazionale.

Le ragioni della stesura del *De papatu* e della sua permanenza nella forma manoscritta restano invece ancora da chiarire. Si tratta di problemi che l'edizione critica dell'opera potrà sciogliere<sup>76</sup>. È presumibile che a dare impulso alla redazione del trattato fosse stata la partecipazione di Gentili al circolo

<sup>73</sup> Lavenia, *Alberico Gentili*, cit., p. 185.

<sup>74</sup> Quaglioni, *Il "De Papatu Romano Antichristo"*, cit., p. 204.

<sup>75</sup> Minnucci, Quaglioni, *Per l'edizione critica*, cit., p. 335.

<sup>76</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit., pp. 37 s.

dei suoi protettori, Robert Dudley, il segretario di Stato Francis Walsingham e il poeta Philip Sidney, di orientamenti antispa- gnoli e moderatamente puritani, al fine di intervenire attivamente nella campagna anticattolica coeva. Analoghe ragioni di opportunità politica dovettero poi indurre il giurista a sottrarsi all'agone polemico. Con il suo trattato, Gentili poteva infatti divenire oggetto di critica da parte dei filopuritani moderati, tra i quali si annoverano pure i suoi protettori, ma rischiava anche, come ha recentemente mostrato Giovanni Minucci, di inasprire il conflitto, entrato in una fase critica proprio nel 1592-1594, con il teologo John Rainolds e i suoi sostenitori per l'indebita intromissione di un giurista nel discorso religioso, da loro ritenuto di esclusiva competenza dei teologi. Il sostegno goduto da Rainolds nell'*entourage* elisabettiano dovette consigliargli prudenza, anche in considerazione delle pesantissime accuse di cui fu fatto segno – di «trico Jtalicus, Macchiauellicus, atheus» –, che minacciavano la sua autorevole posizione accademica e il rapporto con la sovrana, di grande dedizione e riconoscenza<sup>77</sup>. Si può comunque ipotizzare che la scelta di lasciare inedito il trattato fosse altresì dettata dalla presenza di alcune idee religiose non pienamente conformi alla vulgata protestante, malgrado la sua complessiva consonanza con la pubblicistica sull'«Anticristo romano».

Tale sintonia appariva sin dal titolo, che identificava senza possibilità di dubbio l'Anticristo con il papato, ed era confermata nel corso della trattazione con la ripresa di contenuti, schemi dimostrativi, fonti propri di quella letteratura, partendo da un sostrato dottrinale riformato. Così, la dottrina della giustificazione per sola fede e il principio del *sola Scriptura* davano fondamento alla condanna della «diabolica» devozione cattolica relativa al culto delle immagini e dei santi in quanto «abominio», attribuito da Daniele all'Anticristo, e strumento di potere degli ecclesiastici per ingannare i fedeli e creare divisioni nella cristianità. Parimenti, il purgatorio era negato in quanto invenzione a scopo di lucro dell'emissario satanico in vesti pontificali: un'invenzione frutto della rielaborazione dottrinale dei teologi,

<sup>77</sup> Minucci, «*Silete theologi*», cit., pp. 108 ss.

che alterava il genuino senso della Scrittura. La centralità assoluta attribuita alla Bibbia consentiva al Gentili di smantellare anche l'architettura sacramentale e istituzionale della Chiesa cattolica, cui veniva contrapposta una concezione simbolica dei sacramenti e un'organizzazione presbiteriana. Ma soprattutto contribuivano a legittimare la sua decisa negazione del potere temporale universale del papa e del suo primato nella comunità cristiana: i maggiori arbitri, nella visione politico-religiosa gentiliana, saldamente ancorata ai principi della superiorità dello Stato, della sua divisione dalla Chiesa, dell'infondatezza giuridica delle sue pretese territoriali e scritturistica della primazia pontificale<sup>78</sup>.

Tuttavia, le premesse religiose da cui Gentili muoveva il suo giudizio sull'"Anticristo romano" non erano pienamente assimilabili a quelle dei suoi correligionari, rendendo il suo trattato irriducibile sia al puritanesimo sia all'anglicanesimo, nonostante alcune affinità, come già sosteneva Panizza<sup>79</sup>. E non solo e non tanto per la miscela di calvinismo, luteranesimo, zwinglianesimo che è stata riscontrata dallo studioso nella posizione gentiliana, essendo molto diffuso nel movimento riformatore italiano l'orientamento zwingliano-calvinista come radicalizzazione dei principi primi della Riforma, e comunque la tendenza all'eclettismo dottrinale in assenza di autorità ecclesiastiche normative<sup>80</sup>. Come intuito da Panizza (che non ne trasse però tutte le conseguenze), a differenziare il pensiero gentiliano fu la sua visione universalistica e tollerante e la nozione di fede che su di essa poggiava. Tale concezione pose Gentili in linea con quei teologi e intellettuali europei d'avanguardia, presenti nelle istituzioni o posti fuori o ai margini di esse, che aspiravano allora al superamento delle divisioni confessionali e dei devastanti conflitti nati da esse per ricomporre il consesso cristiano in un ordine diverso, sulla base di una religione evangelica incentrata su pochissimi *fundamentalia fidei* – svincolata dunque da apparati cerimoniali-

<sup>78</sup> Ivi, pp. 22-25 s.

<sup>79</sup> Ivi, pp. 37 s.

<sup>80</sup> Ivi, p. 27 e sui caratteri della Riforma italiana Massimo Firpo, *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento: un profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 51.

li e dottrinali – e aliena dalla persecuzione religiosa. Furono, quelle, figure in cui riviveva l'ideale ecumenico e del relativismo dottrinale assunto ai suoi fasti con Erasmo, per poi diramarsi in numerosi e diversi rivoli destinati a irrigare la storia culturale europea, scomparendo e riaffiorando come un fiume carsico<sup>81</sup>. Si trattò, è opportuno sottolinearlo, di modalità individuali di declinare un'istanza originaria e finalità comuni, mutevoli nel tempo e con le circostanze storiche, trasversali agli ambiti confessionali e, in taluni casi, neppure in completa sintonia con Erasmo – significativi quelli di Curione e dello stesso Gentili<sup>82</sup>. Erano voci discordi che creavano una polifonia armonica, per riprendere una suggestiva immagine di Jean Bodin<sup>83</sup>: mirante a celebrare la tolleranza religiosa e la concordia universale, contro il confessionalismo autoritario delle Chiese. Pertanto, che in questa battaglia alcuni fossero animati da idee radicali e da un «afflato etico e mistico»<sup>84</sup> come Castellione, Curione, Camillo Renato, Aconcio, Mino Celsi, o che rifiutassero *in toto* le Chiese, come Sebastian Franck, in nome di un individualismo religioso assoluto, e che altri invece come Gentili (ma anche Bibliander, ad esempio) cercassero una soluzione interna alle istituzioni, attraverso la teorizzazione giuridica o teologica, non inficia l'esistenza di un fronte comune, con un patrimonio d'idee condiviso, impegnato nella creazione di una nuova società cristiana. L'eterogeneità, la trasversalità, la fluidità furono caratteristiche peculiari e distintive del magmatico mondo del non conformismo religioso, inteso in senso largo<sup>85</sup>. Ciò detto,

<sup>81</sup> In assenza di uno studio complessivo vedi Corrado Vivanti, *Lotta politica e pace religiosa in Francia tra Cinque e Seicento*, Torino, Einaudi, 1963; Howard Louthan, *The Quest of Compromise. Peacemakers in Counter-Reformation Vienna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 e, per i suoi esiti radicali, ad esempio in Francesco Pucci, Giorgio Caravale, *Il profeta disarmato. L'eresia di Francesco Pucci nell'Europa del Cinquecento*, Bologna, il Mulino, 2011.

<sup>82</sup> Sull'atteggiamento ambivalente di Curione verso Erasmo vedi soprattutto Luca D'Ascia, *Frontiere. Erasmo da Rotterdam, Celio Secondo Curione, Giordano Bruno*, Padova, Pendragon, 2003, cap. VI; per Gentili vedi Lavenia, *Alberico Gentili*, cit., pp. 187 ss.

<sup>83</sup> Jean Bodin, *Colloquium heptaplomeres. Le sette visioni del mondo*, a cura di Cesare Peri, Milano, Terziaria, 2003.

<sup>84</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 31.

<sup>85</sup> Mario Biagioni, Lucia Felici, *La Riforma radicale nell'Europa del Cinquecen-*



non si tratta di sostituire il generico e l'indifferenziato all'individuazione puntuale di prestiti, fonti, caratteri individuali, ma di adottare un'ottica più ampia, che abbracci il fenomeno nel suo complesso e ne colga il valore generale.

Difatti è collocando il pensiero gentiliano in quella prospettiva che credo si possa meglio comprenderne il significato. Fu presumibilmente in vista della realizzazione della concordia (piuttosto che per il «carattere moderato e liberale del suo protestantesimo»)<sup>86</sup> che il giurista tacque nel trattato sui contrasti teologici interni al mondo protestante e sulle posizioni a lui contrarie. E sempre a tal fine dovette invece condannare, oltre ai cattolici, i settari radicali, «anabattisti, libertini, schwenckfeldiani, servetisti, antitrinitari», rei di essere affini al papato per le divisioni che provocavano nella cristianità («*ipsis cum Papatu in pluribus convenit. Per eos turbare Ecclesiam Christi nititur hic, quando iam sua virtute nihil amplius postest*»). Significativa è, in questa ottica, l'analogia dottrinale che egli criticava in papisti e anabattisti, relativa alla dottrina delle opere e alla visione esclusivista della Chiesa: «*Spiritum S. operibus mereri docent Anabaptistae et Papistae. Ecclesiam utrique restringunt ad suos coetus*»<sup>87</sup>. La Chiesa, per Gentili, era universale: il titolo di cattolica riguardava una realtà estesa e non circoscritta a Roma, come pretendeva il papato («*Catholicae ecclesiae titulus, quem sibi cantat Papa, nullo modo est eius*»), ma si estendeva «per universum»<sup>88</sup>. Tale era la sua ampiezza da includere tutte le comunità religiose e la stessa Chiesa romana, se non avesse raggiunto un tale livello di corruzione e di degenerazione<sup>89</sup>. Il requisito di accesso era l'adesione al nucleo degli articoli di fede essenziali, restringibile secondo Panizza al solo dogma della Trinità<sup>90</sup>. La relativizza-

to, Roma-Bari, Laterza, 2012.

<sup>86</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 28. Di opinione analoga Lavenia, *Alberico Gentili*, cit., pp. 185 ss.

<sup>87</sup> Bodleian Library, Oxford, ms. *D'Orville 607*, Alberico Gentili italus, *De papatu romano antichristo assertiones ex verbo Dei et SS. Patribus*, c. 84r.

<sup>88</sup> Ivi, c. 32r.

<sup>89</sup> Ivi, c. 28r. Cfr. Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 28.

<sup>90</sup> Cfr. *ibid.*: ma credo che l'analisi al riguardo vada comunque approfondita. Così anche Castellione: vedi Sébastien Castellion, *La persecuzione degli eretici*, cura e traduzione di Stefano Visentin, Torino, La Rosa, 1997, pp. 15, 17 s.

zione della componente dogmatica consentiva pertanto, secondo Gentili, l'inserimento di tutti i cristiani nell'alveo comune. Significativamente, il trattato di Duplessis-Mornay (tra l'altro probabile autore delle *Vindiciae contra tyrannos*) svolse un ruolo fondamentale per il *De papatu*, del quale è stata considerata la «principale e diretta fonte di ispirazione» sia per le analogie formali nella dimostrazione dell'identità papato/Anticristo (l'impiego delle profezie, la distribuzione delle note su dottrina, tempi, luoghi dell'emissario diabolico) sia anche per le affinità dottrinali nella nozione di Anticristo e nella visione della Chiesa universale<sup>91</sup>.

L'universalismo non impedì a Gentili di aderire ad una Chiesa (come non lo impedì a Bibliander), soprattutto ad una Chiesa come quella anglicana, che per quell'ancoraggio alla politica, per quella *medietas* dottrinale e per quel costituirsi «quasi come fede civile» nel conflitto con Roma e la Spagna dovette rappresentare per il giurista, come sostiene Lavenia, un «approdo quasi naturale»<sup>92</sup>. Una scelta di campo peraltro conforme con la sua concezione politica, incentrata sulla sovranità dello Stato sulla Chiesa e sul ruolo civile della religione. Ma che non può oscurare le assonanze nei principi religiosi fondamentali con quanti operarono invece una scelta di indipendenza, come Castellione, Curione, Franck, le quali paiono evidenti<sup>93</sup>.

E tanto più visibili divengono allorché si esamini la posizione di Gentili sulla tolleranza religiosa, di cui può a buon diritto essere incluso nel novero degli apologeti cinquecenteschi. La questione fu affrontata nella diciannovesima *assertio*, come «res magni momenti»<sup>94</sup>. La sua condanna della persecuzione fu netta e inderogabile. La repressione religiosa fu giudicata una tipica manifestazione dell'Anticristo – «magna meretrix ebria sanguine sanctorum, et sanguine martyrum Jesu», recitava l'Apocalissi – e, quindi, il principale bersaglio degli strali di Gentili fu la Chiesa

<sup>91</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 38.

<sup>92</sup> Lavenia, *Alberico Gentili*, cit., p. 186.

<sup>93</sup> Significativa è la critica espressa da Franck sull'anabattismo per il suo spirito settario, affine a quello delle altre Chiese, nella sua *Chronica, Zeitschrift und Geschichtsbibel* (1531).

<sup>94</sup> Gentili, *De papatu romano*, cit., cc. 68v-72r, 69v.

cattolica, la cui azione repressiva fu descritta a tinte molto forti dal giurista: «Quantum sanguinis fusum est in orbe universo, antiquiora non repeto, iam hin a labente Papatu? Quot millia corporum fame sunt enecata, tormentis perdita, acquis absorpta, funibus strangulata, ignibus consumpta, caesa denique per omne crudelitatis et sevitiae genus». Il papato, contravvenendo alla distinzione – fondamentale per Gentili – tra la propria sfera di potere, spirituale, e quella temporale dello Stato soggiogava i giudici secolari per mettere in atto la persecuzione, ma non cancellava per questo la propria responsabilità: «Tu, tu Papatus iudicas per os illorum, nec sustineres, si aliud ipsi determinarent. O Pilate, qui credis te lotum et mundum a sanguine, quod aliis tradas nos occidendos».

Il principale bersaglio, si è detto, non l'unico. Sebbene Gentili non facesse cenno alla pratica coattiva delle Chiese protestanti, presumibilmente per motivi di opportunità politica, la sua posizione ebbe una valenza generale, di rifiuto della persecuzione religiosa *in sé*. Questo carattere emerge con chiarezza dalle argomentazioni da lui addotte. L'uso della forza nelle questioni di fede era privo di ogni fondamento: quello scritturistico, tanto dell'Antico quanto del Nuovo Testamento; quello storico, dato che nella chiesa primitiva tale pratica era ignota; quello giuridico, prevedendo il codice giustiniano solo l'esilio per gli eretici. Forte fu altresì il suo richiamo al precetto evangelico della carità e della bontà, che imponeva il ricorso alla persuasione fidando nella possibilità del pentimento. Ma fu soprattutto la nozione di eretico a risultare eloquente: per Gentili l'eresia non era un'opinione erronea, ma un atteggiamento pertinace nel sostenerla, stante comunque la buona fede del deviante: «puto iniuste tunc praegavaremur haereticorum nomine, quia falsa opinio sit haresis, quae labefactet fundamentum fidei [...] Age etiam simus haeretici et in mininis, quid occidis, si non defendimus obstinate! Haeresis non est, nisi adsit obstinatio»<sup>95</sup>. Come non notare la similitudine con la rivoluzionaria concezione espressa da Martin Bellius *alias* Sebastiano Castellione nel *De haereticis an sint persecuendi?* «L'eretico è l'individuo pertinace, che am-

<sup>95</sup> Ivi, c. 71v.

monito a ragione non ubbidisce [...]; ‘eresia’ è una parola greca che significa ‘setta’ o ‘opinione’: di conseguenza, chi aderisce con eccessiva protervia ad una setta o ad un’opinione erronea è detto eretico»: ma ciò non implicava un giudizio sulle idee, tutte legittime se sinceramente sostenute<sup>96</sup>. Unendosi agli altri motivi, tipici della letteratura sulla tolleranza e dell’universalismo, questa idea contribuisce a rendere Gentili una delle voci che ne rivendicarono l’attuazione nel Cinquecento. Vero è che la sua posizione fu peculiare e non del tutto assimilabile a quella dei cosiddetti eretici italiani, rimanendo egli all’interno della Chiesa anglicana e con convinzioni affini ai *politiques*, come è stato affermato<sup>97</sup>. Non è comunque privo di rilievo che anche gli eretici italiani si volsero allora al pensiero di Machiavelli – punto di riferimento fondamentale per Gentili – per leggerlo in chiave *politique*, come via d’uscita dallo stato di belligeranza confessionale dell’Europa in virtù del ruolo sovrano e sovraconfessionale attribuito al principe<sup>98</sup>. Credo dunque che nella valutazione del pensiero gentiliano occorra tener conto pure di questi aspetti, frutto presumibilmente delle esperienze italiane e di quelle vissute all’estero tra coloro che, in linea con i principi primi della Riforma, cercavano di conservare spazi di libertà all’intero di un quadro politico-ecclesiastico sempre più rigido. Anche per Gentili, come per quel filone libertario, la condanna dell’Anticristo dovette in conclusione apparire un grimaldello per scardinare l’autoritarismo religioso e aprire nuovi orizzonti spirituali e culturali nell’Europa delle confessioni.

<sup>96</sup> Castellion, *La persecuzione degli eretici*, cit., pp. 16 ss.

<sup>97</sup> Panizza, *Alberico Gentili*, cit., p. 31.

<sup>98</sup> Lucio Biasiori, *L’eresia di un umanista. Celio Secondo Curione nell’Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2015, pp. 107 ss. Su Machiavelli e Gentili vedi Carta, *Gentili*, cit.; Diego Pirillo, “*Republicanesimo*” e *tirannicidio*: osservazioni su Alberico Gentili e Giordano Bruno, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno. Dodicesima Giornata Gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 279-285, e Alessandra Petrina, *Ai margini del testo: Alberico Gentili e la circolazione dell’opera di Machiavelli in Inghilterra*, in Vincenzo Lavenia (a cura di), *Alberico Gentili “Responsability to Protect”: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale. Atti del Convegno della XV Giornata Gentiliana*, Macerata, eum, 2015, pp. 195-214.

Barbara Amato

L'Europa riformata del tardo Cinquecento nella prospettiva  
di Giordano Bruno e Alberico Gentili

*Premessa*

Il confronto tra il pensiero politico di Alberico Gentili e di Giordano Bruno ha ricevuto già da tempo l'attenzione degli studiosi, sia gentiliani sia bruniani, le cui ricerche hanno apportato un prezioso contributo alla comprensione dei rispettivi autori e del loro periodo storico<sup>1</sup>. A prescindere dalle influenze che i due esuli italiani possano aver esercitato l'uno sull'altro, ritengo opportuno portare avanti quest'analisi comparata delle posizioni politiche dei due pensatori nel più ampio contesto di una storia delle idee che intenda far luce su quel particolare periodo di esplorazione teorica di modelli politici che fu l'Europa riformata della seconda metà del '500.

La comune condizione di esuli italiani *religionis causa* in un'Europa pervasa da conflitti civili e guerre di religione colloca infatti il filosofo di Nola e il giurista sanginesino in una prospettiva privilegiata da cui osservare differenti modelli politici ed indagare forme più salde di vincoli civili. Le traiettorie delle due distinte *peregrinationes* convergono più di una volta nelle stesse corti e accademie europee, suscitando in entrambi il confronto – su un piano personale, quanto ideologico e pragmatico – con le medesime questioni, scaturite dalla disgregazione politico-religiosa dell'Europa cristiana e dalla conseguente as-

<sup>1</sup> I contributi critici saranno citati nel corso della trattazione sui singoli punti che verranno sviluppati.

sunzione di condotte intransigenti sia da parte del papato romano che dei riformati radicali.

Com'è noto dal secondo costituito reso dal Nolano all'Inquisizione veneziana il 30 maggio 1592<sup>2</sup>, i due si incontrarono una prima volta in Inghilterra nei primi anni '80, venendo entrambi in contatto con l'ambiente più influente di Londra, che aveva nel conte di Leicester Robert Dudley, nel Segretario di Stato Francis Walsingham, e in Philip Sidney le figure di riferimento. Proprio a quest'ultimo è dedicata quella che viene considerata l'opera più prettamente politica di Bruno, lo *Spaccio de la bestia trionfante* pubblicato a Londra nel 1584. I due esuli si incontrano poi in Germania, a Wittenberg, nel 1586, dove il giurista marchigiano favorì Bruno, introducendolo nell'ambiente accademico e facendogli ottenere l'autorizzazione a tenere pubbliche lezioni sull'*Organon* di Aristotele.

Ciò che già ad una prima lettura accomuna le riflessioni di Bruno e Gentili è la mancanza di una concezione politica univoca e sistematica. Né l'uno né l'altro assumono una volta per tutte un modello istituzionale definito. L'evolversi repentino e sempre più drammatico degli eventi che essi vivono, il loro peregrinare tra le diverse corti, accademie e circoli culturali europei, a contatto con tendenze politiche variamente orientate, costringono entrambi ad una rivisitazione, un adeguamento costante delle proprie posizioni, al fine di rispondere in modo sempre più efficace alle contingenze del momento. Le nuove esperienze rimettono in discussione, rimodellano, approfondiscono e correggono le teorie già espresse sulla giustizia, sullo Stato, sui rapporti tra potere ecclesiastico e temporale, sulla definizione della *potestas* del sovrano e sulla guerra. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad un pensiero camaleontico difficilmente riducibile ad una sintesi coerente ed unitaria.

<sup>2</sup> Luigi Firpo, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di Diego Quagliani, Roma, Salerno Editrice, 1993, p. 162.

### 1. *Le metamorfosi del pensiero politico di Bruno*

L'incostanza delle posizioni politiche di Bruno può essere esemplificata dai seguenti casi. Il primo riguarda il cambiamento d'opinione avvenuto a Londra nell'arco di un anno, in merito al ruolo politico della religione. Nella *Cena delle Ceneri*, dialogo italiano del 1583, incentrato sulla cosmologia, l'autore distingue nettamente i rispettivi ambiti di competenza dei filosofi e dei teologi, attribuendo ai primi l'indagine della verità naturale e ai secondi la sfera delle leggi. Poiché infatti, sostiene Bruno nella *Cena*, soltanto una stretta minoranza di uomini dotti sono in grado di orientare le loro azioni al bene anche senza il timore del castigo divino, la restante parte, rozza e ignorante, necessita di un principio eteronomo della morale che trova nella religione, nei comandamenti e nel giudizio divini la sua forma più efficace, sebbene scientificamente infondata<sup>3</sup>. Nel 1584, anno di pubblicazione del già menzionato *Spaccio de la bestia trionfante*, questo divario tra verità e legge viene colmato in favore dei filosofi, ai quali viene riconosciuta piena autorità anche nell'ambito della legge e della conduzione del governo. In quest'opera che fa ampio uso dei *Discorsi* di Machiavelli<sup>4</sup>, il credo cristiano viene veementemente attaccato, poiché esso, al contrario della religione degli antichi egizi e dei romani, esaltando l'umiltà e la povertà di spirito, reprime l'amor di patria, l'aspirazione alla gloria, la forza, l'eroismo e tutti quei valori civili che costituiscono il «vincolo profondo e originario della conversazione umana»<sup>5</sup>. La prospettiva cristiana di una giustizia oltremondana, riparatrice di torti e soprusi, oltre che falsa, risulta nociva persino per il volgo ignorante, distogliendolo dall'istintivo attaccamento al-

<sup>3</sup> Giordano Bruno, *Le souper des Cendres (La cena delle Ceneri)*, texte établi par Giovanni Aquilecchia, introd. de Yves Hersant, in Id., *Oeuvres complètes*, Paris, Les Belles Lettres, 1993-, vol. 2 (1994), pp. 191-203.

<sup>4</sup> Cfr. Michele Ciliberto, *La ruota del tempo. Interpretazione di Giordano Bruno*, Roma, Editori Riuniti, 1986, pp. 176-178; Miguel A. Granada, *Maquiavelo y Bruno: religión civil y crítica del cristianesimo*, in Id., *Giordano Bruno. Universo infinito, unión con Dios, perfección del hombre*, Barcelona, Herder, 2002, pp. 169-196.

<sup>5</sup> Michele Ciliberto, *Nascita dello Spaccio: Bruno e Lutero*, in Giordano Bruno, *Spaccio de la bestia trionfante*, a cura di Michele Ciliberto, Milano, BUR, 1985, pp. 55-57.

la vita terrena e dall'impegno civile che ne consegue. Il comportamento umano e le leggi civili obbediscono allo stesso ordine razionale che governa la natura intera, per cui la politica e la scienza giuridica devono sottrarsi all'autorità dei teologi e saldarsi piuttosto alla conoscenza filosofica della natura.

A tal proposito, è già stata evidenziata dalla critica l'affinità tra la concezione bruniana espressa nello *Spaccio* e quella di Gentili che, sia nel *De Legationibus* (Londra, 1585) sia nel *De Papatu Romano Antichristo*<sup>6</sup>, rivendica non solo l'autonomia, ma persino la superiorità della giurisprudenza rispetto alla teologia<sup>7</sup>. Non escludendo in questo caso una reciproca influenza tra i due esuli italiani – che, come però si è anticipato, non è oggetto di tale studio – credo sia almeno legittimo considerare tale convergenza di opinioni quale indizio di una comune percezione della società inglese del tempo e delle tensioni politiche che la caratterizzavano: sia Gentili sia Bruno manifestano una ferma avversione ai teologi puritani che con la loro intransigenza ostacolavano la pace civile e che solo il buon governo di Elisabetta – da entrambi ammirata per saper riassumere nella sua autorità corona e tiara – poteva contenere.

Altro mutamento significativo nella riflessione politica bruniana, relativamente al rapporto con la religione, riguarda il giudizio sulle fedi riformate e in particolare su Lutero. Il credo luterano è additato nello *Spaccio* come l'apice, la degenerazione più perniciosa del cristianesimo, poiché con la dottrina della

<sup>6</sup> Del manoscritto inedito *De papatu Romano Antichristo Assertiones [ex verbo Dei et SS. Patribus] Alberico Gentili Italo Auctore*, conservato presso la Bodleian Library di Oxford (Ms. D'Orville 607, ff. 1-95v), già esposto e analizzato da Diego Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981, è attualmente in preparazione l'edizione critica: Giovanni Minnucci, Diego Quaglioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo' di Alberico Gentili (1580/1585-1591): primi appunti per l'edizione critica*, «Il Pensiero Politico», 47, 2, 2014, pp. 145-155, al quale si rimanda anche per la datazione e per una rassegna degli studi critici sul testo gentiliano.

<sup>7</sup> Vedi Diego Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, in Id. (a cura di), *Alberico Gentili. Politica e religione nell'età delle guerre di religione. Atti del Convegno della Seconda Giornata gentiliana, San Ginesio, Milano, Giuffrè, 2002*, pp. 68-72. Sull'affinità tra Bruno e Gentili riguardo a questo punto cfr. Filippo Mignini, *Temi teologico-politici nell'incontro tra Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in Fabrizio Meroi (a cura di), *La mente di Bruno*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 116-117.



salvezza *sola fide* scoraggia le opere e genera l'ozio, il peggior nemico della «civile conversazione»<sup>8</sup>. La *Cabala del cavallo pegaseo*, pubblicato come aggiunta dello *Spaccio*, ribadisce che la dottrina di Lutero aveva reso gli uomini simili agli asini, i quali «hanno inceppate le cinque dita in un'unghia, perché non potessero come Adamo stender le mani ad apprendere il frutto vietato dall'arbore della scienza»<sup>9</sup>.

Durante il soggiorno in Germania, Bruno muterà il suo giudizio su Lutero. Questi, definito nello *Spaccio* la «macchia del mondo»<sup>10</sup>, che, al pari degli altri riformatori, necessita di essere estirpato «con la mazza ed il fuoco» di un «futuro invitto braccio» erculeo<sup>11</sup>, diviene a sua volta un nuovo Ercole, un eroe della civiltà tedesca, poiché osò ribellarsi alla tirannide papale. In questa veste il frate tedesco viene ridisegnato nell'*Oratio valedictoria* con cui Bruno si congeda dall'Università di Wittenberg l'8 marzo del 1588:

Qui l'Ercole vostro e della vostra stirpe trionfò delle adamantine porte dell'inferno [...]; qui, o Lutero, vedesti la luce, la contemplasti, udisti il divino spirito che t'incitava, obbedisti al suo precetto, all'avversario, da cui indietreggiano principi e re, t'opponesti inerme, l'assalisti con la parola, lo contrastasti, l'impedisti, gli resistesti, lo vincesti, e del nemico superbissimo portasti ai superi le spoglie e il trofeo<sup>12</sup>.

A cosa si deve questo mutamento di opinione così radicale? Il soggiorno in terra germanica e in particolare a Wittenberg – periodo fecondo e tra i più felici dell'itinerario europeo di Bruno – deve aver giocato a favore di questo cambiamento di prospettiva, almeno per due motivi, l'uno riconducibile al legame con Gentili, l'altro all'esperienza personale vissuta dal Nolano negli ambienti accademici luterani tedeschi. Riguardo al primo motivo, è già stato mostrato dalla critica che a Wittenberg il

<sup>8</sup> Giordano Bruno, *Spaccio de la bestia trionfante*, in Id., *Dialoghi italiani*, 3ª ed. a cura di Giovanni Aquilecchia, Firenze, Sansoni, 1985, vol. 2, pp. 622 ss., 655 ss.

<sup>9</sup> Id., *Cabala del cavallo pegaseo*, in *Dialoghi italiani*, cit., vol. 2, p. 878.

<sup>10</sup> Id., *Spaccio*, cit., p. 663.

<sup>11</sup> Ivi, p. 622. Sulla figura di Ercole nello *Spaccio*, si veda Saverio Ricci, *Giordano Bruno nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 299-331.

<sup>12</sup> Giordano Bruno, Tommaso Campanella, *Opere*, a cura di Augusto Guzzo, Romano Amerio, Milano-Napoli, Ricciardi, 1956, pp. 683-685.

rapporto con il giurista marchigiano divenne più stretto rispetto alla conoscenza londinese<sup>13</sup>, non solo per il già ricordato appoggio accademico che ne derivò, ma anche perché attraverso Gentili Bruno poté scorgere una forma di luteranesimo diversa, promotrice di un'etica attiva e di quei valori civili che rinsaldano la società umana. Nel *De Papatu Romano Antichristo*, Gentili difende infatti la dottrina luterana della giustificazione *sola fide* dalle «calumniae» di quanti vedono in essa una mortificazione delle opere umane e un invito all'ozio<sup>14</sup>. Al contrario – sostiene il giurista sanginesino –, una fede autentica è dimostrata dalle buone azioni del credente, non già in quanto determinanti di per sé la salvezza, ma come frutto spontaneo e manifestazione necessaria della fede<sup>15</sup>. La protesta di Lutero contro la Chiesa romana appare ora agli occhi di Bruno l'incarnazione di questa lettura 'attivista' della riforma operata dal giurista marchigiano, come un gesto eroico di chi, «inerme», osò sfidare un «nemico superbissimo» e – come afferma Gentili – si schierò «unus [...] contra orbem universum»<sup>16</sup>.

Riguardo al secondo motivo, le implicazioni negative del luteranesimo sul piano politico e civile, paventate da Bruno nello *Spaccio*, risultarono smentite dall'ambiente tollerante e liberale che egli stesso riscontrò per l'intera durata della sua permanenza nelle accademie tedesche<sup>17</sup>. Nell'epistola dedicatoria al *De*

<sup>13</sup> Filippo Mignini, *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del 'De iure belli'*. Atti del convegno dell'Ottava Giornata gentiliana, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 301-340. Cfr. anche Id., *Temi teologico-politici*, cit., pp. 103-124.

<sup>14</sup> Gentili, *De papatu Romano Antichristo*, cit., f. 47v: «Tecessant calumniae, quae aiunt, a nobis nulla exigi bona opera, nos otiari, nos male agere quia iam redemerit nos Christus Jesus; Meritum illud iustificationis ex verbo Dei operibus demimus, ut quod solius Christi sit; bene tamen operandum semper clamant etiam usque ad raucedinem ecclesiarum nostrarum ministri; otiosos non standum, male agendum numquam, quoniam ita placeat Deo et Christo».

<sup>15</sup> Mignini, *Alberico Gentili*, cit., pp. 319-321.

<sup>16</sup> Gentili, *De papatu Romano Antichristo*, cit., f. 68r.

<sup>17</sup> Cfr. Michele Ciliberto, *Giordano Bruno*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 214-215, dove il «rovesciamento radicale di giudizio» su Lutero viene ascritto alla «scelta consapevole del ceto dirigente di matrice luterana» degli ambienti frequentati da Bruno in Germania. Si vedano anche Granada, *Giordano Bruno*, cit. pp. 161-167 e Sara Miglietti, *Bruno e la Riforma protestante*, in Diego Pirillo, Olivia Catanorchi Sogni, favole, storie. Seminario su Giordano Bruno, Pisa, Edizioni della Normale,

*lampade combinatoria lulliana*, pubblicato a Wittenberg nei primi mesi del 1587, Bruno esprime la sua gratitudine al rettore, al Senato accademico e ai professori dell'università cittadina, sottolineando come questi, al contrario degli «uditori regi di Tolosa, Parigi ed Oxford», non avevano «storto il naso, né affilato le zanne, né gonfiate le bocche, né schiamazzato dai pulpiti», ma lo avevano «accolto, accettato e trattato con benevolenza massima»<sup>18</sup>. Con il medesimo tono, il Nolano si congederà dalla stessa università, l'8 marzo 1588, nella già citata *Oratio valedictoria*, grato dell'ospitalità di cui lui, «forestiero, esule, fuggiasco», «privo di favore» e «premutato dall'odio della folla»<sup>19</sup>, poté beneficiare fino a quando il ducato di Sassonia non passò dal controllo dei luterani a quello dei calvinisti, che vi introdussero un clima di radicale intransigenza<sup>20</sup>. Ad Helmstadt, dove a partire dal gennaio del 1589 frequenta l'Accademia Julia – dopo il soggiorno a Praga e la breve e sfortunata esperienza di Tubinga<sup>21</sup> –, Bruno avrà modo di conoscere un altro esempio di “buon governo” luterano. Ce ne dà testimonianza nella sua *Oratio consolatoria* pronunciata in occasione della morte del duca Giulio di Brunswick, fondatore dell'Accademia. In un brano emblematico, il filosofo rivolgendosi a se stesso, sottolinea la sua paradossale condizione di suddito in patria e cittadino libero in un paese straniero:

In mentem ergo in mentem (Itale) revocato te a tua patria honestis tuis rationibus, atque studiis pro veritate exulem, hic civem. Ibi gulae et voracitati lupi Romani expositum, hic liberum. Ibi superstitioso

2006, pp. 208-212.

<sup>18</sup> Giordano Bruno, *La lampada combinatoria di Lullo*, a cura di Nicoletta Tirinnanzi, in Id., *Opere lulliane*, ed. diretta da Michele Ciliberto, a cura di Marco Matteoli, Rita Sturlese, Nicoletta Tirinnanzi, Milano, Adelphi, 2012, pp. 200-384.

<sup>19</sup> Bruno, Campanella, *Opere*, cit., p. 687.

<sup>20</sup> Firpo, *Il processo*, cit., p. 162.

<sup>21</sup> Per una ricostruzione dell'evoluzione del pensiero bruniano tra il soggiorno wittenberghese e la permanenza a Praga si veda in particolare Giuseppe Cengiarotti, *Tra Wittenberg e Praga (1586-1588): continuità e discontinuità nel progetto di riforma di Giordano Bruno*, in Thomas Leinkauf (a cura di), *Giordano Bruno in Wittenberg (1586-1588)*, Pisa-Roma, Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, 2004, pp. 133-148.

insanissimoque cultui adstrictum, hic ad reformatiores ritus adhortatum. Illic tyrannorum violentia mortuum, hic optimi Principis amoenitate atque iustitia vivum<sup>22</sup>.

La riconsiderazione del luteranesimo si spiega dunque, oltre che con una riabilitazione di essa sul piano etico, anche con la tolleranza del principe protestante defunto sperimentata da Bruno stesso. Una tolleranza che nasce dalla capacità del sovrano di agire con prudenza nei confronti della religione, evitando atteggiamenti estremisti e persecutori che possono solo nuocere alla convivenza civile. Giulio come Elisabetta I, entrambi avversari dell'intransigenza cattolica come di quella calvinista, rappresentano per Bruno il modello del sovrano ideale in un'Europa costantemente minacciata da conflitti ispirati dal fanatismo religioso. Nel luteranesimo illuminato del duca di Brunswick – interessato più alla promozione della cultura e all'amministrazione della giustizia che alle diatribe teologiche e dogmatiche<sup>23</sup> – Bruno ritrova una sorta di riproduzione dell'anglicanesimo moderato elisabettiano, che aveva lodato nello *Spaccio*. Condizione di questo uso della religione è il riconoscimento della potestà suprema del principe, o più in generale delle autorità civili – siano esse monarchiche o repubblicane<sup>24</sup> – sull'autorità ecclesiastica.

La somma potestà del sovrano che governa in materia civile e religiosa viene ribadita più volte nei testi di Bruno, quale motivo di eccellenza del principe e segno di buon governo. In ragione di questa visione realistica, il Nolano viene ad assumere un ruolo non trascurabile, seppur peculiare, nel processo di secolarizzazione della speculazione politica, che tuttavia non sfocerà nella teorizzazione di un potere assoluto né tantomeno nel riconoscimento dello Stato come entità astratta e sovrana, ma piuttosto,

<sup>22</sup> Jordanus Brunus Nolanus, *Oratio consolatoria*, in *Opera latine conscripta publicis sumptibus edita*, a cura di Francesco Fiorentino, Felice Tocco et al., Napoli-Firenze, Morano-Le Monnier, 1879-1891, (rist. anast. Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1962), vol. 1/1, pp. 32-33.

<sup>23</sup> Cfr. Ricci, *Giordano Bruno*, cit., p. 430.

<sup>24</sup> Sul "repubblicanesimo" bruniano si veda in particolare Diego Pirillo, 'Repubblicanesimo' e tirannicidio: osservazioni su Alberico Gentili e Giordano Bruno, in Pepe Ragoni (a cura di), *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno della Dodicesima Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 275-303.

come si mostrerà a breve, in un organicismo politico in cui il sovrano assumerà il ruolo di 'mago', profondo conoscitore e guida dei comportamenti umani.

## 2. *L'evoluzione del pensiero politico di Gentili*

Per illustrare la dinamicità del pensiero del giurista di San Ginesio, ci si varrà innanzitutto della fondamentale periodizzazione di Diego Panizza<sup>25</sup>, secondo il quale è possibile riscontrare tre fasi della teoria politica di Gentili: la prima, rappresentata dal *De legationibus* (1585), improntata ad un umanesimo civile; la seconda, "machiavelliana", espressa nel *De iure belli* (1598); la terza, tacitista, delle *Regales disputationes* (1605), in cui emerge la predilezione gentiliana per l'assolutismo e la ragion di Stato. Le tre fasi sono scandite da un diverso modo di intendere il rapporto tra virtù, giustizia e utilità, o in altri termini tra *honor* e *utilitas*, che condurranno l'autore a mutare la sua iniziale fede repubblicana in posizioni di filoassolutismo.

Nel *De legationibus*, ritraendo l'ideale del perfetto ambasciatore, Gentili indicava nella *fides* (la lealtà), la *fortitudo* (il coraggio di sacrificare la propria vita per l'utilità pubblica), la temperanza e la prudenza, i requisiti fondamentali di questo officio. La prudenza aveva il ruolo primario di moderare le altre virtù orientandole al bene. Qualora l'ambasciatore, suddito del re, si fosse trovato in disaccordo con questi, era autorizzato a seguire la sua coscienza morale piuttosto che obbedire al sovrano. Nessuna deroga alla virtù poteva esser ammessa, essendo la giustizia «qualcosa di immutabile e di non adattabile alle prave consuetudini degli uomini»<sup>26</sup>.

Nella seconda fase della sua riflessione politica, di ispirazione machiavelliana, Gentili, pur non indicando il modello repubblicano come ottimo regime politico e optando invece per un relativismo istituzionale, sosteneva ancora la necessità di limitare il potere del principe mediante il diritto di natura

<sup>25</sup> Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, cit., pp. 57-213.

<sup>26</sup> Ivi, p. 141. Il testo citato e tradotto da Panizza è tratto da Albericus Gentili, *De legationibus libri tres*, Londini, Thomas Vautrollerius, 1585, l. III, cap. XX, p. 125.

e delle genti: «Princeps cum subditis contrahens, tenetur eis iure naturali, gentium et civili. Pacta, quae naturalem iustitiam habent et aequitatem, servanda esse per summum quemvis principem et subditis»<sup>27</sup>. La legittimità del potere era fondata su una legge, una giustizia naturale e razionale che il principe, in quanto «creatura rationalis»<sup>28</sup>, non può trasgredire. Il potere politico doveva essere al servizio della comunità e non viceversa: il buon sovrano («bonus princeps») «censebit [...] semper, non regna esse propter reges, sed reges propter regna factos esse»<sup>29</sup>. La differenza rispetto al *De legationibus*, consisteva nell'inglobare la categoria dell'*utilitas* tra i valori morali e nel far coincidere pertanto la giustizia naturale e razionale, non solo con l'*honestum*, ma anche con l'utile. Anzi, la sfera di azione della politica, aliena ed irriducibile al foro interiore, avrebbe dovuto riguardare più l'*utilitas* (detta anche 'ratio utilis' o 'ratio publicae utilitatis'), ossia la conservazione della *respublica* piuttosto che l'*honor*, in altri termini più il versante oggettivo-pragmatico che quello soggettivo-morale dei comportamenti umani.

La svolta machiavelliana veniva poi esacerbata, per così dire, nelle *Regales disputationes*, pubblicate a Londra nel 1605, in omaggio al nuovo re Giacomo I Stuart. In esse Gentili non tratta in generale dello Stato, ma del regime assolutistico che stava avviando Giacomo I. Semplificando il discorso, in quest'opera il giurista marchigiano individuava come fine supremo della politica l'ordine e la sicurezza dello Stato, per raggiungere i quali la *potestas absoluta* o straordinaria del sovrano risultava più efficace della *potestas ordinaria*. Fatta salva la subordinazione alle leggi divine e naturali, il potere del sovrano escludeva sia l'obbedienza ad un potere terreno superiore sia la soggezione al diritto positivo, riaffermando la formula giuridica «quod principi placuit legis habet vigorem». Non solo il sovrano era considerato la fonte del diritto, ma la sua volontà diveniva il criterio di legittimità della legge secondo il motto «stat pro ratione

<sup>27</sup> Albericus Gentili, *De iure belli libri tres*, ed. Thomas E. Holland, Oxford, Clarendon Press, 1877, l. III, cap. XVI, p. 363.

<sup>28</sup> Ivi, p. 364.

<sup>29</sup> Ivi, l. I, cap. XVI, p. 73.

voluntas»<sup>30</sup>. Tale criterio scavalcava persino quello precedentemente sostenuto della «publica civium utilitas», il quale veniva così a configurarsi come effetto, non più come fondamento, dello Stato<sup>31</sup>.

Panizza legge queste profonde trasformazioni come un percorso evolutivo del pensiero politico gentiliano che, originatosi da «una concezione moralistica della politica, conforme alle posizioni del “vecchio” umanesimo quattrocentesco» approda ad «una sostanziale adesione alla cultura della “ragion di stato” e al “nuovo” umanesimo del tacitismo»<sup>32</sup>, accogliendo le “nuove” teorie politiche e contribuendo, a sua volta, al processo di fondazione e secolarizzazione della cultura politica moderna.

L'interpretazione di Panizza, di cui si è data ora una rappresentazione schematica, rende perfettamente la fluidità del pensiero politico gentiliano, il quale, mai pago delle posizioni raggiunte, si rinnova costantemente, confrontandosi, anche nel versante più specificamente giuridico, con un vastissimo repertorio di fonti, da quelle classiche a quelle tardo-medievali, da quelle umanistiche fino agli autori contemporanei<sup>33</sup>. Come è stato dimostrato da Giovanni Minnucci<sup>34</sup>, la revisione delle proprie posizioni da parte di Gentili – riguardanti anche altri argomenti rispetto a quelli evidenziati da Panizza<sup>35</sup> – va di pari

<sup>30</sup> Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, cit., pp. 152-153, 173-207.

<sup>31</sup> Albericus Gentili, *Regales disputationes*, Londini, apud Thomam Vautrolle-rium, 1605, p. 16.

<sup>32</sup> Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, cit., pp. 64-65.

<sup>33</sup> Questo aspetto è stato recentemente messo in evidenza in modo particolare da Diego Quagliani, *The Italian “readers” of Bodin, 17<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> Centuries: The Italian “Readers” out of Italy – Alberico Gentili*, in Howell A. Lloyd (ed.), *The Reception of Bodin*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 371-386, pp. 375-376. Cfr. anche Alain Wijffels, *From Perugia to Oxford: Past and Present of Political Paradigms*, in *Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale. Atti dell'Incontro di studio*, a cura di Ferdinando Treggiari, Perugia, Università degli studi di Perugia, 2010, pp. 59-78.

<sup>34</sup> Giovanni Minnucci, *Per una rilettura del metodo gentiliano*, in *Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugina*, cit., pp. 29-56. L'autore riprende e approfondisce l'argomento nel suo *Alberico Gentili 'interpres iuris Iustiniani o simpliciter interpres iuris?'*, in *Alberico Gentili. Giustizia, Guerra, Impero. Atti del convegno della Quattordicesima Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 237-265.

<sup>35</sup> Minnucci, nel saggio citato nella nota precedente, analizza, ad esempio, il mutamento di prospettiva di Gentili relativamente al ruolo del giurista. Di tale aspetto si darà conto nel seguito della trattazione.

passo con l'ampliamento della propria "biblioteca", non solo relativamente al settore della giurisprudenza, ma anche ad altre discipline quali la storia, la filologia, la filosofia e la teologia, inizialmente ritenute ininfluenti ed estranee alla professione del giurista. Dotandosi di tutti gli strumenti culturali a disposizione, Gentili «cerca così di individuare soluzioni interpretative finalizzate a regolare gli eventi di una realtà sociale in continuo e profondo mutamento»<sup>36</sup>. La necessità di aggiornare continuamente le proprie conoscenze riguardo al diritto e alla scienza del governo rendono «tormentatissima» in Gentili l'elaborazione di principî politici di valore universale, come ci attesta anche la composizione del *De papatu Romano Antichristo*, che, secondo i curatori dell'edizione critica, Minnucci e Quagliani, si presenta come un «work in progress»<sup>37</sup>, con continui rimaneggiamenti, soppressioni, correzioni e, soprattutto, addizioni marginali. Queste ultime, non essendo più circoscritte alle «allegazioni scritturali e patristiche»<sup>38</sup> della prima stesura, ma attingendo ad una letteratura giuridica molto più ampia, inducono l'autore a modificare persino il titolo dell'opera «attraverso l'elisione, con un tratto di penna, delle parole che facevano riferimento alle fonti inizialmente utilizzate (*ex uerbo Dei et SS. Patribus*), talché l'opera medesima avrebbe assunto il titolo *De papatu Romano Antichristo Assertiones [ex uerbo Dei et SS. Patribus] Alberico Gentili Italo auctore*. In questo indefesso lavoro di ricerca e di revisione delle proprie tesi, Gentili sembra inseguire il ritmo dei cambiamenti e delle crisi della sua epoca, per interpretare i quali ha bisogno di un apparato teorico, il più ampio possibile, che gli

<sup>36</sup> Minnucci, *Per una rilettura del metodo gentiliano*, cit., p. 44. Secondo Minnucci, che accoglie in questo la tesi di Alain Wijffels (*Alberico Gentili and Thomas Crompton: An Encounter between an Academic Jurist and a Legal Practitioner*, Leiden, Ius Deco Publications, 1992), una lettura più aderente del metodo gentiliano implica il superamento dello «schema manicheo delle categorie del *mos italicum* e del *mos gallicum*», a lungo utilizzato per interpretarlo.

<sup>37</sup> Minnucci, Quagliani, *Il 'De papatu Romano Antichristo'*, cit., p. 154.

<sup>38</sup> Ivi, p. 146. Cfr. anche Diego Quagliani, *Alberico Gentili: il Papato Romano e il «potere totale»*, in Id., *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 199-210, p. 204.



consenta di dare risposte più adeguate ed efficaci alle «difficoltà, alle divisioni, ai forti dissensi che attraversarono l'Europa in uno dei momenti più bui della sua storia»<sup>39</sup>.

### 3. *La politica tra scienza ed arte*

Quelli finora esaminati sono solo alcuni aspetti del pensiero politico di Bruno e Gentili, tuttavia si ritiene possano essere emblematici per comprendere l'atteggiamento intellettuale che ne è a fondamento. La revisione continua delle proprie idee politiche da parte dei due autori considerati, lungi dal rappresentare atteggiamenti di incoerenza o di opportunità politica, credo dimostri invece un'estrema versatilità intellettuale, che scaturisce da una visione pragmatica della società umana, di cui coglie l'inesauribile varietà e dinamicità, consapevole di dover adeguare continuamente l'arte del governo alle circostanze storiche contingenti. In entrambi i pensatori si può scorgere la convinzione che il sapere umano in tale ambito non può aspirare a giudizi e precetti dogmatici, universalmente validi in ogni tempo e in ogni luogo, anzi, deve evitare pericolose prese di posizioni rigide e intransigenti e disciplinarsi invece ad un costante confronto con la situazione concreta e relativa da cui scaturisce.

In entrambi si registra un medesimo atteggiamento realistico e disincantato nei confronti dei moventi dell'agire politico. Basti pensare alla posizione dei due nei confronti delle guerre di religione e dei commerci. Gentili, com'è stato ampiamente dimostrato, si rifiuta di riconoscere istituto giuridico alle cosiddette "guerre di religione", sia civili che internazionali, non solo per il suo orientamento ideologico alla tolleranza e al pluralismo culturale<sup>40</sup>, ma anche per la diffidenza nutrita nei confronti delle motivazioni addotte dai belligeranti per giustificare il loro intervento: le "guerre di religione", in realtà, non sono altro che conflitti generati dalla «cupiditas» e dall'ingiustizia di uomini avidi e corrotti mascherati da una nobile causa, come dimostrano, ad esempio, i progetti imperiali di conquista dei territori ame-

<sup>39</sup> Minnucci, Quagliioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo'*, cit., p. 155.

<sup>40</sup> Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, cit., pp. 73-114.

ricani di Ferdinando d'Aragona e Carlo V, coperti da «honesto religionis velamento»<sup>41</sup>. Analogamente, la «concupiscentia», è indicata da Bruno come «causa omnis belli»<sup>42</sup>.

Riguardo ai “commerci” tra i popoli inaugurati dalla scoperta dei nuovi mondi, i due “maestri del sospetto” dell'età moderna si guardano bene dal celebrarli come progresso civile, disvelandone, con Gentili, i disegni di conquista e dominio sottesi<sup>43</sup> e, con Bruno, le conseguenze sul piano politico-morale. Come infatti l'esperienza dimostra, sostiene Bruno nel *De l'infinito*, l'importazione/esportazione di costumi tipici di popoli molto distanti dai propri trasforma in vizi quelle che nella cultura di origine erano virtù. L'innesto artificiale di culture aliene creato dal superamento umano delle naturali barriere geografiche può infatti inficiare l'unità organica dei popoli fondata su un *ethos* ad essi connaturato<sup>44</sup>.

Lo sguardo realistico dei due autori rende entrambi testimoni del processo di secolarizzazione del pensiero politico in atto nell'età moderna, pur se da prospettive e con metodi differenti.

<sup>41</sup> Cfr. Gentili, *De iure belli*, cit., I, I, cap. IX, p. 38: «Ferdinandus rex, qui catholicus cluit, omnes fere suas cupiditates sic obtexit honesto religionis velamento». Come osserva acutamente Diego Pirillo (“*Repubblicanesimo*” e *tirannicidio*, cit., p. 285), «dall'analisi di Gentili [...] nasce dunque un nuovo modo di affrontare la questione della guerra, concepita non più come castigo divino ma come fenomeno secolare, di origine umana, prodotto di determinate scelte politiche».

<sup>42</sup> Giordano Bruno, *Lampas triginta statuarum*, in Id., *Opere magiche*, a cura di Simonetta Bassi, Elisabetta Scapparone, Nicoletta Tirinnanzi, Milano, Adelphi, 2000, pp. 1259-1261.

<sup>43</sup> Gentili, *De iure belli libri tres*, cit., I, I cap. XX, pp. 81-88.

<sup>44</sup> Giordano Bruno, *De l'infinito, universo e mondi*, texte établi par Giovanni Aquilecchia, notes de Jean Seidengart, introd. Miguel A. Granada, trad. Jean-Pierre Cavallé, in Id., *Oeuvres complètes*, cit., vol. 4, 1995, p. 365: «Diciamo al altro argomento che non bisogna questo buono, civile e tal commercio de diversi mondi, più che tutti gli uomini sieno un uomo, tutti gli animali sieno un animale. Lascio che per esperienza veggiamo essere meglio de gli animanti di questo mondo, che la natura per mari e monti abbia distinte le generazioni; a le quali essendo per umano artificio accaduto il commercio, non gli è per tanto aggiunta cosa di buono più tosto che tolta: atteso che per la comunicazione più tosto si raddoppiano gli vizii, che prender possano aumento le virtudi». Si noti che nel dialogo italiano l'argomento è presentato da Bruno come risposta all'obiezione contro la pluralità dei mondi mossa dal personaggio “Albertino”, identificato da Mignini (*Alberico Gentili e Giordano Bruno*, cit.) proprio con Alberico Gentili.

Bruno, nonostante le rilevanti riflessioni di ordine politico, non può esser considerato un pensatore politico in senso stretto<sup>45</sup>. Il filosofo di Nola non è autore di un trattato politico né elabora una dottrina sistematica dello Stato e del diritto. Le sue riflessioni sulla «civile conversazione», sulla legittimazione e sui limiti del potere, sulla fonte delle leggi, sul buon governo, sul principe ideale sono presenti, oltre che nei dialoghi morali del periodo londinese, in tutta la sua produzione, organicamente integrate con le sue concezioni ontologiche, fisiche, cosmologiche, magiche, mnemotecniche e matematiche, a testimonianza di una visione unitaria e organicistica del sapere umano, di cui ogni singola disciplina e arte costituiscono un tassello. Lungi dall'esser considerata un sapere specialistico, la politica si configura invece come un genere particolare di filosofia della natura, in quanto l'oggetto che essa indaga, la legge civile ed umana, non è altro che una *contractio*, per così dire, della legge naturale, eterna e divina che presiede a tutto l'universo. Su questo punto, la cui trattazione porterebbe ora il discorso oltre i limiti dell'argomento in oggetto, basti, per il momento, richiamare alla mente la stretta connessione che Bruno stabilisce tra arte politica, conoscenza naturale e arte magica. La politica, esaltata nello *Spaccio* come «cosa divina», «arte delle arti», si declina infatti soprattutto nel *De vinculis in genere* come arte magica, la quale non ha nulla a che vedere con quelle pratiche superstiziose che si appellano a spiriti e demoni, che invocano potenze soprannaturali per impressionare il volgo ignorante e credulone, ma, al contrario, è fondata su una profonda conoscenza di quelle forze invisibili e occulte, ma pur sempre naturali, che agiscono intrinsecamente alla materia universale. «Magus – infatti, afferma Bruno nel *De magia naturali* – significat hominem sapientem cum virtute agendi»<sup>46</sup>. Tradotta in ambito politico, la magia diviene sapienza

<sup>45</sup> Cfr. Michele Ciliberto, *Bruno politico*, in Id., *Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, pp. 287-324. La mancanza di «un'analisi articolata delle forme di governo» e di una «vera e propria dottrina dello Stato» nella produzione bruniana appare ancora più evidente confrontando quest'ultima con le opere di Gentili. Si veda in proposito Pirillo, «*Repubblicanesimo*» e *tirannicidio*, cit., p. 288.

<sup>46</sup> Bruno, *De magia naturali*, in *Opere magiche*, cit., p. 166.

za e capacità di agire, conoscenza e *praxis* finalizzate alla conservazione della società civile che costituisce lo Stato: in questo connubio consiste l'arte di governare e di conseguenza la legittimazione della *potestas*. In ogni epistola dedicatoria, orazione di commiato o funebre, in ogni encomio rivolto ai principi delle corti frequentate da Bruno vengono infatti esaltate la sapienza di quei sovrani e la promozione degli studi nei loro regni.

La conoscenza specifica che si richiede al principe è quella dei vincoli naturali che agiscono dietro le azioni e i comportamenti umani i quali differiscono da quelli degli altri esseri viventi solo per una maggiore «complezione» e incostanza, ossia per un maggior numero di elementi concorrenti alla loro costituzione naturale, che fanno dell'uomo l'«epilogus», la ricapitolazione di tutte le specie viventi. Pertanto, solo chi riconosce la perenne «vicissitudine» della realtà, «l'incostante, multiforme e vario aspetto» della natura di cui l'uomo è soltanto una delle innumerevoli forme, può assurgere al ruolo di principe-mago<sup>47</sup>. Solo chi conosce l'estrema varietà e mutevolezza degli istinti, le volizioni, le passioni, le abitudini, i desideri che vincolano e determinano l'azione degli uomini, può operare su di essi, in modo tale da farli convergere verso una convivenza civile e pacifica.

Diversi, certamente, i presupposti culturali di Gentili. La sua formazione è di natura specialistica, incentrata, com'è, sullo studio del diritto nella sua forma più rigorosa, il *mos italicum* della Scuola perugina. Tuttavia, come si è mostrato anche nel corso di questa ricerca, il metodo di Gentili si evolve costantemente, integrando gli apporti di altre discipline, inizialmente ruscate. La formulazione di principî generali, sia in ambito politico che giuridico, come si è visto, appare «tormentatissima», tendendo a sussumere sotto di sé tutti i casi particolari presentatici dalla storia e dall'attualità, fino ai casi singolari, le eccezioni, le quali, come si conviene ad un corretto esercizio della *iurisprudencia*, vengono ad assumere una valenza determinante nel procedimento euristico gentiliano. Si consideri, ad esempio, la ricca disamina

<sup>47</sup> Elisabetta Scapparone, *Vincolo*, in *Enciclopedia Bruniana & Campanelliana*, vol. 2, Pisa-Roma, Serra, 2010, pp. 188-189. Cfr. della stessa studiosa, le illuminanti note di commento 1, 10-14 e 22-25 al *De vinculis in genere*, in Bruno, *Opere magiche*, cit., pp. 552-554.

dei casi addotti nel *De iure belli* per confutare la legittimità delle “guerre di religione” sia nella sfera civile sia in quella del diritto internazionale<sup>48</sup>. In relazione a quest’ultimo, per escludere in particolare le cause di guerra cosiddette «divine», che derivano inequivocabilmente da un comando di Dio, Gentili passa in rassegna sia gli eventi del passato, tra cui le varie guerre condotte dall’Impero Ottomano in nome della religione, sia quelli attuali, tra cui emergono in particolare i conflitti provocati da Filippo II contro eretici e infedeli, giungendo ad individuare un solo esempio di guerra legittimamente condotta per ordine di Dio, quella degli Ebrei contro i Cananei. Anche in ambito civile non è legittimato l’intervento del Principe contro i sudditi che non seguono la religione ufficiale del Regno, dato che la storia ci dimostra che la compresenza di diverse religioni all’interno di uno stesso Stato non lede la sua sicurezza, ma sono piuttosto l’intransigenza e l’intolleranza a scatenare conflitti civili, minando alla pace e all’integrità della *respublica*. L’eccezione in questo caso è rappresentata dagli atei, considerati «*hostes communes omnium*», ma nella storia non si trovano genti del tutto prive di religione. Gli unici ad incarnare più da vicino una certa forma di ateismo possono esser considerati gli epicurei, che dunque giustamente furono espulsi da Roma per gli effetti disgregatori della loro filosofia. Senza voler entrare nel merito di un argomento così complesso e già ampiamente studiato, quello che in questa sede risulta rilevante è l’uso che Gentili fa dell’*exemplum historicum*, considerato, soprattutto nel caso delle eccezioni, come qualcosa di unico e irripetibile: si tratta di casi limite che non falsificano il principio generale, anzi, ponendosi come modelli estremi, quasi irraggiungibili dall’esperienza sociale umana, vagliata sul maggior numero di casi possibili, ne affermano tutta la sua validità ermeneutica. Nello stesso tempo, tuttavia, queste stesse eccezioni sottraggono alla norma il carattere di dogmaticità, nella piena consapevolezza della storicità e relatività delle leggi umane.

Il metodo storico-filosofico, di ascendenza machiavelliana, assume dunque in Gentili una declinazione peculiare. L’estrema varietà dell’esperienza umana, sia passata sia presente, pone chi

<sup>48</sup> Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, cit., pp. 118-127.

si occupa di scienza politica e giuridica di fronte ad un'ardua sfida teorica: formulare tesi ermeneutiche di validità universale, in grado di leggere la storia e fungere da norme prescrittive per il presente. La «*nuda historia recitatio*» – consuetudine che Gentili attribuisce ai moderni giuristi, quali Bodin e Petrus Fabrus<sup>49</sup> – non è altro che uno sterile elenco di nozioni, del tutto inadatto al ruolo di intellettuale impegnato di cui Gentili si sente investito<sup>50</sup>. A questo proposito, tra le varie metamorfosi del pensiero gentiliano, risulta certamente rilevante quella che prende corpo nel *De Nuptiis* in relazione al ruolo del *iusperitum*. Come rileva Minnucci, il giurista non si identifica più con l'«interprete iuris Iustinianici» dei *Dialogi* del 1582, ma diviene «simpliciter interprete iuris», non più un «puro e semplice esegeta del *corpus normativo*», ma «un intellettuale che, alla luce delle più ampie conoscenze, si pone come *sacerdos iustitiae*», in quanto capace di discernere *aequum ab iniquo, iusto ab iniusto*: «la ricerca della giustizia non è più esclusivamente frutto di una interpretazione evolutiva del diritto giustiniano, ma è il risultato di uno sforzo ermeneutico condotto dal giurista che, grazie alle conoscenze enciclopediche ormai acquisite, può effettivamente proporsi come l'unico intellettuale in grado di formulare principi universalmente validi»<sup>51</sup>.

### Conclusion

Nelle riflessioni politiche di Bruno e di Gentili troviamo una medesima esigenza epistemologica, originatasi da un vissuto analogo di esuli, emigrati e testimoni di un periodo di intensi cambiamenti storico-politici che li mettono a confronto con diversi modelli di sovranità e di azione politica, sia interna che internazionale. Al fondo delle loro rispettive metamorfosi di opinioni è facile intravedere una medesima consapevolezza della varietà e irripetibilità degli eventi e dei comportamenti umani. Ciò muove entrambi ad assumere, in quanto intellettuali, un

<sup>49</sup> Quagliioni, *The Italian "Readers" of Bodin*, cit., pp. 376-377.

<sup>50</sup> Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili*, cit., p. 74.

<sup>51</sup> Minnucci, *Per una rilettura del metodo gentiliano*, cit., pp. 55-56.

ruolo attivo nel risolvere le crisi profonde della società in cui vivono, nella convinzione che solo chi si fa 'filosofo' è in grado di leggere l'estrema complessità del reale mediante linee di interpretazione, ma, soprattutto di azione, generali, assunte tuttavia con tutti i loro limiti dovuti alla precarietà, dinamicità e relatività della dimensione storica umana.

Entrambi gli autori sono caratterizzati da un pensiero fluido modellato dalla *praxis*. In entrambi, troviamo la convinzione, più o meno consapevole, che il pensiero politico non può costituirsi come dottrina: la politica è un'arte che deve tener conto della complessità della natura umana, delle singole personalità dei governanti e della dinamicità della società umana, delle caratteristiche peculiari di ogni epoca e di ogni cultura. L'arte politica tuttavia non può essere affidata semplicemente all'azione contingente ed illuminata dei governanti, ma deve esser sostenuta da un impianto teorico solido, che inferisce le sue norme generali da un'attenta disamina di tutti i casi particolari osservabili di cui valuta effetti e conseguenze, in base ad un criterio di fondo condiviso da entrambi gli autori: la conservazione della società umana nella forma dello Stato. Solo in quanto disponibile a mettere continuamente in discussione i suoi principî e le sue leggi mediante un attento confronto dialettico con la realtà contingente, la politica diventa scienza, una scienza empirica, induttiva e prescrittiva.





Massimiliano Traversino

La questione della ‘potentia Dei absoluta’ in Alberico Gentili: la sua adesione ‘sui generis’ al luteranesimo in quanto elemento storico-genealogico della sua riflessione sui concetti del principe e della sovranità\*

Tra i temi che più hanno segnato la storiografia contemporanea, un ruolo di crescente rilievo è occupato dalla comparazione, per la varietà di profili ulteriori che essa investe – antropologico, giuridico, religioso, storico, etc. – e per la varia articolazione di essi. L’uso di metodi di tipo comparativo in campo storico è anzi tale che non senza difficoltà si sarebbe oggi disposti a rinunciarvi in virtù di metodi più tradizionali. Vero e proprio concetto

\* Il testo che qui si presenta costituisce la versione preliminare dell’ultimo capitolo del mio *Against the Backdrop of Sovereignty and Absolutism: The Theology of God’s Power and Its Bearing on the Western Legal Tradition, 1100-1600* (Ph.D. thesis in tripartite cotutelle, Birkbeck College/University of London, University of Geneva and University of Trento, 2016), e raccoglie parte dei risultati di ricerche svolte a Londra e Oxford, in quest’ultimo caso grazie all’ospitalità del Corpus Christi College, University of Oxford, nella persona del Prof. Jas’ Elsner. I contenuti di queste ricerche hanno costituito l’argomento di relazioni da me presentate in diversi convegni, in particolare in questa sessione della XVI Giornata Gentiliana tenutasi nella città natale di Alberico Gentili per le cure del locale Centro Internazionale di Studi Gentiliani in collaborazione con il Centre for Research in Political Theology presso la Birkbeck College School of Law, University of London, e altre istituzioni. Accanto a Jas’ Elsner, desidero qui ringraziare George Garnett, Diego Quaglioni, Anton Schütz e Boudewijn Sirks, con i quali ho avuto occasione di discutere diversi punti qui esaminati. Una particolare gratitudine esprimo alla dott.ssa Pepe Ragoni e al prof. Diego Panizza (†ottobre 2014), già rispettivamente Presidente del Centro Internazionale di Studi Gentiliani e Direttore del suo Comitato Scientifico, per i preziosi suggerimenti e commenti sul tema qui discusso. Salvo diversa segnalazione, le traduzioni offerte alle fonti primarie e alla letteratura secondaria saranno a cura di chi scrive.

“paradigmatico”, la comparazione rappresenta infatti il punto in comune di tutta una schiera di modelli di indagine non altrimenti assimilabili: da modelli storici e para-storici come la genealogia nietzscheana e l’archeologia foucaultiana, ad altri più strettamente connessi con la storia normativa, su tutti quello continuistico di Berman, consistente in una rilettura in senso unitario delle «Grandi Rivoluzioni» avvenute in Occidente a partire dal pontificato di Gregorio VII (1073-1085)<sup>1</sup>. Nel primo caso, quello della genealogia e dell’archeologia, è la stessa correlazione con la storia a stabilirne il carattere comparativo: questi due modelli impongono all’interprete di confrontare e «seguire le dislocazioni e gli spostamenti che essi operano nella tradizione delle idee» e rivelano una condizione non di dipendenza, ma di supporto alla conoscenza storica, dando quasi l’impressione che essa non sussisterebbe altrimenti, poiché «la semplice storia dei concetti può, a volte, risultare del tutto insufficiente»<sup>2</sup>. Nel secondo caso, quello della storia normativa, nei due volumi di *Diritto e rivoluzione* Berman ci aiuta a percepire quale sia l’efficacia della comparazione in relazione al diritto e al suo rapporto con l’ambito della storia teologica e religiosa. Più nello specifico, a darci un’idea di come un’indagine di tipo comparativo possa giovare alla storia dei grandi sistemi di diritto è in particolare l’introduzione al secondo volume: lo storico americano si serve della comparazione per mettere in guardia il lettore dal

<sup>1</sup> Harold J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1983, e Id., *Law and Revolution, II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 2004. Per il riferimento alle «Grandi Rivoluzioni», ho in mente soprattutto l’introduzione di Berman al secondo dei due volumi, per il quale valga l’edizione italiana *Diritto e rivoluzione, II. L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, a cura di Diego Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 9-54, in part. p. 14 (e, quasi negli stessi termini, p. 54): «Ciascuna delle Grandi Rivoluzioni trasformò la tradizione giuridica occidentale, ma in fin dei conti restò al suo interno»).

<sup>2</sup> Giorgio Agamben, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo (Homo sacer II, 2)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 16. Se sia la genealogia che l’archeologia mirano a ricostruire l’evoluzione di un determinato fenomeno storico o sistema di valori, la differenza tra i due metodi risiede nel fatto che solo l’archeologia possa condurre a rintracciarne l’origine «in un ambito diverso da quello scontato in anticipo (per esempio, non nella scienza politica, ma nella teologia)» (p. 128).

rischio, a tutt'oggi presente e non certo minore che in passato, di un'eccessiva sopravvalutazione delle differenze tra i sistemi cosiddetti romano-germanici e il sistema di Common Law. L'accennata rilettura unitaria della tradizione giuridica occidentale si imporrebbe, a detta di Berman, alla luce dei molti elementi in comune apportati dalla Riforma, non senza peraltro mettere in discussione, in virtù della «prospettiva millenaria» che essa assume, la classica periodizzazione storica: «Specialmente nel parlare della tradizione giuridica occidentale, è importante evitare l'anacronistico uso dei termini "Medioevo" e "medievale" per riferirsi al periodo pre-protestante della storia europea»<sup>3</sup>. Soffermandomi per un attimo sul rilievo della comparazione in relazione alla storia religiosa e sul tema della Riforma, vorrei richiamare un'opinione ottocentesca dello studioso inglese Mark Pattison, ripresa più di recente da Jonathan Z. Smith, la quale riconduce la separazione tra cattolicesimo e culti riformati alla rispettiva prospettiva storica: «la Riforma tedesca, descritta in modo impreciso come un appello alla scrittura contro la tradizione, *fu piuttosto un appello alla storia*»<sup>4</sup>. La posizione di Pattison ha il merito di sottolineare un elemento che ritengo decisivo nella Riforma, consistente nell'avere, già nei decenni immediatamente successivi allo scisma luterano, promosso una ricostruzione genealogica del cristianesimo alternativa a quella tramandata dalla letteratura ecclesiastica ufficiale.

In relazione all'oggetto del presente saggio, la comparazione ci guiderà a rintracciare la presenza della questione della *potentia Dei* nell'opera di Alberico Gentili (†1608), allo scopo di porre in evidenza come, anche alla luce della sua adesione *sui generis* al luteranesimo, essa si caratterizzi, in senso genealogico, rispetto al suo contributo sui temi della giuspubblicistica europea a cavallo tra fine Cinquecento ed inizio Seicento. In quest'ottica appare irrinunciabile tenere conto del ruolo che, da

<sup>3</sup> Traggo le due citazioni da Berman, *Diritto e rivoluzione*, II, cit., rispettivamente pp. 14 e 43.

<sup>4</sup> Mark Pattison, *Isaac Casaubon, 1559-1614*, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford, Clarendon Press, 1892, p. 322 (enfasi mia). Per il riferimento compiuto da Smith, vedi il suo *Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions and the Religions of Late Antiquity*, Chicago, Chicago University Press, 1990, p. 13.

un lato, la tradizione culturale del cristianesimo medievale e, dall'altro, l'«appello alla storia» del pensiero riformato attraverso la figura di Lutero (†1546) giocano nella formazione del concetto gentiliano di sovranità.

### 1. *L'adesione 'sui generis' al luteranesimo da parte di Gentili*

#### *Possibili interpretazioni del «Silete theologi in munere alieno»*

Dell'appartenenza di Gentili al luteranesimo si è scritto denotando il carattere «fortemente personale, umanistico e razionale»<sup>5</sup> della sua adesione, ma la questione non è stata ad oggi trattata in maniera sistematica. Verosimilmente, una lettura in senso troppo dichiaratamente confessionale contrasterebbe con l'immagine del Gentili teorizzatore della laicità del diritto restituitaci dal famoso monito «Silete theologi in munere alieno», la formula più fortunata del pensiero gentiliano<sup>6</sup>. Certo, come ha opportunamente affermato Diego Panizza, un tale enunciato fu da un punto di vista testuale l'espressione di un vero e proprio «cambio di paradigma» col quale il suo autore manifestava il proprio dissenso dai teologi salmantini nel merito, in primo luogo, della discussione sulla liceità o meno di promuovere una guerra preventiva contro i Turchi e, in secondo luogo, dell'opportunità di estendere il campo d'azione teologico oltre quello strettamente disciplinare<sup>7</sup>. Ma in essa può ravvisarsi il

<sup>5</sup> Filippo Mignini, *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del 'De iure belli'*. Atti del Convegno dell'Ottava Giornata gentiliana, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 301-344, p. 318.

<sup>6</sup> Albericus Gentili, *De iure belli libri III*, Hanoviae, apud Haeredes Guilielmi Antonii, 1612 (rist. dell'editio princeps del 1598), lib. I, cap. 12 (*Utrum sint causae naturales belli faciendi*), p. 92.

<sup>7</sup> Con «cambio di paradigma», ho in mente soprattutto, per titolo e contenuti, Diego Panizza, *Gentili and the Theological Tradition of War: The Critical Points of a Change of Paradigm*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno della Dodicesima Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 145-173. Per il riferimento testuale operato da Panizza, vedi il suo *Alberico Gentili e la scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in Marta Ferronato, Lucia Bianchin (a cura di), «Silete theologi in munere alieno». *Alberico Gentili e la Seconda Scolastica*, Padova, Cedam, 2011, pp. 163-184, p. 166; sull'interpretazione più ampia che ancora Panizza propone dell'affermazione «Silete

medesimo spirito che anima la critica di Gentili al puritanesimo anglosassone, che lo aveva duramente attaccato e tuttora lo attaccava nel suo insegnamento ad Oxford o, in via più generale, la sua presa di distanze dall'intero *corpus* – sacerdotale, canonistico, teologico – sul quale si era retto il vecchio edificio della *respublica christiana* rappresentato dalla Chiesa romana. È poi, quella qui espressa da Gentili, in fondo una sensibilità tipica della giuspubblicistica europea più illuminata del suo tempo, figlia del Machiavelli, parente stretta insomma di quella ragion di stato che plasma di sé più di una generazione di pensatori, accumulati dalla volontà di fondare un'azione di governo libera e indipendente, non più in posizione ancillare alla religione.

Della fortunata affermazione gentiliana vorrei qui indicare due possibili interpretazioni. La prima si sofferma in particolare sul carattere laico dell'enunciato, massima icastica della modernità, che ricorda, nei toni assai decisi e nei contenuti un'altra felice formulazione gentiliana a tema religioso: «Coniugium quoddam Dei et hominis est religio», ovvero la definizione da parte di Gentili che la religione vada intesa come matrimonio che lega l'uomo a Dio<sup>8</sup>. In conformità ad essa, il valore di un tale legame si esplica e ha rilievo nella sola coscienza dell'individuo e non è destinato a riportare conseguenze nella sfera pubblica. Principio di chiarissima importanza nella successiva storia laica d'Europa, esso vale ad escludere ad un tempo che la religione possa essere motivo di compressione o lesione della sfera dei diritti dei singoli e al contempo a proteggere da ogni ingerenza ulteriore della religione lo spazio di quello che è, al tempo di Gentili, il nascente diritto pubblico europeo e internazionale.

theologi in munere alieno», vedi Id., *Political Theory and Jurisprudence in Gentili's 'De iure belli'. The Great Debate between 'Theological' and 'Humanist' Perspectives from Vitoria to Grotius*, «International Law and Justice Working Papers», 15, 5, 2005, pp. 1-55, p. 12. Alla nota 8 Panizza confronta la presa di posizione gentiliana sul ruolo della teologia con quella assunta da Francisco de Vitoria nel prologo del suo *Über die staatliche Gewalt/De potestate civili*, hrsg. von Robert Schnepf, Berlin, Akademie Verlag, 1992, p. 32: «Officium ac munus theologi tam late patet ut nullum argumentum, nulla disputatio, nullus locus alienus videatur a theologica professione et instituto. [...] Est sane theologia omnium studiorum disciplinarumque orbis prima, quam graeci θεολογίαν vocant».

<sup>8</sup> Gentili, *De iure belli*, cit., lib. I, cap. 9 (*An bellum iustum sit pro religione*), p. 61.

Entrambe le posizioni sono in fondo espressione di un medesimo principio e rivestono importanza notevolissima ai fini del processo di emancipazione della cultura occidentale dal pensiero religioso medievale.

La seconda interpretazione che vorrei suggerire si propone di segnalare come, alla base del distacco dai teologi così fortemente espresso da Gentili, vi sia spazio per una fonte ulteriore, consistente nell'adesione riformata dell'autore. Sarei tentato di definire tale fonte nei termini di un vero e proprio "paradigma luterano", fondato sulla convinzione che la degenerazione dell'originario spirito cristiano investa l'intero *corpus* ecclesiastico già richiamato. Dopo tutto, Gentili eredita molto della polemica anti-papale dei decenni a lui precedenti, in particolare della dodicesima delle *Centurie di Magdeburgo*, che era interamente dedicata a tale argomento e giungeva infine ad identificare il papa con l'Anticristo, sulla base di una similitudine databile quantomeno all'XI secolo: «Secondo questa prospettiva protestante, la Chiesa nasce in età apostolica in perfetta purezza ed è in seguito corrotta da un processo di lento incancrenimento, alla fine del quale è ormai divenuta l'esatto opposto, non più la Chiesa di Cristo, ma dell'Anticristo, strumento per l'uomo non di salvezza, bensì di perdizione»<sup>9</sup>. A ben guardare, simili argomentazioni sono in realtà riscontrabili sia prima che dopo lo scisma luterano, come, ad esempio, nei polemisti trecenteschi durante la «cattività babilonese» della Chiesa avignonese, dei quali Gentili stesso è lontano erede<sup>10</sup>. Il drammatico confronto sulla povertà evangelica, tanto al tempi di Pietro di Giovanni Olivi (†1298) quanto durante il pontificato di Giovanni XXII (1316-1334), e le molte accuse rivolte a quest'ultimo di essere uno "pseudo-papa" e un "eretico", danno una chiara idea della somiglianza che intercorre tra la polemica trecentesca e quella

<sup>9</sup> Pattison, *Isaac Casaubon*, cit., p. 322.

<sup>10</sup> Sulla diffusione del tema dell'Anticristo nel Cinquecento, vedi in part. Antonio Rotondò, *Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d'un libello antiromano del Cinquecento*, in Id. (a cura di), *Forme e destinazione del messaggio religioso. Aspetti della propaganda religiosa nel Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1991, pp. 19-164, e Roberto Rusconi, *Antichrist and Antichrists*, in Bernard McGinn (ed.), *The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. 2, Apocalypticism in Western History and Culture*, New York, Continuum, 1998, pp. 287-325.

cinquecentesca dei riformatori e, nel nostro caso, di Gentili. Per quest'ultimo in particolare, una siffatta polemica assume la sua forma forse più esplicita nella prima metà degli anni Ottanta del Cinquecento, con la violenta invettiva che egli dirige contro il papato nel *De papatu Romano Antichristo*<sup>11</sup>. Gentili scrive questo trattato teologico «sotto la forte spinta emotiva» dei suoi primi anni di esilio in Inghilterra, corredandolo di abbondanti riferimenti a diverse figure autorevoli del pensiero riformato, come in particolare Mattia Flacio Illirico (†1575) o, tra gli altri, i connazionali Bernardino Tommasini, detto l'Ochino (†1564), e Jacopo Aconcio (†c. 1575)<sup>12</sup>. L'elemento che più caratterizza il *De papatu Romano Antichristo* è la sintesi che esso offre delle idee luterane di Gentili e della sua immagine di Lutero. La rilevanza di quest'ultima nell'economia della critica gentiliana non solo del papato, ma anche dell'intero *corpus* ecclesiastico in generale, è testimoniata dalla sua ricorrenza in un altro scritto assai più tardo di Gentili, i *Disputationum de nuptiis libri VII* del 1601. L'oggetto specifico di critica è qui costituito dai canonisti:

<sup>11</sup> Per il manoscritto del *De papatu Romano Antichristo assertiones ex verbo Dei et SS. Patribus* vedi Oxford, Bodleian Library, Ms. D'Orville 607, ff. 1r-95v. La prima edizione critica dell'opera, mai pubblicata in vita da Gentili e tuttora inedita, è attualmente in corso di lavorazione per le cure di Giovanni Minnucci e Diego Quagliioni. Se ne veda la presentazione in Id., *Per l'edizione critica del 'De papatu Romano Antichristo' di Alberico Gentili (1580/1585-1591)*, in *Alberico Gentili. Giustizia, Guerra, Impero. Atti del Convegno della XIV Giornata Gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 331-345. Della letteratura secondaria sul *De papatu Romano Antichristo*, vedi in part. Kenneth R. Simmonds, *The Gentili Manuscripts*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», 76, 1956, pp. 534-552, pp. 536-537; Gesina H.J. van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law. His Life, Works and Times*, 2<sup>nd</sup> rev. ed., Leiden, Sijthoff, 1968, pp. 245-251; Diego Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981, pp. 19-40; e più di recente Diego Quagliioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo' del Gentili*, in Luigi Lacchè (a cura di), *Ius gentium ius communicationis ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 197-207 (ripubblicato, rivisto, col titolo di *Alberico Gentili: il papato romano e il 'potere totale'*, in Diego Quagliioni, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 198-210) e, in questo stesso volume, Vincenzo Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, pp. 165-196, pp. 182-186.

<sup>12</sup> Traggo la citazione da Molen, *Alberico Gentili*, cit., p. 251.

La ragione è regola del processo costitutivo della legge e anima del diritto, e ad essa di conseguenza rivolgiamo la nostra attenzione più che a quanto la legge stessa affermi. Se un ordine di diritto è brutale, ciò significa che il fatto che esso sia un ordine di diritto non lo previene dall'essere brutale. O, se è possibile ravvisarvi un alunché di buono, esso risiede interamente nel diritto civile. Questo è certo. [...] Perfino dotti scrittori dell'antichità menzionano spesso in questi termini la rozzezza dei canonisti, [...] rispetto ai quali piuttosto spererei che, se proprio Dio debba consentire loro di esistere e dare a loro un compito, glielo dia altrove che nel diritto. Avviene invece che questo barbaro ordine di diritto sia tale, e che a causa di esso noi pure abbiamo imparato a parlare barbaramente. Vi è forse qualcuno che ignora queste cose? [...] Fiamme, fiamme alla spazzatura scritta da questi barbari, che sono ben più che dei semplici seguaci miscredenti dell'Anticristo! Alle fiamme, che siano tutti dati alle fiamme, come il grande Lutero ha insegnato a qualsiasi buon uomo di fare dando lui stesso alle fiamme tutti quei libri nella pubblica piazza!<sup>13</sup>

Se nel *De papatu Romano Antichristo* tra le fonti si richiama Flacio Illirico, qui Gentili sta invece rievocando, con toni entusiastici, Lutero e il suo famoso rogo del 10 dicembre 1520. Come risaputo, nella bolla *Exsurge Domine* papa Leone X (†1521) aveva minacciato Lutero di scomunica qualora egli avesse persistito «in suo pravo et damnato proposito» e Lutero aveva in seguito dato alle fiamme una copia della bolla, unitamente a diversi testi di diritto canonico e di teologia, tra cui la *Summa de casibus conscientiae* di Angelo Carletti da Chivasso (†1495), ritenuti simbolo dell'ortodossia cattolica e quindi, nella prospettiva riformata, della decadenza del cristianesimo. L'entusiastico

<sup>13</sup> Albericus Gentili, *Disputationum de nuptis libri VII*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1601, lib. I, cap. 19 (*Peroratio in ius Canonicum*), pp. 111-112: «Ratio est regula in lege constituenda, & anima legis. ad quam attendimus propterea magis, quam ad legis definitionem. Brutum ius, brutum. Aut si quid est in eo praeclarum, id omne ex iure civili est. Hoc certum. [...] Etiam docti veteres sic saepe simplicitatem Canonistarum nominant [...]. De quibus & mihi dicendum est, si dabit vitam, & opem Deus, in alio opere. Sed & barbarum hoc ius, barbarum: a quo didicimusque loqui barbare. Nam quis illa ignorat? [...] Flammis, flammis libros spurcissimos barbarorum, non solum impiissimos Antichristi. Flammis omnes, flammis: ut Lutherus magnus facere docuit bonos omnes, ipse in medio foro flammis delens eos omnes libros». Sulla relazione tra Gentili e il diritto canonico, vedi Giovanni Minnucci, *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il 'Corpus iuris canonici'*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno della Dodicesima Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 187-211, con citazione di parte del passo da noi riportato (p. 190).



richiamo gentiliano a Lutero mostra un chiaro debito nei confronti di quanto la retorica protestante aveva fin qui scritto su Lutero. Basti pensare, ad esempio, alla ridescrizione operata da Filippo Melantone (†1560) della storia del cristianesimo secondo un'alternanza di fasi di crisi e benessere (diversamente che in Flacio Illirico, in un simile atteggiamento sembra operare una moderata tendenza verso una forma di compromesso con i cattolici su come la storia cristiana era fin qui stata raccontata) e al ruolo che vi viene assegnato a Lutero. Da un lato, la «barbarie» attribuita da Gentili ai canonisti richiama alla memoria quella attribuita ai teologi da Melantone. Per la sua rappresentazione, Melantone menziona espressamente i nomi di Tommaso d'Aquino (†1274) e Giovanni Duns Scoto (†1308): «seguì la quarta età, quella monacale, in cui a poco a poco crebbero le tenebre. Che cos'è infatti la dottrina di Tommaso e di Scoto, se non una barbarie scaturita dalla confusione di due mali, consistenti in filosofie prive di saggezza eppure straordinariamente ciarliere [...]?»<sup>14</sup>. Dall'altro, Gentili e Melantone riconoscono entrambi a Lutero il merito di aver restituito al Vangelo la sua centralità nella religione, facendosi così strumento divino del richiamo della Chiesa alle sue origini: «[...] Dio preservò in altri i semi di una pura dottrina, sebbene sia risaputo che la Chiesa fosse per la maggior parte coperta dalla tenebre. Dio fu mosso a scacciarle dalla sua infinita misericordia, non appena la luce del Vangelo fu ravvivata da Lutero. [...] Questa è la quinta età, in cui Dio richiamò nuovamente la Chiesa alle sue origini»<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> *De Luthero et aetatibus Ecclesiae* (1548), in Philip Melanchthon, *Opera quae supersunt omnia*, ed. Carolus Gottlieb Bretschneider, vol. 11 (*Declamationes Philippi Melanthonis usque ad an. 1552*), Halis Saxonum, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1843, decl. 98, coll. 783-788, 786: «secuta est quarta aetas monachorum, in qua paulatim tenebrae creverunt. Quid est enim doctrina Thomae aut Scoti, nisi barbaries conflata ex confusione duarum malarum rerum, ineruditae et nimis garrulae Philosophiae [...] [?]».

<sup>15</sup> *Ibid.*: «[...] Deus semina purae doctrinae in aliquibus servavit: tamen manifestum est, maiorem partem Ecclesiae tenebris obrutam fuisse. Has depellere cepit Deus immensa misericordia, luce Evangelii per Lutherum rursus accensa. [...] Haec quinta aetas, in qua Deus Ecclesiam iterum ad fontes revocavit».

*Le convinzioni luterane di Gentili e la loro rilevanza per la questione della 'potentia Dei': possibile criticità del luteranesimo gentiliano e sua soluzione*

Concentrando ora la nostra attenzione sul tema della *potentia Dei*, ci sia concessa una breve premessa. L'ampia letteratura critica che si è fin qui cimentata sulla questione ha chiaramente dimostrato come esso si ponga innanzitutto come un vero e proprio "problema" del pensiero medievale<sup>16</sup>. In quanto distinzione teologica tra due forme di espressione del potere creativo divino, *potentia Dei absoluta* e *ordinata*, siffatta questione si era in origine prestata a salvaguardare il concetto di onnipotenza divina da ogni possibile limite logico. Il nucleo essenziale della distinzione consisteva nel porre, accanto al potere «ordinato» espresso da Dio nel creato, un potere «assoluto», in grado di modificare o persino sovvertire il primo. Un lento, ma ininterrotto, processo di elaborazione concettuale aveva in

<sup>16</sup> Per la definizione della questione delle *potentia Dei* nei termini richiamati, vedi in part. Eugenio Randi, *Il sovrano e l'orologiaio. Due immagini di Dio nel dibattito sulla 'potentia absoluta' fra XIII e XIV secolo*, Firenze, La Nuova Italia, 1986, p. 123. In merito alla distinzione, vedi i due recenti volumi di Anton Schütz, Massimiliano Traversino (eds./a cura di), *The Theology of 'potentia Dei' and the History of European Normativity European Normativity* Alle origini dell'idea di normativismo. Il problema della 'potentia Dei' tra teologia e diritto pubblico europeo, «Divus Thomas», 115, 2, 2012; 116, 3, 2013; un terzo volume è attualmente in corso di pubblicazione in Eid. (éds.), *'Sit pro ratione voluntas'. L'âge moderne de la norme et la métaphysique de la volonté*, Paris, Cerf, 2017. All'interno della prolifica letteratura che si è occupata della questione negli ultimi decenni, vedi inoltre Amos Funkenstein, *Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the Seventeenth Century*, Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 124-152; Francis Oakley, *Omnipotence, Covenant and Order: An Excursion in the History of Ideas from Abelard to Leibniz*, Ithaca, Cornell University Press, 1984; William J. Courtenay, *Covenant and Causality in Medieval Thought: Studies in Philosophy, Theology and Economic Practice*, London, Variorum Reprints, 1984; Id., *Capacity and Volition: A History of the Distinction of Absolute and Ordained Power*, Bergamo, Lubrina, 1990; Angela Vattese (a cura di), *Sopra la volta del mondo. Omnipotenza e potenza assoluta di Dio tra Medioevo e Età moderna*, Bergamo, Lubrina, 1986; Guido Canziani, Miguel Ángel Granada, Yves Charles Zarka (a cura di), *'Potentia Dei'. L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII*, Milano, Franco Angeli, 2000; Massimiliano Traversino, *Diritto e teologia alle soglie dell'età moderna. Il problema della 'potentia Dei absoluta' in Giordano Bruno*, prefazione di Diego Quaglioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

seguito comportato l'adozione della distinzione anche nell'ambito del diritto e della riflessione a carattere etico-civile. Fondandosi sulla distinzione teologica, i giuristi di diritto comune ne avevano riadattato la terminologia, derivandone una serie di nuovi concetti in grado di definire l'estensione e i limiti del potere dei papi e delle autorità secolari. È in questa veste che rinveniamo la distinzione ancora operante nel pensiero riformato del Cinquecento non meno che nella contemporanea giuspubblicistica europea: dalla nozione di sovranità a quella del principe, fino alla questione di quale sia la miglior forma di governo di uno stato e della funzione in esso, rispetto al principe, del popolo e dei magistrati. Al pari di molti uomini del suo tempo, Gentili non è immune ad un dibattito tanto risalente quanto attuale<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Sull'uso della distinzione in Gentili, vedi in part. Albericus Gentili, *Regales Disputationes tres: Id est, De potestate Regis absoluta. De unione Regnorum Britanniae. De vi civium in Regem semper iniusta. Nunc primum in lucem editae*, Londini, apud Thomam Vautrollerium, 1605. All'interno della letteratura scientifica che ha discusso la presenza del tema in Gentili, spesso ricorrendo al testo delle tre disputazioni testé richiamate, vedi Diego Panizza, *Secolarizzazione e teologia nella giurisprudenza di Alberico Gentili*, in *The Theology of 'Potentia Dei'*, «Divus Thomas», 116, 3, cit., pp. 129-151; Alain Wijffels, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul Diritto Pubblico*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno della Dodicesima Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 247-261; Benjamin Straumann, *The 'Corpus iuris' as a Source of Law between Sovereigns in Alberico Gentili's Thought*, in Benedict Kingsbury, Benjamin Straumann (eds.), *The Roman Foundations of the Law of Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2010, pp. 101-122. Un importante richiamo all'influenza della questione della *potentia Dei* nel pensiero gentiliano nel quadro della Common Law inglese è inoltre offerta da Francis Oakley, *Jacobean Political Theory: The Absolute and Ordinary Powers of the King*, «Journal of the History of Ideas», 29, 1968, pp. 323-346, p. 325; Id., *The Absolute and Ordained Power of God and King in the Sixteenth and Seventeenth Century: Philosophy, Science, Politics, and Law*, «Journal of the History of Ideas», 59, 4, 1998, pp. 669-690, p. 683. Ho recentemente affrontato io stesso il tema in relazione alla questione coloniale americana del tardo Cinquecento nei miei *Diritto e teologia alle soglie dell'età moderna*, cit., pp. 127-143, e *Sovranità in controllo. Bruno, Gentili e il dibattito cinquecentesco sulla condizione dei nativi americani*, in Massimiliano Traversino (a cura di), *Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa*, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2015, pp. 411-505, nei quali ho riconsiderato, a fronte di ulteriori sviluppi nelle mie ricerche, quanto da me pubblicato in *Bruno e il Nuovo Mondo: la condizione degli indigeni e il 'dibattito' con il Gentili*, «Il Pensiero Politico», 44, 2, 2011, pp. 241-252.

Il peso da esso esercitato nella sua formazione di giurista è tale da manifestarsi, a mio parere, non solo nella ripresa di temi tipici della scolastica o della tradizione civilistica continentale, ma anche nel suo luteranesimo.

In proposito, vorrei richiamare l'attenzione del lettore su un passaggio tratto dalle battute conclusive dell'*assertio decimoquarta* del già citato *De papatu Romano Antichristo*:

crediamo che solo coloro che avranno bene operato andranno in cielo, ma non in virtù delle loro opere. Non è davvero possibile che il fedele non dia frutti nel corso della sua vita: una fede sincera crea qualcosa e non giace inoperosa, ma da ciò non consegue alcunché in termini di giustificazione. La fede senza le opere non giustifica [*ovvero*: «una fede che non sia seguita, o provata, dalle opere», e *in nessun caso*: «la fede non giustifica se considerata da sola e senza le opere»], ma ciò non significa che le opere giochino un ruolo nella giustificazione. Difatti, perfino il sole non riscalda in assenza di luce e tuttavia non è la luce a produrlo, bensì il calore, che, considerato nella sua qualità, è qualcosa di diverso. In misura maggiore ciò è valido in fondo anche per Dio. Chi neghi che Gesù sia l'unico Cristo, il solo Dio e Dominatore, egli è l'Anticristo. Il Papato ritiene che perfino le opere diano la salvezza, come se queste ultime fossero esse stesse delle divinità o, in ogni caso, come se Cristo da solo non regnasse pienamente. Il Papato, per il quale la giustificazione non dipende dalla sola fede e dai meriti di Cristo, è dunque l'Anticristo<sup>18</sup>.

Divergo qui dall'interpretazione data da Filippo Mignini alla prima parte del passo. Secondo Mignini, Gentili avrebbe ritenuto che «le opere garantiscono l'autenticità della fede» e che «una fede che non sia accompagnata da opere non è autentica fede e per questo [...] la fede senza le opere non giustifica e i soli

<sup>18</sup> Oxford, Bodleian Library, Ms. D'Orville 607, fol. 55r (*assertio decimoquarta*): «solos bonos operarios intraturos Coelum fatemur; sed non propter ulla ipsorum opera: nequit vere fidelis fructus non ferre in tempore suo: viva fides operatur, nec iacet mortua: sed inde nihil ad iustificationem. Fides sine operibus non iustificat: sed ex hoc opera partem non faciunt in iustificatione. nam et sol sine lumine non calfacit, et tamen non calfacit lumen, sed calor, qui alia est in sola qualitas. Domini, assumptum plus est in conclusione. qui Christum negat jesum unicum, dominum et dominatorem solum, is est Antichristus. Papatus servatrices facit etiam operas, ut ipsi sint et istae dominae, aut certe plenum dominium in ipsum non habeat Christus. igitur Papatus est Antichristus, qui sola Fide, solis meritis Christi non iustificatur»; cfr. Mignini, *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, cit., p. 321, con citazione di parte del passo da noi riportato.

buoni operai entreranno in cielo»<sup>19</sup>. A mio avviso, Mignini è certamente nel giusto quando sottolinea l'importanza da Gentili riposta nelle opere, ma in errore quando indica in queste anziché nella fede l'elemento portante della posizione gentiliana, come se la fede dipendesse in qualche modo dalle opere per la giustificazione dell'uomo. Ancora, sempre a mio avviso, quel che Gentili sta affermando nel passaggio citato è piuttosto, e più semplicemente, che la fede, se sincera, «non giace inoperosa» e dà quindi luogo alle opere. Ma se occorre stabilire, tra fede e opere, a quale tra di esse spetti il ruolo di «garante», esso andrà attribuito alla prima fintantoché la si intenda quale condizione affinché le opere sussistano. In ogni caso, se l'interpretazione offerta da Mignini fosse corretta, essa diminuirebbe grandemente la rilevanza della dottrina della *sola gratia sola fides* nell'opera gentiliana, lasciandoci l'impressione di trovarci di fronte a qualcosa di ben diverso dal luteranesimo moderato cui abbiamo fin qui fatto allusione a proposito delle convinzioni religiose di Gentili. Su un principio tanto irrinunciabile della Riforma, Gentili si rivelerebbe infatti assai più in linea con il cattolicesimo romano! Ma, ad un attento esame, le affermazioni gentiliane testé riportate concordano perfettamente, ed anzi riflettono, l'etica di Lutero su un punto fondamentale: la conformità delle buone azioni dell'uomo alla volontà di Dio.

Il rapporto che Lutero stabilisce tra volontà di Dio e operato dell'uomo chiaramente presuppone che le opere abbiano ancora un ruolo nel suo programma teologico, benché non concorrano più con la fede ai fini della salvezza. Commentando Gal. 2, 18, Lutero afferma:

[...] noi siamo giustificati esclusivamente dalla fede in Cristo. [...] Tuttavia, quando un uomo è giustificato per fede, [...] egli non resterà certo inoperoso, ma, come un albero rigoglioso, darà buoni frutti. Ciò accade perché il credente è assistito dallo Spirito Santo e, dove esso è presente, non permette che un uomo resti inoperoso, spingendolo piuttosto a tutti gli esercizi di devozione, all'amore di Dio [...] e alla pratica dell'amore verso tutti gli uomini. Pertanto noi pure affermiamo che la fede senza le opere sia inutile e senza significato. I papisti e i fanatici assumono questo come a significare che la fede senza le opere non giustifica, o che se la fede non

<sup>19</sup> Mignini, *Alberico Gentili e Giordano Bruno*, cit., pp. 320-321.

produce opere, non è di alcuna utilità, indipendentemente da quanto essa sia sincera. Ciò è falso. Tuttavia, la fede senza le opere, il che non è altro che una fantasticheria e mera vanità e una speranza del cuore, è una fede inautentica e non giustifica<sup>20</sup>.

Ciò che è in gioco nel luteranesimo gentiliano apparirà più chiaro laddove si presti attenzione all'uso da parte di Lutero della distinzione *potentia Dei absoluta / ordinata* e, per suo tramite, all'importanza che Lutero ancora riconosceva alle opere nella propria dottrina<sup>21</sup>. In proposito, farò riferimento ad uno studio che Fiorella De Michelis Pintacuda ha dedicato all'argomento, per la ragione che esso mi sembra centrale anche in riferimento all'analisi proposta nel presente saggio relativamente a Gentili e all'emersione nei suoi scritti del credo luterano<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> *In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius, [1531] 1535*, in Martin Luther, *Werke*, Bd. 40., Weimar, Böhlau, 1911, pp. 265-266 (Gal. 2,18): «[...] Sola fide in Christum nos iustificari sine lege et operibus. Postquam vero homo iustificatus est [...], certe non erit otiosus sed ut bona arbor proferet bonos fructus. Quia credens habet Spiritum sanctum; ubi is est, non sinit hominem esse otiosum, sed impellit eum ad omnia exercitia pietatis, ad dilectionem Dei, [...] ad exhibendam charitatem erga omnes. Quare et nos dicimus fidem sine operibus nihili esse et inanem. Hoc Papistae et phanatici sic intelligunt: Fidem absque operibus non iustificare Vel fidem quantumvis veram, si opera non habeat, nihil valere. Hoc falsum est, Sed fides sine operibus, id est, phanatica cogitatio et mera vanitas et somnium cordis, falsa est et non iustificat». Quel che Lutero sta qui affermando sembra come un'anticipazione della posizione espressa da Gentili nel citato passaggio del *De papatu Romano Antichristo*. Oltre che a Lutero, nelle sue affermazioni Gentili sembra avere in mente un ulteriore commento, questa volta ad opera di Calvino (†1564), sulla *Lettera ai Galati* (nel caso di specie, Gal. 5,6, insieme con Rom. 3,22), come pare evincersi dalla similitudine tra fede e sole; vedi *Acta Synodi Tridentinae cum Antidoto, 1547*, in Ioannes Calvinus, *Opera quae supersunt omnia*, ediderunt Guilielmus Baum, Eduardus Cunitz, Eduardus Reuss, vol. 7, Brunsvigae, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1868, coll. 477-478, col. 477 (*Sexta Sessio; Canonum antidotum. In XI.*): «[...] quoties in hac questione nominamus solam fidem, non mortuam a nobis fingi, et quae per caritatem non operatur: sed ipsam statui unicum iustificationis causam. Fides ergo sola est quae iustificet: fides tamen quae iustificat, non est sola. Quemadmodum solis calor solus est qui terram calefaciat: non tamen idem in sole est solus, quia perpetuo coniunctus est cum splendore. Quare totam regenerationis gratiam non separamus a fide: sed vim iustificandi, ac facultatem fidei in solidum, ut necesse est, vindicamus».

<sup>21</sup> Per una recente discussione del ruolo che le opere, accanto alla fede, ancora giocano in Lutero (elemento che mi sembra costituire il punto di partenza delle posizioni gentiliane sul tema), in controtendenza rispetto all'immagine risalente del Lutero quale fiero e incrollabile avversario delle opere, vedi Sergio Rostagno, *Doctor Martinus. Studi sulla Riforma*, Torino, Claudiana, 2015.

<sup>22</sup> Fiorella De Michelis Pintacuda, *Onnipotenza divina e libertà umana in Lutero: la salvezza e l'etica, in 'Potentia Dei'. L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli*

De Michelis Pintacuda ha correttamente denotato come il lessico della distinzione si rivelasse funzionale, da un lato, alla destinazione universitaria del messaggio di Lutero e, dall'altro, agli obiettivi che egli si proponeva negli anni successivi alla separazione definitiva da Roma, «dominati dall'intento di costruire al di fuori delle vecchie obbedienze una nuova regola di vita personale, sociale ed ecclesiastica, per gli uomini che avevano raccolto il suo messaggio»<sup>23</sup>. Se la distinzione non operava, secondo De Michelis Pintacuda, laddove fosse in gioco l'onnipotenza del Dio creatore nei confronti della natura e dell'uomo, tanto da negarsi qualsiasi possibilità che in merito al raggiungimento della salvezza eterna la libertà umana potesse concorrere con la maestà divina, essa operava invece laddove ad essere in gioco fosse la dimensione etica cui l'uomo doveva improntare la sua azione affinché essa rispecchiasse la volontà divina. Se da un lato «la *potentia absoluta* [di Dio] decide della nostra salvezza e al [suo] cospetto [...] l'uomo si trova totalmente inerme»<sup>24</sup>, dall'altro, *de potentia ordinata Dei* – ovvero nell'ordine del creato “scolasticamente” inteso e che altrove Lutero non esitava a identificare con la figura del Cristo<sup>25</sup> – residuava invece per l'uomo uno spazio di manovra. Ciò è peraltro sottolineato, come nota ancora De Michelis Pintacuda, dalla ricorrenza, nei medesimi passaggi in cui si discuteva la *potentia ordinata*, del termine «vocatio», corrispondente al tedesco «Beruf»<sup>26</sup>. Il punto assume una valenza strumentale alla polemica intrapresa da Lutero con

XVI e XVII, cit., pp. 45-62, ripubblicato come capitolo 4 (*Lutero: la libertà umana di fronte all'onnipotenza divina*) in Ead., *Tra Erasmo e Lutero*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001, pp. 93-113. D'ora in avanti farò riferimento a questa seconda versione del saggio. Sul ruolo della distinzione *potentia Dei absoluta / ordinata* in Lutero, vedi anche Alister E. McGrath, *Luther's Theology of the Cross. Martin Luther's Theological Breakthrough*, Oxford, Basil Blackwell, 1985, pp. 53-63; Philippe Büttgen, *Luther et la philosophie. Études d'histoire*, Paris, Vrin/Ehess, 2011, pp. 116-117, pp. 215 ss.

<sup>23</sup> De Michelis Pintacuda, *Tra Erasmo e Lutero*, cit., p. 108.

<sup>24</sup> Ivi, p. 109.

<sup>25</sup> *Genesisvorlesung*, 1538-42, in Martin Luther, *Werke*, Bd. 43., Weimar, Böhlau, 1912, p. 73, (Gn 19,14): «Ordinatam potentiam, hoc est, filium incarnatum amplectemur, “in quo reconditi sunt omnes thesauri divinitatis” (Col. 2, 3)»; cfr. De Michelis Pintacuda, *Tra Erasmo e Lutero*, cit., p. 111, and Büttgen, *Luther et la philosophie*, cit., p. 116 e nota 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*

fronde radicali della Riforma come, nelle parole dello stesso Lutero, gli «antinomi» e i «sacramentari». Le due fazioni rifiutavano nella maniera più assoluta di tributare ancora un valore rispettivamente all'Antico Testamento così come sancito nella Legge Mosaica – e di conseguenza alla necessità di continuare a reputarlo quale guida morale all'uomo per le buone opere – e ai sacramenti. Proprio a ciò si ricollega la nota distintiva del messaggio di Lutero rispetto a queste fronde estremiste e la sua dimensione etica: Lutero non poteva infatti rinunciare totalmente alle opere e ai sacramenti, nella misura in cui li giudicava dei mezzi esteriori di espressione della volontà di Dio (*res externa*). Con specifico riferimento alle opere, in un passaggio del *Commentario alla Genesi* composto tra 1535 e 1545, Lutero aveva concentrato la propria attenzione sull'aspetto sociale della questione e chiarito il carattere civile ed etico che egli vi attribuiva:

La chiesa è dunque discepolo di Cristo, che siede ai suoi piedi e ascolta il suo Verbo, al fine di imparare a giudicare ogni cosa, come adempiere al proprio lavoro e svolgere incarichi civili, o come ancora mangiare, bere e dormire, in modo tale che non sussiste alcun dubbio su nessun aspetto della vita e che, ovunque avvolti dai raggi della parola, noi possiamo camminare sempre in letizia e nella luce più meravigliosa<sup>27</sup>.

Altrove nella stessa opera, Lutero si era soffermato sul battesimo (l'unico sacramento da lui riconosciuto, accanto all'eucaristia e alla confessione), in forma di una risposta a Kaspar Schwenckfeld von Ossig (†1561), tra i riformatori suoi rivali insieme con Thomas Müntzer (†1525) e Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt (†1541):

[...] La conclusione a cui Schwenckfeld perviene nel modo seguente non è universalmente e incondizionatamente vera: niente di esteriore è vantaggioso ai fini della salvezza. Il battesimo, la predicazione del Vangelo e la Cena del Signore sono esteriori; dunque, essi non sono di alcun aiuto ai fini della salvezza. La premessa maggiore è chiaramente falsa, giacché occorre

<sup>27</sup> *Genesisvorlesung*, 1535-38, in Martin Luther, Werke, Bd. 42., Weimar, Böhlau, 1912, p. 515 (Gn 13,15): «Est igitur ecclesia discipula Christi, sedens ad pedes eius, et audiens verbum eius, ut sciat iudicare omnis, quomodo serviendum vocationi, quomodo civilia officia obeunda: Imo etiam, quomodo edendum, bibendum, dormiendum sit, ut nulla pars vitae sit in dubio, sed in laetitia et pulcherrimo lumine, undique circumfusi radiis verbi, perpetuo ambulemus».



distinguere tra i segni esteriori della religione. Taluni sono del tutto umani e sono stati stabiliti dagli uomini. Per essi, la premessa maggiore è vera. Ma, con riferimento a quelli che sono stati istituiti e comandati da Dio, la premessa maggiore non è vera, giacché essi sono stati istituiti per la nostra salvezza. [...] Il Verbo che si è rivelato si fa così parola umana, pur se istituita per autorità divina ai fini della salvezza. Dio vuole infatti governare il mondo per mezzo di angeli e uomini, sue creature, come per mezzo di suoi servi<sup>28</sup>.

Sebbene, parlando in senso «assoluto», non fosse in fondo loro riconosciuto alcun reale contributo ai fini della salvezza, i sacramenti e le opere non potevano essere ignorati su di un livello «ordinario», ovvero quando correttamente assunti in quanto segni esteriori dell'imperscrutabile volontà divina relativamente alle azioni umane:

[...] Dio non desidera oltre agire secondo il suo *potere straordinario* o, per dirla con gli scolastici, *assoluto*, ma desidera agire attraverso le sue creature, che egli non desidera siano oziose. Egli dà pertanto cibo [...] in cambio della fatica, quando noi svolgiamo con diligenza il lavoro assegnatoci. [...] Ciò corrisponde a quanto ancora gli scolastici chiamano *potere ordinato* di Dio, ovvero quel potere che egli esercita per opera degli angeli e degli uomini. [...] Ma, se talvolta qualcosa accade senza l'intervento degli angeli o degli uomini, saresti nel giusto affermando: «Ciò che è oltre noi, non ci riguarda». Dobbiamo tenere a mente il *potere ordinato* e riflettere sulla base di esso. Dio è in grado di salvare senza ricorrere al battesimo, esattamente allo stesso modo in cui giudichiamo per quei bambini che, come talvolta avviene per negligenza dei loro genitori o a causa di qualche altro impedimento, non ricevono il battesimo, ma non sono per questo dannati. Tuttavia, in chiesa dobbiamo ritenere e insegnare, secondo il *potere ordinato di Dio*, che nessuno sia salvo in assenza di un battesimo esteriore. Perciò è in virtù del *potere ordinato di Dio* che l'acqua bagna, che il fuoco brucia, etc. Purtuttavia, i compagni di Daniele sopravvissero incolumi in mezzo al fuoco. Ciò avvenne in virtù del *potere assoluto* di

<sup>28</sup> Ivi, pp. 70-71 (Gn 19,14): «[...] Suenckfeldius sic argumentatur: nullum externum prodest ad salutem, Baptismus, Praedication Euangelii, Coena Domini sunt externa. Ergo nihil ad salutem prosunt. Maior manifeste falsa est. Distinguendae enim res externae sunt. Aliae enim sunt merae humanae, et ab hominibus confictae, de his maior vera est. De iis autem, quae divinitus instituta et iussa sunt. Maior non est vera: nam nobis ad salutem instituta sunt. [...] Sic verbum vocale est quidem vox hominis, sed auctoritate divina instituta ad salutem. Vult enim Deus gubernare mundum per Angelos et homines, creaturas suas, tanquam per sua ministeria»; cfr. De Michelis Pintacuda, *Tra Erasmo e Lutero*, cit., p. 107, e Büttgen, *Luther et la philosophie*, cit., p. 116 e nota 3, anche per il passo successivo.

*Dio*, secondo il quale egli operò in quell'occasione. Ma egli non ci comanda di agire secondo quest'ultimo, desiderando piuttosto che agiamo secondo quello *ordinato*<sup>29</sup>.

Simili affermazioni sembrano dimostrare piena sintonia rispetto al credo luterano espresso nel citato passo del *De papatu Romano Antichristo* gentiliano. Inutili nei confronti di Dio e degli altri uomini quando si ragiona in termini di salvezza, le opere rispecchierebbero la volontà di Dio e diverrebbero perciò indispensabili, per Gentili come per Lutero, quando ad essere in questione siano i rapporti umani. È altrove, sul piano delle conseguenze in chiave temporale, che l'inserimento del pensiero gentiliano nel solco delle riflessioni di Lutero sembra invece meritare un approfondimento, a maggior ragione quando lo si cali nel contesto inglese in cui gran parte dell'opera gentiliana vede la luce. Parallelamamente all'esperienza francese, anche l'Inghilterra degli anni a cavallo tra XVI e XVII secolo è ormai incamminata sulla strada di un potere monarchico fortemente centralizzato e ciò dà luogo ad un intenso dibattito su quali ne siano i limiti e se sia lecito, per ragioni di fede, disattendere ad un ordine regio. Su un simile problema Gentili afferma chiaramente l'impossibilità per il popolo di disobbedire al proprio sovrano, un obbligo imposto in via generale anche al magistrato, salvo prevedere un'importante eccezione nel caso in cui quest'ultimo

<sup>29</sup> Ivi, p. 71: «[...] Deus non amplius vult agere secundum *extraordinariam*, seu, ut Sophistae loquuntur, *absolutam potestatem* [sic]: sed per creaturas suas, quas non vult esse otiosas. Sic dat victum [...] per laborem, cum diligenter facimus opus vocationis nostrae. [...] Hanc vocant *Dei ordinatam potestatem*, cum scilicet utitur ministerio vel Angelorum vel hominum. [...] Si qua autem nonnunquam fiunt extra ministerium vel Angelorum, vel hominum: Ibi recte dixeris: Quae supra nos: nihil ad nos. Nobis enim ad *ordinatam potestatem* respiciendum, et ex ea iudicium sumendum est. Potest Deus salvare sine Baptismo, sicut credimus infantes, qui nonnunquam parentum negligentia, aut alio casu Baptismum non consequuntur, non ideo damnari, sed nobis in Ecclesia secundum *ordinatam Dei potestatem* iudicandum et docendum est, quod sine Baptismo illo externo nemo salvetur. Sic *ordinata potentia Dei* [sic] est, quod aqua humectat, ignis urit etc. Sed in Babylone in medio igni Danielis socii incolumes vivebant. Haec fuit *potentia Dei absoluta*, secundum quam tum agebat, sed secundum hanc nihil nos iubet. Vult enim nos facere secundum *ordinatam potentiam*» (enfasi mia).

ritenga la legge del sovrano contraria ai principi di fede. Le intenzioni di Gentili propendono inequivocabilmente a favore del rafforzamento del potere monarchico.

Ora, proprio il Lutero *prima facie*, quello dei primi anni della separazione da Roma, sulla scorta del principio *sola gratia sola fides*, sembra a prima vista costituire un valido appiglio per porre in dubbio la validità di un siffatto principio monarchico: nella misura in cui fede e grazia costituivano giustificazione sufficiente per il cristiano, era anche da escludersi la necessità di una mediazione sacerdotale nel rapporto tra Dio e uomo, ovvero ciascun uomo diveniva come sacerdote di se medesimo. Ciò era espresso in termini assai chiari in un luogo centrale de *La libertà del cristiano*: «Come ora Cristo ha la primogenitura con la sua gloria e dignità, egli ne rende partecipi tutti i suoi cristiani, cosicché anch'essi per mezzo della fede devono essere tutti re e sacerdoti con Cristo»<sup>30</sup>. Simili affermazioni dovevano essere apparse immediatamente assai pericolose se già nel 1521, negli stessi anni di Lutero e in un momento precedente allo scisma anglicano, Enrico VIII (†1547) in persona si era sentito in dovere di prendere una posizione. Nella sua *Assertio Septem Sacramentorum*, ispiratagli da Tommaso Moro (†1535) e che gli sarebbe valsa l'appellativo di *Defensor fidei*, egli aveva rifiutato la dottrina di Lutero per il rischio che «in una parola, tutti i cristiani sono re al modo in cui sono tutti preti, poiché non è solo detto: *voi detenete un sacerdozio regale*, ma anche: *un regno sacerdotale*»<sup>31</sup>. Enrico aveva aggiunto inoltre: «Se l'ordine sacerdotale è quindi nullo, perché ciascun cristiano è un prete [...] seguirà che Dio non abbia nulla in più di coloro dei quali

<sup>30</sup> Martin Lutero, *La libertà del cristiano (1520); Lettera a Leone X, con in appendice la Bolla 'Exsurge Domine'*, introduzione, versione dal latino e note a cura di Paolo Ricca, versione dal tedesco di Giovanni Miege, Torino, Claudiana, 2005, p. 131 (il passo riportato è citato dalla traduzione dal tedesco); cfr. De Michelis Pintacuda, *Tra Erasmo e Lutero*, cit., p. 105.

<sup>31</sup> Henry VIII, *Assertio septem sacramentorum, or, on Defence of the Seven Sacraments*, with an introduction, by Louis O'Donovan, preceded by a preface by James Gibbons, New York, Benziger Brothers, 1908, p. 422: «in a Word, all Christians are Kings in the same Manner that they are Priests: For it is not only said, *Ye are a royal Priesthood*, but also, *a priestly Kingdom*».

disse per mezzo del profeta: *Io ho detto che voi siete Dèi e che siete tutti figli dell'Altissimo*»<sup>32</sup>.

Prima di procedere oltre con l'analisi, sembra necessario spendere qualche considerazione ulteriore sulla portata delle affermazioni che la *Libertà del cristiano* svolge circa l'eliminazione della mediazione sacerdotale nel rapporto dell'uomo con Dio ovvero, in altri termini, sul sacerdozio universale. Giova ricordare che l'opera fu composta dal Lutero nell'ottobre del 1520, in risposta alla minaccia di scomunica contenuta nell'*Exurge Domine* del giugno di quello stesso anno, condanna poi effettivamente comminatagli con la *Decet Romanum Pontificem* nei primissimi giorni dell'anno successivo. La libertà del fedele dall'istituzione ecclesiastica e dalle opere e il riconoscimento del sacerdozio universale sono, nell'economia del messaggio luterano, conseguenze inevitabili dell'assoggettamento dell'uomo all'arbitrio esclusivo di Dio:

[...] ogni cristiano, per mezzo della fede, è innalzato così in alto sopra tutte le cose, che diviene spiritualmente signore di tutte, poiché nessuna cosa può nuocere alla sua beatitudine. [...] Questa è davvero un'alta, nobile dignità e una vera onnipotente signoria, un regno spirituale, nel quale ogni cosa buona o cattiva deve servirmi per il mio bene, se credo, eppure non ne ho bisogno, ma mi basta la mia fede. Guarda quanto è preziosa questa libertà e potenza dei cristiani! [...] Chi può ora immaginare la dignità e l'altezza di un uomo cristiano? Per la sua regalità egli è padrone di ogni cosa; per il suo sacerdozio egli ha potere sopra Dio. Poiché Dio fa ciò che egli domanda e vuole. [...] Alla quale dignità egli viene soltanto per mezzo della fede senza alcuna opera<sup>33</sup>.

Nell'elaborazione di un simile concetto di dignità umana, Lutero sembra peraltro fondarsi su elementi a lui tanto cari quanto quelli della metafisica ad un tempo eckhartiana e cusana. Non aveva il Cusano stesso affermato che Cristo, l'uomo perfetto che è in sé «massimo assoluto e contratto» ovvero il termine di

<sup>32</sup> *Ibid.*: «For, if the Order of Priesthood is therefore Nothing, because every Christian is a Priest; by the same Reason it will follow, that [...] God had Nothing above all those of whom he said by the Prophet, *I have said ye are Gods, and are all the Sons of the most High*».

<sup>33</sup> Lutero, *La libertà del cristiano*, cit., pp. 133-139 (anche in questo caso, il passo riportato è citato dalla traduzione dal tedesco); cfr. De Michelis Pintacuda, *Tra Erasmo e Lutero*, cit., p. 105.

mediazione tra i due estremi della creazione, «si comunicasse» nell'intera comunità di fedeli? E non aveva, ancora il Cusano, secondo una metafisica che potremmo definire – con un termine di derivazione eckhartiana – «dell'abbraccio», sostenuto che l'uomo destinato alla vita eterna dovesse «necessariamente» rinascere in Dio, e Dio necessariamente in lui? La dignità della condizione umana affermata in Cusano ed Eckhart, sia che si consideri il concetto della «duplice nascita» di uomo e Dio, sia che si consideri l'immanenza di Cristo nell'intero *corpus* dei fedeli, gioca un ruolo determinante nell'affermazione del sacerdozio universale compiuta da Lutero. Rispetto ad una condizione tanto privilegiata dell'uomo, ogni ulteriore mediazione nel suo rapporto con Dio, che pure veniva ammessa in Cusano, appare a Lutero superflua<sup>34</sup>.

Ritornando ora alla possibile criticità del luteranesimo gentiliano, un passaggio del *De iure belli*, dedicato al *Constitutum Constantini*, ci lascia, di primo acchito, l'impressione di trovarci di fronte al medesimo sentimento che aveva caratterizzato la critica enriciana a Lutero. Pur riconoscendo di addentrarsi in un problema sul quale la competenza non spetta ai giureconsulti, Gentili afferma di voler «ricordare che “i signori delle nazioni sono i re” e, come dice Baldo, “l'uomo non congiunga ciò che Dio ha separato: il sacerdozio e l'impero”»<sup>35</sup>. Ora, come

<sup>34</sup> Per il richiamo, non letterale, a Cusano, ho in mente in part. il *De docta ignorantia*, lib. III, capp. 2 e 4; per l'ed. it., vedi Nicola Cusano, *La docta ignorantia*, a cura di Gabriella Federici Vescovini, Roma, Città Nuova, 1991, pp. 163-165 (cap. 2) e 169-171 (cap. 4). Tra i molteplici riferimenti per il richiamo, anch'esso non letterale, a Eckhart, ho in mente in part. il *Sermo* 10; per l'ed. it., vedi Meister Eckhart, *I sermoni*, a cura di Marco Vannini, Milano, Paoline, 2002, pp. 154-161. Per la mia definizione della predicazione eckhartiana nei termini di «metafisica dell'abbraccio», desidero esprimere personale debito di gratitudine e stima al Prof. Jean-François Malherbe (†dicembre 2015), con il quale ho più volte avuto occasione di discutere del ruolo di Eckhart nella storia delle idee medievali e moderne, in part. nel corso del lavoro per il suo *'Soffrire Dio'. La predicazione tedesca di Maestro Eckhart*, trad. e presentazione a cura di Massimiliano Traversino, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2013 (ed. or. *'Souffrir Dieu'. La prédication de Maître Eckhart*, 2<sup>me</sup> éd., Paris, Cerf, 2010); per affinità alla definizione da me proposta, cfr. ivi, capp. 6 (*Il bacio della Deità*) e 7 (*L'affrancamento*), pp. 95-106 e 107-118. Sul rapporto tra Eckhart e Cusano, riletti secondo una prospettiva pre-reformata, sto attualmente lavorando per un mio saggio dal titolo *Eckhart et Ockham. La question de la 'potentia Dei absoluta' en tant que problème normatif à la lumière de l'œuvre de deux maîtres en théologie de la fin du Moyen Âge*, di prossima pubblicazione.

<sup>35</sup> Alberico Gentili, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, introduzione

*l'Assertio Septem Sacramentorum* ha mostrato, quando fu pubblicata, *La libertà del cristiano* poté dare l'impressione di non limitarsi al solo ambito della religione. La possibile criticità con le posizioni gentiliane è tuttavia più apparente che reale. Infatti, proprio la ferma opposizione di Lutero alla rivolta dei cavalieri del 1522-1523 e alla guerra dei contadini del 1524-1526 elimina ogni problema sul punto, caratterizzando in senso tutt'altro che egualitario le dottrine luterane. Ciò apparirà di particolare evidenza laddove si consideri la difesa offerta alla nuova religione da parte dei principi tedeschi e l'appoggio in cambio riconosciuto da Lutero alle azioni da loro messe in atto per soffocare i moti di ribellione nati dalle attese createsi intorno al primo luteranesimo. Nel libello *Contro le empie e scellerate bande dei contadini*, Lutero, a riprova del distacco consumatosi nella sua dottrina tra sfera spirituale e temporale, ammonendo i principi a combattere i ribelli come se si fosse trattato del diavolo in persona, aveva affermato: «ferisca, scanni, strangoli chi lo può; e se ciò facendo troverà la morte, ne sia felice, morte più beata giammai potrebbe incontrare, perché muore in obbedienza alla parola e al volere di Dio»<sup>36</sup>. Siffatta posizione non nascondeva una mossa opportunistica con la quale il riformatore mirasse a garantirsi una maggiore protezione da parte dei principi tedeschi, ma corrispondeva piuttosto ad un incrollabile convinzione da parte di Lutero: che ogni ribellione contro il potere monarchico e la sottomissione gerarchica del popolo costituisse una sfida «intollerabile» all'ordine divino, da considerarsi semplicemente immutabile. In questo modo, l'eguaglianza tra gli uomini sancita ne *La libertà del cristiano* rivelava di essere limitata alla sfera spirituale, senza comportare alcuna conseguenza in quella temporale e senza minare in alcun modo il riconoscimento di una piena autorità divina al potere esercitato dai principi sul popolo come pure sulla nascente chiesa luterana.

di Diego Quaglioni, trad. di Pietro Nencini e apparato critico di Christian Zendri e Giuliano Marchetto, Milano, Giuffrè, 2008, lib. III, cap. 15 (*Del contenuto dei trattati e del duello*), p. 542.

<sup>36</sup> Martin Lutero, *Contro le empie e scellerate bande dei contadini*, in Id., *Scritti politici*, a cura di Luigi Firpo, Torino, Utet, 1959, pp. 484-490, p. 490 (con mie modifiche).

## 2. Il contributo gentiliano all'uso giuridico della questione della 'potentia Dei'

L'uso giuridico della questione della *potentia Dei* è in realtà attestato già a partire dal XIII secolo, secondo un indirizzo teorico inaugurato da Enrico da Susa, detto l'Ostiense (†1271)<sup>37</sup>. A siffatto indirizzo avevano contribuito in seguito gli stessi teologi della tarda scolastica, come prova soprattutto la centralità della nozione scotiana di «agente libero», che veicolò la successiva estensione della distinzione *potentia Dei absoluta / ordinata* ai regimi secolari e la rilettura volontaristica operata dai giuristi medievali, sintetizzabile nelle parole di un brocardo di uso assai

<sup>37</sup> Sull'uso giuridico della questione nella giuspubblicistica del tardo Medioevo e sul ruolo dell'Ostiense, vedi Kenneth Pennington, *Law, Legislative Authority, and Theories of Government, 1150-1300*, in James H. Burns (ed.), *The Cambridge History of Medieval Political Thought, c.350-c.1450*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 424-453, e Id., *The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, University of California Press, 1993, in part. pp. 38-75. Per un approfondimento del ruolo dell'Ostiense nel quadro più generale delle teorie giuridiche tardo-medievali, vedi ancora di Pennington, *Pope and Bishops: The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1984, pp. 63-74, e *Enrico da Susa, detto l'Ostiense (Hostiensis, Henricus de Segusio o Segusia)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 42, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 758-763, con la corrispondente edizione inglese *Henricus de Segusio (Hostiensis)*, in Kenneth Pennington, *Popes, Canonists, and Texts, 1150-1550*, Aldershot, Variorum, 1993, art. 16, pp. 1-12. In proposito, vedi inoltre John A. Watt, *The Use of the Term 'plenitudo potestatis' by Hostiensis*, in Stephan Kuttner, J. Joseph Ryan (eds.), *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, Vatican City, S. Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus, 1965, pp. 161-187; John A. Watt, *Hostiensis on 'Per venerabilem': The Role of the College of Cardinals*, in Brian Tierney, Peter Linehan (eds.), *Authority and Power: Studies on Medieval Law and Government Presented to Walter Ullmann on His Seventieth Birthday*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 99-113; Pio Fedele, *Primato Pontificio ed episcopato con particolare riferimento alla dottrina dell'Ostiense*, «Studia Gratiana», 14, 1967, pp. 349-367; Clarence Gallagher, *Canon Law and the Community: The Role of Law in the Church according to the 'Summa aurea' of Cardinal Hostiensis*, Roma, Università Gregoriana, 1978; *Il Cardinale Ostiense: Atti del convegno internazionale di studi su Enrico da Susa detto il Cardinale Ostiense*, «Segusium», 16, 1980; Uta-Renate Blumenthal, *'Liber Extra 5.6.17 (Ad Liberandam)': A Surprising Commentary by Hostiensis*, in Paola Maffei, Gian Maria Varanini (a cura di), *'Honos alit artes': Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. 1, La formazione del diritto comune: giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 309-318.

comune in età medievale: «in principe pro ratione voluntas»<sup>38</sup>. «[...] Il potere supremo e assoluto del principe», nelle parole di Baldo (†1400), «non è sottomesso al diritto. Da ciò consegue che la legge stessa si riferisca al potere ordinario [del principe], non a quello assoluto»<sup>39</sup>.

Di come poi una simile tendenza operi ben oltre la stagione di diritto comune è prova un'importante definizione del potere regio fornita proprio dal Gentili. Quando, nel discutere dell'assolutezza del potere detenuto dal principe nella sua qualità di rappresentante di Dio *in temporalibus*, Gentili stesso ricorre al brocardo testé menzionato, egli afferma:

È in mano al principe che riveniamo il potere assoluto. [...] È nel principe che la libertà risiede. È della [sua] pienezza di potere che nessuno può disputare. È in relazione alla sua pienezza di potere che nessuno chiedergli: *perché agisci in questo modo?* Alla [sua] volontà spetti allora il posto della ragione. [...] Il principe è Dio in terra<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Centrale rispetto alla nozione di «agente libero» qui richiamata è soprattutto il testo di *Ordinatio* I, dist. 44, q. un., in Ioannes Duns Scotus, *Opera Omnia*, vol. 6 (*Ordinatio* I, dists 26-48), iussu et auctoritate P. Pacifici, M. Perantoni, studio et cura Commissionis scotisticae ad fidem codicum edita, praeside P. Carolo Balić, Civitas Vaticana, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, pp. 363 ss. Su questa distinzione, vedi Olivier Boulnois (éd.), *La puissance et son ombre: de Pierre Lombard à Luther*, Paris, Aubier, 1994, pp. 261-285; Id., *From Divine Omnipotence to Operative Power*, in *The Theology of 'potentia Dei'*, «Divus Thomas», 115, 2, 2012, cit., pp. 83-97; in questo stesso volume, Anton Schütz, *Legal Modernity and Medieval Theology: The Case of Duns Scotus, 'Ordinatio' I, D. 44*, pp. 418-452; Orlando Todisco, *L'onnipotenza divina in G. Duns Scotus e in G. d'Occam*, «Miscellanea Francescana», 89, 1989, pp. 393-459. Per una discussione più generale delle idee scotiane in prospettiva normativa, vedi Luca Parisoli, *La philosophie normative de Jean Duns Scot*, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 2001, in part. pp. 24-68, 91-144, 193-215.

<sup>39</sup> Baldus de Ubaldis, *Ad l. digna vox, C. de legibus et constitutionibus principum* (C. 1, 14, 4), in Id., *In primum, secundum, et tertium Codicis librum commentaria*, f. 64v., citato in Diego Quaglioni, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del seminario giuridico della Università di Palermo», 52, 2007/2008, pp. 53-67, p. 62 e nota 22: «[...] suprema et absoluta potestas Principis non est sub lege: unde lex ista habet respectum ad potestatem ordinariam, non ad potestatem absolutam».

<sup>40</sup> Gentili, *De potestate Regis absoluta*, cit., p. 11: «Quod absoluta potestas est in principe [...] quod in principe est sedes libertatis. quod de plenitudine potestatis non licet disputare. quod de plenitudine potestatis facienti nemo dicit, *Cur ita facis?* scilicet sit tum voluntas pro ratione [...] Princeps est Deus in terris». In merito all'ultimo Gentili e sulla sua «svolta tacitista e assolutistica» nei primi anni del regno di Giacomo I, vedi Diego Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili. Religione, virtù e*



Non è difficile riconoscere come un peso non indifferente sulla posizione qui espressa da Gentili, inequivocabilmente a favore di un'interpretazione fortemente volontaristica del potere monarchico, giochi la sua personale esperienza della politica inglese di fine Cinquecento. Non si sarebbe espresso in maniera assai simile lo stesso Giacomo I (†1625), cui Gentili dedica le *Disputationes regales tres*, seppur volutamente esagerando il paragone tra i piani normativi umano e divino? «La monarchia», avrebbe affermato il sovrano, «è la cosa suprema sulla terra: poiché i re sono non solo luogotenenti di Dio in terra, e siedono sul trono di Dio, ma anche da Dio stesso essi sono chiamati dèi»<sup>41</sup>. E, prima ancora di Giacomo, non era forse un simile richiamo alla divinità dei sovrani inglesi implicito nel corso politico inaugurato dal già citato Enrico VIII? Eppure, più avanti nel discorso riportato, Giacomo stesso avrebbe rassicurato sull'uso che avrebbe fatto di tali prerogative, asserendo di voler governare in adesione alle leggi che egli stesso aveva disposto: «Ma re giusti saranno sempre desiderosi di dichiarare cosa essi faranno [...] sarò sempre desideroso che emerga la ragione di ogni mio atto, e di conformare le mie azioni alle mie leggi»<sup>42</sup>. Alla luce della tra-

*ragion di stato*, in Id. (a cura di), *Alberico Gentili. Politica e religione nell'età delle guerre di religione. Atti del Convegno della Seconda Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 57-213, pp. 173-207. Ancora Panizza intende le tarde vedute assolutistiche di Gentili quale riflesso del suo personale «pessimismo antropologico» e «scetticismo storico-politico» dovuto alla polemica con il puritanesimo anglosassone: vedi Id., *Alberico Gentili: vicenda umana e intellettuale di un giurista italiano nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Alberico Gentili. Giurista e intellettuale globale. Atti del Convegno della Prima Giornata gentiliana*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 29-58, p. 57.

<sup>41</sup> *A Speech to the Lords and Commons of the Parliament at White-Hall, On Wednesday the XXI. Of March. Anno 1609 [1610]*, in James I, *The Political Works*, reprinted from the edition of 1616, with an introduction by Charles Howard McIlwain, Cambridge Mass., Oxford University Press, 1918, pp. 306-325, p. 307: «The State of MONARCHIE is the supremest thing vpon earth: For Kings are not onely GODS Lieutenants vpon earth, and sit vpon GODS throne, but euen by GOD himselfe they are called Gods» (sono qui riprodotte le forme grafiche originali); cfr. Francis Oakley, *La puissance absolue et ordonnée de Dieu et du roi aux XVI<sup>ème</sup> et XVII<sup>ème</sup> siècles*, in 'Potentia Dei'. *L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII*, cit., pp. 667-679, pp. 677-679.

<sup>42</sup> James I, *A Speech*, cit., p. 310: «But iust Kings will euer be willing to declare what they will do. [...] I will not be content that my power be disputed vpon: but I shall euer be willing to make the reason appeare of all my doings, and rule my actions according to my Lawes» (sono qui riprodotte le forme grafiche originali).

dizione di diritto comune, e in particolare alla letteratura commentariale sulla *l. digna vox* testé richiamata con Baldo, non è difficile ritenere che agli occhi di Giacomo un'auto-limitazione o auto-sottomissione volontaria al diritto come quella qui affermata rappresenterà non una restrizione d'autorità, bensì – nello spirito di un Cino da Pistoia (†1336 o 1337) – un complemento d'onore aggiuntivo del sovrano<sup>43</sup>. Ricorrendo alla letteratura in questione, Giacomo avrebbe quindi tentato non solo di rassicurare il parlamento sul modo in cui avrebbe governato, ma anche di ammonire che, al pari di Dio, egli avrebbe potuto, volendo, agire altrimenti. A maggiore sottolineatura della natura divina del suo ufficio, Giacomo avrebbe parificato a una «bestemmia» qualsiasi tentativo di porre in discussione il suo operato.

Accade altrove, nel *De potestate regis absoluta*, che il Gentili polemizzi con le posizioni di Baldo per una limitazione del concetto di *plenitudo potestatis* al solo pontefice: «Trovo che Baldo sia qui ridicolo, e altri ridicoli altrove, perché tramanda che solo due poteri sono comunemente detti essere supremi, il papa e l'imperatore, e per di più che la pienezza del potere risiede dolo nel papa, restando piena per metà in altri»<sup>44</sup>. Il punto è di tale im-

<sup>43</sup> In proposito, valga il confronto con Cynus Pistoriensis, *Ad l. digna vox, C. de legibus et constitutionibus principum*, n. 3, in Id., *In Codicem, et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est, Digesti veteris, doctissima Commentaria*, 1578 (rist. Torino, Bottega d'Erasmus, 1964), f. 26r, citato in Quaglioni, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, cit., p. 61: «Dico ergo, quod Imperator est solutus legibus de necessitate: tamen de honestate ipse vult ligari legibus, quia honor reputatur vinculum sacri iuris». Per un'analisi efficace del contributo ciniano al pensiero giuridico tardo-medievale, basata sull'allora recente riscoperta della *lectura* ciniana offerta al *Digestum Vetus*, vedi Domenico Maffei, *La 'Lectura super Digesto Veteri' di Cino da Pistoia. Studio sui MSS Savigny 22 e Urb. Lat. 172*, Milano, Giuffrè, 1963, in part. pp. 48-56 con riferimento alle idee politiche di Cino sulla relazione tra papato e impero.

<sup>44</sup> Gentili, *De potestate Regis absoluta*, cit., p. 7: «ridiculus mihi Baldus hic est, et alii alibi ridiculi, tradendo communiter duos tantum esse supremos, papam, et imperatorem. imo plenitudinem potestatis esse in solo papa, semiplenam in aliis». Per l'uso risalente della limitazione operata da Baldo, cfr. a titolo esemplificativo il *Dictatus papae* di Gregorio VII del 1075: «quod solus romanus pontifex iure dicatur universalis» (assioma II). Di fatto, come Francesco Calasso ha brillantemente argomentato nel suo *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1957, pp. 41-42, nella loro definizione della sovranità territoriale (*rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator*), i civilisti medievali italiani non avevano inteso estendere ai sovrani territoriali la pienezza

portanza per Gentili da non lasciare spazio ad alcun mutamento di opinione nel tempo, se si considera, anche solo da un punto di vista terminologico, come il problema ripeta nei contenuti, a distanza di circa un ventennio, l'importante *assertio secunda* del *De papatu Romano Antichristo*. Anche in quella sede, infatti, erano apparse «ridicole» quelle opinioni, nella fattispecie non solo del trecentesco Baldo degli Ubaldi, ma anche del cinquecentesco Andrea Alciato (†1550), volte a privilegiare la posizione del papa rispetto a quella dei legislatori secolari<sup>45</sup>. Erano, quelle avversate dal Gentili, opinioni assai frequenti nella canonistica medievale e in particolare nel XIV secolo, un'epoca in cui la dimensione del problema del potere pontificio si era rivelata tutt'altro che puramente teorica, legata com'era al rapporto con

assoluta di potere riferita al papa e all'imperatore e avevano ritenuto che questi ultimi disponessero di una simile, ma – a giudizio di Calasso, ma non secondo un'opinione critica unanime (vedi la presentazione di Calasso, pp. VII-XIX) – solo *de facto*, pienezza di potere all'interno dei limiti della loro giurisdizione. Accanto alle posizioni di Baldo considerate in questo capitolo in relazione al *De papatu Romano Antichristo* e al *De potestate regis absoluta*, è possibile menzionare molti altri esempi del medesimo indirizzo interpretativo: una glossa di Accursio a D. 4, 6, 25 (*tantum Roma [ovvero l'impero universale] dicitur respublica: aliae vero civitates loco privatorum sunt [ovvero in opposizione agli interessi privati dei singoli regna]*); un'opinione del giurista trecentesco Luca da Penne (†c. 1390), grandemente stimato da Friedrich Carl von Savigny (†1861) e tra i maggiori giuristi del suo secolo dopo Bartolo da Sassoferrato (†c. 1357) (*caeterarum vero civitatum abusive dicuntur respublicae, et loco privatorum habentur*); etc. Tali definizioni sottolineavano l'idea di universalismo della tradizione giuridica romanistica e riconoscevano pertanto una minore pienezza di potere ai principi territoriali. Benché, come molti altri suoi contemporanei, Gentili non accettasse la limitazione posta da questi giuristi, ne assimilò tuttavia il concetto di *solutio a legibus*, ponendolo alla base del nuovo «paradigma» della sovranità inaugurato dalla definizione di Jean Bodin contenuta in *Les Six Livres de la Republique. A Monseigneur Du Favr Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé*, Paris, chez Jacques du Puys, Libraire Iuré, à la Samaritaine, Auec privilege du Roy, 1576, lib. I, cap. 9, p. 125: «La souveraineté est la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique».

<sup>45</sup> Oxford, Bodleian Library, Ms. D'Orville 607, ff. 6v-7r (*assertio secunda*): «Ridiculum est affirmare Pontificibus absolutam [absolutam] in subditos potestate competere quae nec ipsi imperatori in Italos competit unde illi caussam habent, allucinantibus theologis, adulantibus iurisconsultis dicentibus omnia Principibus licere summamque eorum et liberam esse potestatem [...] Papa in omnibus et pro omnia potest dicere et facere quicquid sibi placet, etiam auferendo ius suum cui velit: quia nemo est qui ei dicat, Cur ita facis? [...] Papa est supra ius, prius, et extra ius; omnia potest [...] et deponit imperatores quando vult». Il passo è stato segnalato per primo da Quaglioni, *Il 'De papatu Romano Antichristo' del Gentili*, p. 203, il quale spiega inoltre che la citazione costituisce una *additio* in seguito soppressa da Gentili.

gli ordini religiosi e allo scontro politico con l'impero. Proprio su questo punto le «ridicole» opinioni rigettate da Gentili erano inizialmente emerse: «il papa può, in base al suo potere assoluto, privare i principi del loro diritto di elezione [dell'imperatore] e», nelle parole di Corrado di Megenberg (†1374), «assumere egli stesso il ruolo di elettore, qualora l'ufficio imperiale divenga vacante»<sup>46</sup>. Su tali questioni, Gentili rifiuta nella maniera più decisa qualsiasi compromesso con quanti, teologi o giuristi, riconoscano al pontefice una *potestas in temporalibus*, fosse essa *directa* o *indirecta*. Ciò per motivi insieme politici, religiosi e biografici. Un esempio chiarirà la questione. In quegli stessi anni, il gesuita Francisco Suárez (†1617), pur non riconoscendone la *potestas directa*, afferma che il papa, in virtù di un potere non solo di monito ma di correzione, possa cassare leggi emanate da autorità secolari quando queste si dimostrino in contrasto con i buoni costumi o tocchino una materia coperta dal diritto canonico<sup>47</sup>. In simili casi, secondo Suárez, il papa è legittimato ad intervenire, abrogando l'atto ritenuto ingiusto e punendo o destituendo quei principi che si siano macchiati di una condotta iniqua o abbiano mantenuto una posizione scismatica o eretica. Simili assunti si pongono in netto contrasto con le posizioni di

<sup>46</sup> Conradus de Montepuellarum, *Yconomica*, lib. II, cap. 7 (*Quod papa eligat imperatorem, si electores fuerint negligentes*), in *Monumenta Germaniae Historica, 500-1500: Staatsschriften des späteren Mittelalters*, Bd. 3. (*Die Werke des Konrad von Megenberg*), T. 5, hrsg. von Sabine Krüger, Stuttgart, Hiersemann, 1977, pp. 54-55, citato in Eugenio Randi, *La vergine e il papa. 'Potentia Dei absoluta' e 'plenitudo potestatis' papale nel XIV secolo*, «History of Political Thought», 5, 1984, pp. 425-445, pp. 436-437: «Michi autem videtur alcius dicendum, videlicet quod papa ex potestate absoluta posset principes electione privare et ipse eligere sede vacante imperio, posito etiam quod principes eligere velint et possint canonice concordare. [...] Ista enim potestate papa super positiva et humana. [...] potestate ordinaria et communicata papa non potest eligere imperatorem imperio vacante, posito quod principes eligere velint et possint». Su tali affermazioni di principio sto attualmente lavorando per un mio studio in relazione all'Occamismo. Sul punto, vedi in part. William J. Courtenay, *The Reception of Ockham's Thought at the University of Paris*, in Zénon Kaluza, Paul Vignaux (éds.), *Preuve et raisons à l'Université de Paris: logique, ontologie et théologie au XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris, Vrin, 1984, pp. 43-64.

<sup>47</sup> Per le considerazioni qui espresse sulla questione della *potentia Dei* in relazione a Suárez, vedi Javier Peña, *Souveraineté de Dieu et pouvoir du prince chez Suárez*, in *'Potentia Dei'. L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII*, cit., pp. 195-213.

Gentili: fautore di un potere sovrano indifferente alla religione dei sudditi e convinto riformato, egli non può certo passare in secondo piano tristi vicende personali e familiari.

Eppure, sebbene per molti versi siano “ideologicamente” contrapposti, Gentili e Suárez condividono diversi punti di analisi: l'uno, Gentili, a favore di un potere sovrano indipendente e indifferente in punto di religione, molto vicino peraltro alla linea teorica rivendicata da Giacomo I Stuart; l'altro, Suárez, per il mantenimento, da un lato, delle prerogative pontificie rispetto alle autorità secolari e, dall'altro, animato dal proposito di combinare «le esigenze contrarie di una sovranità assoluta del popolo e di una sovranità assoluta di un principe che non rivendica come Giacomo I l'origine divina del suo diritto»<sup>48</sup>. D'altra parte, la difesa delle posizioni pontificie intrapresa da Suárez sembra non andare oltre le dichiarazioni di principio, in assenza di un braccio secolare che ne dia attuazione.

Entrambi eredi della tradizione di pensiero inaugurata dalla scotiana *Ordinatio* I, d. 44, q. un., Suárez, al pari di Gentili, si esprime in realtà a favore di un potere politico centralizzato ed indipendente, qualificato quale fonte esclusiva del diritto dello stato<sup>49</sup>. Entrambi sono ben consapevoli, sulla scorta della migliore trattatistica medievale, di come già il diritto giustiniano avesse indagato l'origine del potere del principe riconducendola ad un atto di disposizione con cui «il popolo aveva conferito a lui e *in* lui ogni suo potere e autorità»<sup>50</sup>. Suárez, dal canto suo, non tralascia di aggiungere come una tale situazione, una volta che il popolo abbia trasferito al principe il proprio potere, divenga perpetua e irreversibile e come il principe divenga in questo modo quasi un «ministro di Dio», con limiti di carattere morale, di cui tuttavia risponde solo davanti alla sua coscienza e a Dio.

<sup>48</sup> André de Muralt, *L'unité de la philosophie politique: de Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain*, Paris, Vrin, 2002, p. 115.

<sup>49</sup> Con riferimento a Suárez, vedi anche Peña, *Souveraineté de Dieu*, cit., p. 198.

<sup>50</sup> La citazione è tratta dalla seconda parte del passo di Ulpiano riportato in D. 1, 4, 1, pr.: «Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat». Significativamente, Gentili apre con questo passo il suo *De potestate Regis absoluta*, cit., p. 5.

I punti di scissione tra Gentili e Suárez sono piuttosto costituiti dalla legittimità o meno del diritto di resistenza e della destituzione del principe. Innanzitutto, Suárez considera ammissibile quest'ultima eventualità nel caso che il principe sia eretico, ad eccezione del papa in virtù della pienezza di poteri più assoluta a lui attribuita. In secondo luogo, seppure appaia falso affermare che al popolo residui una «riserva di sovranità» (come detto, l'atto di trasferimento è perpetuo), in via eccezionale e come *ultima ratio* sarà tuttavia ipotizzabile il diritto di resistenza, fino al limite estremo costituito dal tirannicidio quando non sia possibile preservare la sopravvivenza della collettività in altra maniera. Per quanto riguarda infine il solo tirannicidio, ad ulteriore verifica su un atto comunque avvertito come estremo, Suárez suggerisce di chiedere consiglio al papa. Un tale intervento andrà in ogni caso considerato al di fuori del diritto positivo, giustificato com'è, in base al diritto naturale, dalla difesa della *res publica*.

Diversamente che in Suárez, in Gentili non basta invece che sia in gioco un problema di fede: rifiutata al popolo, la disobbedienza all'ordine del sovrano, nel caso di un dubbio di coscienza, è ammessa solo per il magistrato, né l'azione di quest'ultimo potrà in ogni caso condurre alla rimozione o all'uccisione del sovrano.

### *Conclusioni: Gentili e la secolarizzazione della questione della 'potentia Dei'*

L'emergere del problema della *potentia Dei* in Gentili, quanto abbiamo visto relativamente al suo moderato luteranesimo e il confronto con Suárez sembrano fare un po' di chiarezza circa l'uso giuridico-politico o «operazionalizzato» della questione nei dibattiti tardo-cinquecenteschi sul potere<sup>51</sup>. Ad un primo livello, un tale uso al tempo di Gentili è possibile per la familiarità di questi dibattiti con l'indagine che era stata svolta, in un vero e

<sup>51</sup> Traggio l'espressione «uso operazionalizzato» da Oakley, *La puissance absolue et ordonnée*, p. 673, con riferimento all'analisi di Eugenio Randi sulla questione della *potentia Dei*.

proprio «laboratorio sapienziale», dai dottori di diritto comune sulla base dei testi autoritativi di Giustiniano<sup>52</sup>. Ragion per cui il problema del potere di Dio, una volta «*de-teologizzato*», si sarebbe spesso rinvenuto nella letteratura giuridica e normativa non solo in epoca tardo-medievale, ma anche nella prima età moderna, in ispecie quando ad essere in gioco fosse il problema dei limiti del potere. Al di là di questo elemento comune, l'uso della questione mostra un sensibile mutamento al passaggio tra le due epoche. Nella presa di distanze che Gentili compie rispetto a Baldo, nei citati passaggi sul potere assoluto del papa, vi è tutta la consapevolezza dell'uomo del tardo Cinquecento relativamente ai cambiamenti politici allora in corso, che confluiranno nello stato assolutistico moderno. Il frantumarsi dell'ideale universalistico medievale rappresentato dai poteri pontificio ed imperiale è un dato ormai irrinunciabile, conseguenza insieme della divisione religiosa e del progressivo rafforzamento delle monarchie nazionali, il cui peso sulla scena politica è ormai tutt'altro dalla «*plenitudo potestatis semiplena*» che Baldo aveva riferito ai poteri secolari. I fatti stessi sembrano confermare, agli occhi del Gentili, le pretese assolutistiche dei regnanti inglesi, dettate dalla loro presunzione, fin dai primi anni dello scisma enriciano, di essere gli unici difensori della verità rivelata e di detenere un potere monarchico d'origine divina. Di qui l'avocazione da parte della corona inglese di prerogative regie sempre più estese, tali da rendere, con Giacomo I, difficile alle altre autorità del regno, quale atto di lealtà alla Common Law, disattendere un ordine regio. Per dare un'idea dell'entità del problema, basti pensare al caso esemplare delle commende regie (ovvero il potere del sovrano di affidare a qualcuno un ufficio ecclesiastico in godimento temporaneo) che il 6 giugno 1616 avrebbe contrapposto Giacomo ai dodici giudici del suo Privy Council e, tra di essi, in particolare al Lord Chief Justice del King's Bench,

<sup>52</sup> Traggio l'espressione «laboratorio sapienziale» da Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, 3<sup>a</sup> ed., Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 28, ove è riferita al tardo Medioevo in opposizione all'alto Medioevo, visto come un'«officina della prassi», pp. 144 ss., Grossi esamina più attentamente il ruolo giocato dalla cultura scientifica in età tardo-medievale e si concentra su quello che egli definisce la loro «dimensione sapienziale».

Sir Edward Coke (†1634). La documentazione del caso richiama direttamente, proprio attraverso la distinzione tra *potentia absoluta* e *ordinata*, la rivendicazione da parte di Giacomo di possedere una sovranità «suprema ed imperiale»:

[...] Sua Maestà osservò che fin dalla sua salita al trono i giudici popolari erano stati coloro, in tutto il parlamento, che più sfacciatamente avevano disputato sulle sue prerogative, il che è quanto di più contrario esista alla vocazione di ogni uomo, dal momento che né la legge né i giuristi potranno mai essere rispettati laddove il re non sia riverito; spettava pertanto ai giudici su tutti controllare e imbrigliare questi impudenti giuristi e biasimarli, nelle loro molte corti, di portare così poco rispetto all'autorità e alle prerogative del re. Affermava poi Sua Maestà di disporre di una doppia prerogativa: l'una ordinaria e relativa al suo interesse privato, di cui era lecito disputare, come avveniva quotidianamente a Westminster Hall; l'altra invece di natura più elevata, rapportata al suo potere e sovranità supremi ed imperiali, e di essi non si conveniva disputare in discorsi volgari<sup>53</sup>.

Quando il re avrebbe finalmente chiesto ai giudici di attendere per il futuro che egli avesse partecipato alle loro discussioni prima di prendere decisioni su casi che lo riguardassero, tutti i giudici, con la sola eccezione di Coke, avrebbero acconsentito. Si racconta che Coke, alquanto eloquentemente, avrebbe risposto al sovrano «che quando un simile caso si fosse verificato, egli avrebbe fatto quello che era opportuno che un giudice facesse»<sup>54</sup>. Se fosse vissuto tanto a lungo da assistere al confronto

<sup>53</sup> Ernest G. Atkinson (ed.), *Acts of the Privy Council of England*, vol. 34, 1615-1616, London, His Majesty's Stationery Office, 1925, p. 602: «[...] his Majestie had observed, that ever since his comeinge to this Crowne the popular sorte of lawyers have ben the men that most affrontedly in all Parlements have troden upon his prerogative; which beinge most contrary to their vocation of anie men, since the lawe, nor lawyers, can never bee respected if the Kinge bee not revered, it therefore best became the Judges of anie to cheque and brydle such impudent lawyers, and in their severall Benches to disgrace them that beare soe litle respect to the King's authoritie and prerogative. That his Majestie had a doble prerogative, whereof the one was ordinary, and had relacion to his private interest, which mought bee, and was, every day disputed in Westminster Hall. The other was of a higher nature, referringe to his supream and imperiall power and soveragnitie, which ought not to bee disputed or handled in vulgar argument»; cfr. Oakley, *La puissance absolue et ordonnée*, cit., p. 677, e Id., *Politics and Eternity: Studies in the History of Medieval and Early-Modern Political Thought*, Leiden, Brill, 1999, p. 325.

<sup>54</sup> *Acts of the Privy Council*, p. 607: «that when that case should bee, hee would doe that should bee fitt for a Judge to do».



tra le due posizioni assolutistica e legalistica rappresentate rispettivamente da Giacomo e da Coke, Gentili avrebbe difeso la prima. La svolta assolutistica impressa da Giacomo già durante i suoi primi anni di regno ha infatti peso decisivo in Gentili, come provato dalla sua riformulazione in chiave temporale della distinzione *potentia Dei absoluta / ordinata*, che di fatto anticipa quella di Giacomo ed evolve infine in una piena versione secolarizzata di tale dibattito, cui lascio il compito di chiudere il presente lavoro: «il *potere assoluto* è la *pienezza di potere*; [...] è un *potere straordinario e libero*; è quello che noi in Inghilterra intendiamo (e che io stesso intendo) per prerogative regie. E, come i giuristi comunemente scrivono, nel principe risiede un *duplici potere*: uno *ordinato*, che è limitato dalla leggi, e un altro *straordinario*, che è *sciolto* da esse»<sup>55</sup>.

<sup>55</sup> Gentili, *De potestate Regis absoluta*, cit., p. 10: «[...] absoluta potestas est plenitudo potestatis. [...] est potestas extraordinaria, et libera. est illa, quam in Anglia significamus nomine (ut ego quidem existimo) regiae praerogativae. Atque sic interpretes iuris communiter scribunt, esse in principe potestatem duplicem, ordinariam adstrictam legibus, et alteram extraordinariam, legibus absolutam» (enfasi mia).



## Indice dei nomi

Sono registrati solo i nomi che compaiono nei saggi delle due sessioni del convegno

A













## Indice

- Pepe Ragoni  
5 *Saluto*
- Sessione prima  
**Protection of the Environment as a Global  
Concern of the International Community**
- Paolo Palchetti  
11 Introduzione
- Francesco Francioni  
15 Twenty Five Years on: What is Left of the Rio Declaration  
on Environment and Development?
- Lucas Carlos Lima  
31 The Use of Experts in Environmental Disputes before the  
International Court of Justice
- Sessione seconda  
**Anticristo e Riforma**
- Vincenzo Lavenia  
57 Introduzione
- Lucia Felici  
61 L'Anticristo in Inghilterra nell'età di Alberico Gentili
- Barbara Amato  
93 L'Europa riformata del tardo Cinquecento nella prospettiva di  
Giordano Bruno e Alberico Gentili

- Massimiliano Traversino
- 113 La questione della ‘*potentia Dei absoluta*’ in Alberico Gentili: la sua adesione ‘*sui generis*’ al luteranesimo in quanto elemento storico-genealogico della sua riflessione sui concetti del principe e della sovranità
- 147 Indice dei nomi

Triennio 2012-2014



**Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG)**  
62026 – San Ginesio (Macerata) Italia - Tel/Fax. 0733 656855  
web: <http://www.cisg.it> - e-mail: [cisg@cisg.it](mailto:cisg@cisg.it)  
pec: [albericogentili@pec.it](mailto:albericogentili@pec.it)



# Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG)

## ORGANI DI GOVERNO

(Organs of Government)

2012-2014

### Consiglio di Amministrazione

(Board of Directors)

Dott.ssa	Pepe Ragoni	Presidente
Prof.	Sandro Quassinti *	Vice-Presidente
Sig.	Renzo Polci *	Segretario

### *Consiglieri*

Dott.ssa	Alessandra Belloni
Dott.ssa	Silvia Costantini
Dott.	Marco Gaetano Gentili
Dott.	Vittorio Giorgi
Avv.	Giovanni Lauriola
Dott.	Gianluca Lucchese
Prof.ssa	Emanuela Merelli
Avv.	Leide Polci
Prof.	Matteo Polci
Dott.	Marco Taccari *

### Collegio dei Revisori dei Conti

(Board of Auditors)

Dott.	Vincenzo Coletta
Dott.	Ezio Melchiorri †
Ing.	Piero Scarano
Dott.	Piero Tordelli
Sig.ra	Maria Campugiani Tortoreto

### Probi Viri

(Board of Arbitrators)

Prof.	Pio Cartechini †
Prof.	Dante Cecchi
Prof.	Rossano Cicconi

\* *Socio fondatore*

*Presidente Onorario, Avv. Pierpaolo Armellini \**

**Comitato Scientifico**  
(Scientific Committee)  
2012-2014

Prof. Giuseppe Cataldi	Università di Napoli L'Orientale	Italia
Prof. Peter Haggemacher	Emeritus HEI-Institut de Hautes Etudes Internationales, Genève	CH
Prof. Tony Honoré	Emeritus Regius Professor of Civil Law University of Oxford	GB
Prof. Benedict Kingsbury	Law School - New York University	USA
Prof. Luigi Lacchè	Università di Macerata	Italia
Prof. Vincenzo Lavenia	Università di Macerata	Italia
Prof. Filippo Mignini	Università di Macerata	Italia
Prof. Giovanni Minnucci	Università di Siena	Italia
Prof. Paolo Palchetti	Università di Macerata	Italia
Prof. Diego Panizza †	Università di Padova	Italia
Prof. Diego Quaglioni	Università di Trento	Italia
Prof. Luca Scuccimarra	Sapienza Università di Roma	Italia
Prof. Boudwijn Sirks	Regius Professor of Civil Law University of Oxford	GB
Prof. Alain Wijffels	University of Leiden KU Leuven CNRS	NL B F

**Soci**  
2012-2014

Agabiti Giulio	Fermani Mariella	Parrucci Isabella
Alessandrini Alessandro *	Ferraguti Anna Maria	Pascucci Paola
Alessandrini Petracchi M. Fausta	Gentili Anna Maria	Pazzelli Gianni
Alessandrini Stefano	Gentili Marco Gaetano	Pazzelli Mattei Maria *
Allevi Fabia Domitilla	Gentili Roberto	Petracchi Cristina
Angerilli Adriano *	Giorgi Vittorio	Petrelli Gaetano
Angerilli Francesco	Gualdesi Maria	Petrelli Giovanni
Armellini Pier Paolo	Guglielmi Mario	Petrelli Vincenzo
Ascani Giuseppe	Guglielmi Marucci Silvana	Pieroni Ilio
Aulisio Ettore	Hall John *	Piersanti Alessandro
Baldassarri Mario	Incicco Luca *	Pippa Trapè Maria Teresa
Baldoni Daniele	Lauriola Giovanni *	Polci Leide
Baldoni Patrizia	Lombi Eraldo	Polci Matteo
Baleani Alberto	Longhi Vania	Polci Renzo
Baleani Fabrizio	Loreto Andrea	Polci Valentina
Balzi Valeria *	Loreto Nicola * †	Porfiri Simona *
Barchetta Benito	Loreto Valentina	Quassinti Sandro *
Bartolomei Iacopo Severo	Lucchese Gianluca	Ragoni Pepe *
Belli Daris	Luciani Scarano Barbara	Ranucci Fischer Elisa
Belloni Alessandra	Luciani Gianni	Regione Marche *
Bisceglia Luigi	Luciani Paolo	Rossi Cesolari Roberto
Bocci Giuseppe	Manzi Irene	Salvucci Luciana
Calvaresi Emidio	Mari Rita	Sancricca Enrico
Campugiani Loretta	Martorelli Silvia	Sancricca Simona
Campugiani Tortoreto Maria *	Massimiliani Cruciani Noemi	Sancricca Ubaldo * †
Cardarelli Giovanni * †	Melchiorri Filippo	Sassaroli Sandra
Carducci Sergio	Menchi Stefano	Scarano Piero
Ciabocco Federico	Merelli Emanuela *	Silla d. Umberto
Ciarlantini Carlone Fausta	Merelli Pietro	Staffolani Roberto
Ciarlantini Moretti Anna Maria	Midiri Alessandro	Stoppani Alberto
Cicconi Matteo	Montali Umberto	Taccari Marco *
Coletta Vincenzo *	Moroni Carlo	Tardella Franco
Costaduro Manlio	Morresi Merelli Carla	Tirabassi Carlo
Costantini Silvia	Moschini Giovanni	Tordelli Piero
Cozzoni Levidio	Navisse Nazareno	Vanella Corrado
Culmone Giovanni	Olivieri Oliviero	Zamuner Enrico *
D'Andrea Roberto	Onofri Paolo *	
Dell'Orso Roberto	Ordine degli Avvocati di Macerata	
	Parrucci Pietro Enrico	

\* *Soci benefattori*







